SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 224

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 25 settembre 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO LEGISLATIVO 1° settembre 1998, n. **331.**

Attuazione della direttiva 97/2/CE relativa alle norme minime per la protezione dei vitelli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128;

Viste la direttiva 97/2/CE, del Consiglio, del 20 gennaio 1997, e la decisione 97/182/CE, della Commissione, del 24 febbraio 1997, recanti modifiche alla direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 533, emanato in attuazione della citata direttiva 91/629/CEE;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 maggio 1998;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 agosto 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per le politiche agricole;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 533

1. In attuazione della direttiva 97/2/CE, del Consiglio, del 20 gennaio 1997, e della decisione 97/182/CE, della Commissione, del 24 febbraio 1997, al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 533, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 3, il comma 3, è così sostituito:

«*3.* A decorrere dal 1° gennaio 1998, tutte le aziende di nuova costruzione o ristrutturate e tutte le aziende che entrano in funzione per la prima volta dopo tale data, devono rispettare le seguenti prescrizioni:

a) nessun vitello di età superiore alle otto settimane deve essere rinchiuso in un recinto individuale, a meno che un veterinario non abbia certificato che il suo stato di salute o il suo comportamento esiga che sia isolato dal gruppo al fine di essere sottoposto ad un trattamento diagnostico e terapeutico. La larghezza del recinto individuale deve essere almeno pari all'altezza al garrese del vitello, misurata quando l'animale è in posizione eretta, e la lunghezza deve essere almeno pari alla lunghezza del vitello, misurata dalla punta del naso all'estremità caudale della tuberosità ischiatica e moltiplicata per 1,1. Ogni recinto individuale per vitelli, salvo quelli destinati ad isolare gli animali malati, non deve avere muri compatti, ma pareti divisorie traforate che consentano un contatto diretto, visivo e tattile tra i vitelli;

b) per i vitelli allevati in gruppo, lo spazio libero disponibile per ciascun vitello deve essere pari ad almeno 1,5 metri quadrati per ogni vitello di peso vivo inferiore a 150 chilogrammi, ad almeno 1,7 metri quadrati per ogni vitello di peso vivo superiore a 150 chilogrammi e inferiore a 220 chilogrammi e ad almeno 1,8 metri quadrati per ogni vitello di peso vivo superiore a 220 chilogrammi.»;

b) all'articolo 3, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«*3-bis.* Le prescrizioni di cui al comma 3, lettere *a)* e *b),* non si applicano alle aziende con meno di sei vitelli e ai vitelli mantenuti presso la madre ai fini dell'allattamento.

3-ter. A decorrere dal 31 dicembre 2006, le prescrizioni di cui al comma 3, lettere *a)* e *b),* si applicano a tutte le aziende comprese quelle di cui al comma 3-*bis.*»;

c) all'articolo 3, il comma 5 è soppresso;

d) all'articolo 11, dopo le parole: «comma 1» sono inserite le seguenti: «e di cui all'articolo 3, comma 3,»;

e) all'allegato sono apportate le modificazioni di cui all'allegato I.

Art. 2.

Norma transitoria

1. Le aziende di nuova costruzione o ristrutturate e le aziende che entrano in funzione per la prima volta dopo il 1° gennaio 1998 si adeguano alle prescrizioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 533, come sostituito dall'articolo 1, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° settembre 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BINDI, *Ministro della sanità*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

FLICK, *Ministro di grazia e giustizia*

CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

PINTO, *Ministro per le politiche agricole*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

ALLEGATO I

Modificazioni apportate all'allegato al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 533:

a) il punto 6 è sostituito dal seguente:

«6. Tutti i vitelli allevati in locali di stabulazione devono essere controllati dal proprietario e dalla persona responsabile almeno due volte al giorno e quelli allevati all'esterno almeno una volta al giorno. I vitelli che presentano sintomi di malattie o ferite debbono ricevere immediatamente le opportune cure e, qualora un vitello non reagisca al trattamento dell'allevatore, dev'essere consultato al più presto un veterinario. Se necessario, i vitelli malati o feriti debbono essere isolati in locali appropriati con lettiera asciutta e confortevole.»;

b) il punto 7 è sostituito dal seguente:

«7. I locali di stabulazione devono essere costruiti in modo da consentire ad ogni vitello di coricarsi, giacere, alzarsi ed accudire a se stesso senza difficoltà.»;

c) il punto 8 è sostituito dal seguente:

«8. I vitelli debbono essere legati, ad eccezione di quelli stabulati in gruppo che possono essere legati per un periodo massimo di un'ora al momento della somministrazione di latte e succedanei del latte. Se si utilizzano attacchi, questi non devono provocare lesioni al vitello e debbono essere regolarmente esaminati ed eventualmente aggiustati in modo da assicurare una posizione confortevole agli animali. Ogni attacco deve essere concepito in modo tale da evitare il rischio di strangolamento o ferimento e da consentire ai vitelli di muoversi secondo quanto disposto al punto 7.»;

d) il punto 11 è sostituito dal seguente:

«11. Ai vitelli deve essere somministrata un'alimentazione adeguata alla loro età e al loro peso e conforme alle loro esigenze comportamentali e fisiologiche, onde favorire buone condizioni di salute e di benessere. A tal fine gli alimenti devono avere un tenore di ferro sufficiente per raggiungere un tasso di emoglobina di almeno 4,5 mmol/litro: una dose giornaliera di alimenti fibrosi deve essere somministrata ad ogni vitello dopo la seconda settimana di età e il quantitativo deve essere portato da 50 a 250 grammi al giorno per i vitelli di età compresa fra le 8 e le 20 settimane. Ai vitelli non dev'essere messa la museruola.»;

e) nella prima frase del punto 12 le parole: «una volta» sono sostituite dalle seguenti: «due volte»;

f) al punto 13 è aggiunta, in fine, la seguente frase: «Tuttavia, i vitelli malati e sottoposti a condizioni atmosferiche di grande calore devono poter disporre di acqua fresca in ogni momento.»;

g) dopo il punto 14 è aggiunto il seguente:

«15. Ogni vitello deve ricevere colostro bovino quanto prima possibile dopo la nascita e comunque entro le prime sei ore di vita.».

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato e stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione della legge, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge 24 aprile 1998, n. 128, reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria 1995-1997)».

— La direttiva 97/2/CE è pubblicata in G.U.C.E. n. L 25 del 28 gennaio 1997.

— La direttiva 91/629/CEE è pubblicata in G.U.C.E. n. L 340 dell'11 dicembre 1991.

— La decisione della Commissione del 24 febbraio 1997, recante modifica dell'allegato della direttiva 91/629/CEE del Consiglio che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli, è pubblicata in G.U.C.E. n. L 76 del 19 marzo 1997.

— Il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 533, reca: «Attuazione della direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli».

Nota all'art. 1:

— Per quanto concerne il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 533, vedi nelle note alle premesse.

Nota all'art. 2:

— Per quanto concerne il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 533, vedi nelle note alle premesse.

98G0384

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 21 settembre 1998.

Revoca della somma di L. 753.091 di cui all'ordinanza n. 2064 del 31 dicembre 1990 concernente i lavori di costruzione di quattordici aule da adibire a sede del liceo scientifico del comune di Tricarico. (Ordinanza n. 2850).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
DELEGATO AL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 21 luglio 1997, con il quale il Sottosegretario di Stato per l'Interno, prof. Franco Barberi, è delegato all'adozione dei provvedimenti di revoca di cui al sopracitato art. 8, comma 2, del decreto-legge n. 576/1996, limitatamente alle assegnazioni disposte con ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile in data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 23-*sexies,* comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61 che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2064 in data 31 dicembre 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 11 del 14 gennaio 1991 recante «misure dirette a fronteggiare l'emergenza scolastica in Basilicata a seguito del sisma del 5 maggio 1990», con la quale è stata assegnata, tra l'altro, al comune di Tricarico (Matera) la somma di lire 1.300 milioni per la costruzione di quattordici aule da adibire a sede del liceo
scientifico;

Vista la nota n. 4901 in data 27 maggio 1998 con la quale il comune di Tricarico dichiara un importo disponibile di L. 753.091 a valere sulla predetta assegnazione di lire 1.300 milioni;

Considerato che tale assegnazione di lire 1.300 milioni risulta completamente erogata al comune di Tricarico;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa è revocata la somma di L. 753.091 assegnata al comune di Tricarico ai sensi dell'ordinanza n. 2064 del 31 dicembre 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 11 del 14 gennaio 1991.

2. La somma di cui al comma 1 è versata alla regione Toscana al cap. XXX - capitolo 3694/5 dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnata, con decreto del Ministro del tesoro, al capitolo 7615 del centro di responsabilità n. 6 «protezione civile» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. La somma di cui al comma precedente è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 settembre 1998

Il Sottosegretario di Stato: BARBERI

98A8382

ORDINANZA 21 settembre 1998.

Revoca della somma di L. 61.610.930 di cui all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1992/FPC del 30 luglio 1990 concernente l'emergenza idrica nella regione Campania. (Ordinanza n. 2851).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
DELEGATO AL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 21 luglio 1997, con il quale il Sottosegretario di Stato per l'Interno, prof. Franco Barberi, è stato delegato all'adozione dei provvedimenti di revoca di cui al sopraci-

tato art. 8, del decreto-legge n. 576/1996, limitatamente alle assegnazioni disposte con ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile in data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 23-*sexies,* comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1992/FPC del 30 luglio 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 194 del 21 agosto 1990, con la quale è stata disposta l'erogazione alla regione Campania dell'onere complessivo di L. 8.000.000.000 per l'attuazione delle opere dirette ad assicurare l'emergenza idrica;

Vista la nota n. 5054 del 16 luglio 1998, con la quale la regione Campania dichiara un importo disponibile di L. 61.610.930 a valere sulla predetta somma di L. 8.000.000.000;

Considerato che tale somma risulta tuttora disponibile sul capitolo 7582 del centro di responsabilità «Protezione civile» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

Per le motivazioni indicate in premessa è revocata la somma di L. 61.610.930 erogata alla regione Campania con l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1992/FPC del 30 luglio 1990.

Art. 2.

La somma di cui al comma precedente è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 settembre 1998

Il Sottosegretario di Stato: BARBERI

98A8383

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 3 febbraio 1998, n. **332.**

Regolamento recante norme inerenti le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli blindati.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'articolo 71, comma 2, del codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992, così come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 15 settembre 1993;

Visto l'articolo 232 del codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992, così come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 15 settembre 1993;

Visto l'articolo 227 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1992;

Visto l'articolo 1 del decreto legislativo 28 giugno 1993, n. 214, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 151 del 30 giugno 1993;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 settembre 1988;

Considerata l'esigenza di disciplinare l'ammissione alla circolazione stradale degli autoveicoli destinati al trasporto di persone e cose con veicoli blindati;

Viste le conclusioni raggiunte dall'apposita commissione di studio all'uopo predisposta con decreto dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, con la partecipazione di enti di Stato civili e militari, associazioni dei costruttori nonché delle categorie di utenza interessate;

Visto che il Ministero dell'ambiente, cui è stato sottoposto il decreto, con nota n. 2513/SIAR/96 del 10 luglio 1997, non ha presentato osservazioni di sorta;

Esperita la procedura di cui all'articolo 6 della legge 21 giugno 1986, n. 317, di recepimento della direttiva 83/189/CEE;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 28 novembre 1996, nel quale si invita a riconsiderare responsabilmente le scadenze temporali previste dalle disposizioni transitorie;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota n. 01226 del 6 marzo 1997);

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto si applica ai veicoli a motore e loro rimorchi di cui all'articolo 47 del codice della strada, comma 1, lettera *g)* ed *i),* e comma 2, lettere:

b) categorie M1, M2 ed M3 destinati al trasporto di persone e denominati autoveicoli blindati per trasporto persone;

c) categorie N1, N2 ed N3 destinati al trasporto di persone e cose, anche contemporaneamente, destinati alla custodia delle cose, ivi compreso il trasporto valori di cui all'allegato IV al presente decreto, denominati rispettivamente:

autoveicoli blindati per trasporto valori;
autoveicoli blindati per trasporto di cose;

d) categorie O2, O3 ed O4 destinati al trasporto di cose e denominati rimorchi o semirimorchi blindati.

2. Tutti i veicoli di cui al comma 1 sono classificati veicoli blindati e sono caratterizzati da particolari attrezzature fisse e permanenti a protezione delle persone e delle cose trasportate, rispondenti alle specifiche tecniche di cui agli allegati I, II, III, IV, V e VI al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante.

Art. 2.

Norme generali

1. I veicoli blindati possono, nel caso di allestimento su veicolo base già carrozzato, derivare da veicoli base classificati in una delle categorie internazionali riportate all'art. 1 del presente decreto; oppure, in caso di allestimenti su veicoli base non carrozzati da veicoli base, autotelaio, scudati, classificati nelle rispettive categorie di appartenenza; oppure essere di nuova o totale costruzione. In tutti i casi, i veicoli blindati, ad allestimento finale eseguito, debbono essere classificati nelle rispettive categorie previste dall'art. 1 del presente decreto secondo le prescrizioni di cui all'art. 4.

2. La categoria di appartenenza e le relative caratteristiche tecniche, dei veicoli blindati possono differire da quelle dell'autoveicolo da cui traggono origine, purché rispondenti alle norme, in vigore alla data di presentazione delle domande di approvazione dei veicoli stessi, come previsto dal comma 4 del presente articolo.

3. Nel caso in cui il veicolo blindato derivi da un veicolo già omologato, l'appartenenza alla categoria prescritta deve risultare dalla omologazione del veicolo base, opportunamente aggiornata in esito alle visite e prove per l'approvazione finale.

4. Per quanto riguarda l'applicazione delle direttive CEE parziali recepite nell'ordinamento nazionale valgono, nel caso di veicoli della categoria M1, le deroghe previste dall'allegato XI alla direttiva 92/53/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992 che modifica la direttiva 70/156/CEE, concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli e dei loro rimorchi, e nel caso dei veicoli diversi da quelli di categoria M1, le deroghe riportate in allegato I al presente decreto.

5. I veicoli blindati devono rispondere, in aggiunta a quanto prescritto al comma 4, anche alle caratteristiche costruttive specifiche di cui agli allegati II, III, IV, V e VI al presente decreto.

Art. 3.

Cambio di uso

1. Nel caso di cambiamento di destinazione d'uso del veicolo blindato, quale il ripristino in sede di nuovo collaudo, per accertamento delle caratteristiche tecniche e funzionali, si verificherà la rispondenza alle prescrizioni tecniche in vigore al momento della omologazione del veicolo base.

Art. 4.

Allegati

1. Fanno a tutti gli effetti parte integrante del presente decreto i seguenti allegati:

allegato I: Elenco rispondenza direttive CEE relativamente alle varie categorie di appartenenza dei veicoli blindati;

allegato II: Caratteristiche del livello minimo di blindatura per veicoli blindati;

allegato III: Caratteristiche costruttive degli autoveicoli blindati per trasporto persone e delle cabine di guida di autoveicoli blindati per trasporto di cose;

allegato IV: Caratteristiche costruttive dei veicoli blindati per trasporto valori;

allegato V: Caratteristiche dei vetri blindati;

allegato VI: Cinture di sicurezza e loro ancoraggi.

Art. 5.

Norme finali e transitorie

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le prescrizioni in esso stabilite potranno essere applicate a domanda del costruttore, in alternativa alle norme preesistenti.

2. A decorrere dal sesto mese dall'entrata in vigore del presente decreto le norme in esso stabilite diverranno di osservanza obbligatoria.

3. Diciotto mesi dopo l'entrata in vigore del presente decreto non potranno più immatricolarsi veicoli non conformi alle prescrizioni tecniche del presente decreto.

4. Entro il 1° gennaio 2002 i veicoli blindati immatricolati prima della data di cui al precedente comma 3 dovranno essere resi conformi agli allegati II, III, IV e V del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 3 febbraio 1998

Il Ministro dei trasporti e della navigazione
BURLANDO

Il Ministro dell'interno
NAPOLITANO

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 1998
Registro n. 2 Trasporti e navigazione, foglio n. 317

ALLEGATO I

ELENCO RISPONDENZA DIRETTIVE CEE
RELATIVAMENTE ALLE VARIE CATEGORIE DI APPARTENENZA DEI VEICOLI BLINDATI

Oggetto	Numero dir.	APPLICAZIONE								
		M1	M2	M3	N1	N2	N3	O2	O3	O4
1 Livello sonoro	70/157	X	X	X	X	X	X			
2 Emissioni	70/220	A								
3 Serbatoi carburante e disp. Protezione posteriori	70/221 —	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4 Alloggiamento targhe posteriori immatricolaz.	70/222	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5 Dispositivi di sterzo	70/311	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6 Serrature e cerniere porte	70/387	X	X	X	X	X	X			
7 Segnalatore acustico	70/388	A+C	A+C	A+C	A+C	A+C	A+C			
8 Campo di visibilità post.	71/127	B	B	B	B	B	B			
9 Frenatura	71/320	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10 Soppressione Perturb. Radioelettriche	72/245	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11 Emissioni motori diesel	72/306	X	X	X	X	X	X			
12 Sistemazione interna	74/60	A								
13 Antifurto	74/61	X	X	X	X	X	X			
14 Protezione dello sterzo	74/297	N/A			N/A					
15 Resistenza sedili	74/408	X	E	E	E	E	E			
16 Sporgenze esterne	74/483	A								
17 Retromarcia/ Tachimetro	75/443	X	X	X	X	X	X			
18 Targhette regolamentari	76/114	X	X	X	X	X	X	X	X	X
19 Ancoraggi cinture	76/115	A	E	E	E	E	E			
20 Dispositivi illuminazione	76/756	A+N	A+N	A+N	A+N	A+N	A+N	A+N	A+N	A+N
21 Catadiottri	76/757	X	X	X	X	X	X	X	X	X
22 Luci (ingombro, posiz. Arresto)	76/758	X	X	X	X	X	X	X	X	X
23 Indicatori direzione	76/759	X	X	X	X	X	X	X	X	X
24 Dispositivi illuminazione (targa immatricolazione)	76/760	X	X	X	X	X	X	X	X	X
25 Proiettori (comprese le lampade)	76/761	X	X	X	X	X	X			
26 Proiettori fendinebbia anteriori	76/762	X	X	X	X	X	X			
27 Dispositivi rimorchio	77/389	A	A	A	A	A	A			
28 Luci nebbia posteriori	77/538	X	X	X	X	X	X	X	X	X
29 Proiettori retromarcia	77/539	X	X	X	X	X	X	X	X	X
30 Luci stazionamento	77/540	X	X	X	X	X	X			
31 Cinture di sicurezza	77/541	A	E	E	E	E	E			
32 Campo di visibilità	77/649	B								
33 Identificazione comandi	78/316	X	X	X	X	X	X			
34 Sbrinamento e disappann.	78/317	A	A	A	A	A	A			
35 Lavacristalli tergicristalli	78/318	A								
36 Sistemi di riscaldamento	78/548	X								
37 Parafanghi ruote	78/549	X								
38 Poggiatesta	78/932	X								
39 Consumo carburante	80/1268	N/A								
40 Potenza motori	80/1269	X	X	X	X	X	X			
41 Emissioni motori diesel	88/77	A	X	X	X	X	X			
42 Protezione laterale	89/297					X	X	X	X	
43 vetri di sicurezza	92/22	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
44 Masse e dimensioni autovetture	92/21	X								
45 Pneumatici	92/23	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
46 Dispositivi di attacco	94/20	X	X	X	X	X	X	X	X	X
47 Dispositivi antispruzzo	91/226					X	X	X	X	X
48 Masse e dimensioni (tranne autovetture (M1))	97/27	N/A	X	X	X	X	X	X	X	X
49 Infiammabilità	95/28	N/A		X						
50 Sporgenze ester cabine	92/114	N/A			X	X	X			
51 Dispositivi limit velocità	92/24	N/A	X	X		X	X			
52 Veicoli adibiti trasporto pubblico		N/A	A	A						
53 Urto Frontale	96/79	N/A								
54 Urto Laterale	96/27	N/A								

A: Deroga ammessa quando l'uso speciale non consente la conformità totale. Il costruttore deve dimostrare alle autorità competenti di non poter osservare le prescrizioni a causa dell'uso speciale.

B: Fattore di trasmissione della luce di almeno 60%, con angolo morto corrispondente al montante «A» non superiore a 10°.

C: Sono consentiti dispositivi supplementari di allarme di panico.

N: A condizioni che siano installati tutti i dispositivi di illuminazione obbligatori e che la visibilità geometrica non sia compromessa.

X: Nessuna deroga ad eccezione di quelle indicate nella direttiva particolare.

N/A: La presente direttiva non si applica (nessuna prescrizione).

E: Applicazione limitata ai posti destinati ad essere normalmente occupati all'orché l'autoveicolo circola su strada.

(*): Le direttive menzionate sono riferite all'emendamento in vigore all'atto della domanda di omologazione.

ALLEGATO II

1. CARATTERISTICHE DEL LIVELLO MINIMO DI BLINDATURA PER VEICOLI BLINDATI.

Per «veicolo blindato» s'intende un veicolo dotato di caratteristiche minime di blindatura antiproiettile, estesa alla superficie costituente l'abitacolo, escluso il pavimento, sia nelle parti trasparenti sia in quelle opache, stabilite secondo i criteri minimi balistici previsti nel successivo paragrafo 2 del presente allegato, per le rispettive categorie di appartenenza.

1.1 Il vano predisposto al trasporto del carico («vano valori» o «vano merci») può non necessariamente presentare un grado di protezione balistica.

1.2 Gli autoveicoli blindati debbono inoltre rispondere in aggiunta, a quanto prescritto al paragrafo 1, anche alle disposizioni sulle caratteristiche costruttive specifiche, riportate in allegato III, IV e V, al presente decreto, a seconda di quale si applica.

2. BLINDATURA.

2.1. La blindatura delle parti opache e di quelle trasparenti può essere realizzata con materiali idonei alla tenuta balistica e con cristalli speciali od altri materiali trasparenti, comunque idonei a fornire al veicolo un predeterminato livello minimo di protezione contro gli attacchi condotti con armi da fuoco portatili, come da classificazione seguente.

2.2. Nel caso di veicolo blindato destinato al «trasporto di valori», la blindatura riguarda il vano abitacolo destinato alle persone.

2.3. Nel caso di autoveicoli blindati destinati esclusivamente al «trasporto di persone» (cat. M) e nel caso delle cabine di guida degli autoveicoli blindati per il «trasporto di cose» (cat. N), il vano abitacolo dell'automezzo dovrà presentare la seguente protezione minima antiproiettile:

nelle parti verticali di livello *A;*

nelle parti orizzontali, escluso il pavimento, di livello *B.*

2.4. Nel caso di «rimorchio - semirimorchio blindato», destinati esclusivamente al trasporto di valori o merci, valgono le medesime specifiche di cui al comma 1.1. del presente allegato.

3. DEFINIZIONE LIVELLI.

Livello *A:* Resistenza al calibro 9 mm Parabellum:

proiettile ogivale blindato ordinario da 7,45 g;

velocità minima 370 m/s.

Livello *B:* Resistenza al calibro 38 Speciale:

proiettile blindato con ogiva carica da 10,24 g;

velocità minima 310 m/s.

Distanza di tiro TRE metri - Velocità misurata a DUE metri dalla bocca di fuoco.

Nel caso di irreperibilità delle munizioni indicate, si può procedere alla verifica balistica con altre similari a giudizio dell'ente abilitato alle prove.

4. MODALITÀ DI PROVA PER ENTE CERTIFICATORE.

I campioni trasparenti ed opachi da sottoporre alle prove balistiche devono avere dimensioni minime di 500 × 500 mm.

Di ogni prodotto vengono esaminati tre campioni.

Su ogni campione devono essere sparati tre colpi ai vertici di un triangolo equilatero avente lato massimo di 120 mm.

Almeno uno dei tre colpi deve essere sparato da una distanza massima da bordo del campione uguale ad un lato del predetto triangolo equilatero.

La distanza tra i vertici deve essere calcolata prendendo come riferimento i centri dei punti d'impatto.

La temperatura dell'ambiente di prova deve essere compresa tra i 10 ed i 25 gradi.

I campioni devono essere mantenuti alla temperatura di prova per almeno 24 ore prima della prova stessa.

Il campione di prova deve essere bloccato rigidamente ad un supporto metallico fisso tale da posizionarsi perpendicolarmente alla traiettoria di sparo.

La prova balistica ha esito positivo nel caso non venga intaccato un testimone balistico costituito da un cartoncino di spessore 0,2 mm oppure da un foglio di alluminio di spessore 0,02 mm posto a 500 mm dal lato posteriore del campione (parallelamente).

5. DISPOSIZIONI SU CERTIFICAZIONI SPECIFICHE.

La certificazione balistica dei materiali impiegati, siano essi opachi o trasparenti, circa la rispondenza al livello minimo richiesto (vedi allegato II), deve essere effettuata da un ente abilitato.

Il costruttore del veicolo blindato deve rilasciare dichiarazione di conformità del materiale balistico impiegato, a quello certificato dall'ente abilitato.

Questo documento deve costituire parte integrante ed indispensabile per l'omologazione del veicolo blindato.

ALLEGATO III

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEGLI AUTOVEICOLI BLINDATI DESTINATI AL «TRASPORTO DI PERSONE» E DELLE CABINE DI GUIDA DEGLI AUTOVEICOLI BLINDATI DESTINATI AL «TRASPORTO DI COSE».

1. Gli autoveicoli blindati di cui sopra devono essere muniti di:

1. bloccaggi di sicurezza addizionali a comando manuale (od elettrico con soccorso manuale) su tutte le porte;

1.2. condizionatore d'aria;

1.3. blindatura che non deve compromettere il funzionamento dell'impianto originale di aereazione e ventilazione del veicolo;

1.4. estintore, omologato, da 2 kg posizionato all'interno dell'abitacolo;

1.5. dispositivo di allarme acustico di tipo approvato dal Ministero dei trasporti e della navigazione - D.G.M.C.T.C.;

1.6. pneumatici e/o dispositivi di sicurezza, tali da consentire l'allontanamento dal luogo di attacco nel caso in cui i pneumatici siano colpiti da proiettili di arma da fuoco;

1.7. il serbatoio carburante e la batteria accumulatori devono essere protetti o essere di tipo tale da rispondere, al minimo, al livello di blindatura «B» (vedi Allegato II).

ALLEGATO IV

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEI VEICOLI BLINDATI DESTINATI AL «TRASPORTO DI VALORI».

1. DEFINIZIONI.

Ai sensi del presente decreto s'intende per:

1.1. *Vano guida:* vano destinato esclusivamente al conducente ed ai passeggeri a fianco del medesimo.

1.2. *Vano scorta:* vano destinato esclusivamente al trasporto del personale operativo di scorta.

1.3. *Abitacolo:* vano comprensivo del vano guida e vano scorta.

1.4. *Vano valori:* vano destinato esclusivamente al trasporto di valori.

1.5. *Portiere:* aperture predisposte per l'accesso dall'esterno all'interno del veicolo e viceversa da parte del personale.

1.6. *Apertura - botole:* aperture predisposte per l'evacuazione del personale solo in caso di pericolo.

1.7. *Buche passadocumenti:* aperture di dimensioni ridotte, apribili esclusivamente dall'interno dell'automezzo, per passaggio documenti od altri valori.

1.8. *Feritoie:* aperture di dimensioni ridotte, apribili esclusivamente dall'interno, per difesa con armi da parte del personale.

1.9. *Spioncino:* superficie vetrata, di dimensioni ridotte, per controllo da interno ad esterno autoveicolo e non rientrante nei limiti dei campi di visibilità prescritti.

2. TIPOLOGIA DEL VEICOLO.

2.1. L'autoveicolo per trasporto di valori deve presentare una separazione netta tra l'abitacolo ed il vano valori.

2.2. Possono essere previsti divisori di separazione all'interno del vano guida/vano scorta per ulteriore protezione interna del personale.

2.3. L'accesso del personale al vano valori non deve avvenire direttamente dall'esterno del veicolo.

2.4. L'accesso al vano valori deve avvenire dall'interno dell'automezzo attraverso una portiera installata nella parete divisoria tra abitacolo e vano valori.

2.5. Qualora si debbano introdurre valori di grosse dimensioni sarà consentito l'accesso diretto al vano valori sempre che siano predisposti opportuni sistemi di sicurezza.

3. PORTIERE - APERTURE.

3.1. L'autoveicolo deve presentare sul lato destro oppure sinistro, nel vano abitacolo, almeno una portiera dotata di finestrino.

3.2. Può essere prevista una botola di evacuazione, alloggiata su padiglione vano abitacolo, per permettere l'abbandono del veicolo in caso di emergenza.

4. FORI - PRESE D'ARIA.

4.1. Tutte le aperture verso l'esterno dell'abitacolo adibite come prese d'aria di ventilazione debbono essere protette e disposte in modo da impedire anche l'introduzione diretta dall'esterno di oggetti.

4.2. Può essere prevista la possibilità di un dispositivo, azionato manualmente od elettricamente dall'equipaggio, per chiusura totale di dette prese.

5. FERITOIE - BUCHE.

5.1. Ogni apertura che permetta direttamente l'introduzione di cose dall'esterno allo scompartimento destinato a ricevere i valori, deve essere munita di un dispositivo di sicurezza che possa essere manovrato esclusivamente dall'interno.

5.2. Il veicolo può essere dotato di feritoie di sparo, cieche o visibili, nelle pareti dell'abitacolo ed eventualmente sulle pareti del vano valori. Ogni feritoia costituita di materiale balistico deve poter essere chiusa dall'interno del veicolo. Ogni feritoia deve essere posizionata in prossimità di una finestratura o spioncino vetrato.

5.3. Possono essere previste buche passadocumenti con l'esterno. In tal caso esse debbono essere apribili solo dall'interno ed essere a filo con la carrozzeria esterna in modo da evitare qualsiasi possibilità di apertura dall'esterno.

6. PARAURTI.

Nel rispetto delle norme vigenti sui veicoli, può essere prevista l'installazione di paraurti anteriori e posteriori per poter adempiere alla funzione di eventuali rimozioni di ostacoli, in caso di emergenza.

7. PNEUMATICI.

L'autoveicolo deve essere equipaggiato con pneumatici e/o dispositivi di sicurezza, tali da consentire l'allontanamento dal luogo di attacco nel caso in cui i pneumatici siano colpiti da proiettili di arma da fuoco.

8. SEGNI DISTINTIVI.

Sul tetto dei veicoli blindati può essore riportato un contrassegno alfa numerico, debitamente approvato e registrato dal Ministero dell'interno, per l'identificazione da parte di aeromobili di pronto intervento delle Forze dell'ordine.

9. PRESCRIZIONI DI ALLESTIMENTO.

9.1 Le portiere di accesso all'abitacolo debbono essere munite di chiusura di sicurezza supplementare azionabile automaticamente o manualmente dall'interno del veicolo, in modo da non permettere, in fase di esercizio, che una persona non autorizzata possa accedere all'interno.

9.2. Il veicolo deve essere dotato di un sistema idoneo a non consentire l'apertura del vano valori con il medesimo veicolo in stato di allarme e/o con le porte esterne aperte (interblocco).

9.3. Qualsiasi sistema di chiusura automatico delle porte, azionato dall'interno deve essere doppiato da un sistema di soccorso manuale sempre dall'interno.

9.4. Il veicolo deve essere predisposto con impianti e/o canalizzazione per l'applicazione di impianti ricetrasmittenti.

10. PRESCRIZIONI DI PROTEZIONE ATTIVA.

10.1. Il veicolo deve essere munito di un dispositivo supplementare di segnalazione acustica e luminosa di tipo approvato.

10.2 L'alimentazione dei sistemi di allarme di cui al punto precedente deve essere garantito da batteria accumulatori supplementare opportunamente protetta ed alloggiata nel vano valori.

10.3. Ogni veicolo deve essere dotato di sistema interfono per comunicazione fra interno ed esterno veicolo.

10.4 Sia nell'abitacolo che nel vano valori dovrà essere installato un estintore di capacità non inferiore a 2 kg di tipo omologato.

10.5. Sul veicolo può essere installato un impianto centralizzato antincendio con comando manuale od automatico od a sensori.

10.6. La protezione del serbatoio carburante e batteria accumulatori deve rispondere, al minimo, al livello di blindatura *B* (vedi allegato II).

11. PRESCRIZIONI IMPIANTO CONDIZIONAMENTO - VENTILAZIONE.

11.1. Nell'abitacolo dovrà essere installato un impianto di condizionamento adeguato, in relazione al volume, alla coibentazione dell'abitacolo stesso, al numero di persone trasportate ed alle condizioni termodinamiche esterne - interne di riferimento.

11.2. Nell'abitacolo del veicolo blindato, deve essere previsto un sistema supplementare di aerazione, con presa aria esterna, per ricambio aria, secondo le prescrizioni minime di salute stabilite per i luoghi di lavoro a bordo dei mezzi di trasporto (vedi decreto del Presidente della Repubblica n. 303/1956 e decreto del Presidente della Repubblica n. 547/1955) in correlazione al numero delle persone trasportate e del volume dell'abitacolo.

ALLEGATO V

CARATTERISTICHE DEI VETRI BLINDATI

I vetri da impiegare sui veicoli blindati devono essere vetri di sicurezza.

Ai fini del presente allegato sono considerati vetri le lastre risultanti dalla fusione di miscele contenenti silice o anche materiali diversi dalla silice.

Tali vetri devono essere di tipo approvato dal Ministero dei trasporti e della navigazione - D.G.M.C.T.C. e su ogni esemplare di vetro approvato devono essere indicati, in maniera chiara, indelebile e facilmente leggibile quando il vetro è montato, il marchio di fabbrica e gli estremi di approvazione seguiti dalla sigla VSB (Vetro Stratificato Blindato).

Per ottenere l'approvazione, i vetri devono superare le prove descritte ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, del presente allegato.

In alternativa all'approvazione del Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale M.C.T.C., è ammesso l'uso di vetri approvati sulla base di prescrizioni uguali o equivalenti a quelle sopra elencate dalle autorità competenti al rilascio dell'omologazione degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati sottoscrittori dell'Accordo sullo spazio economico europeo, quali definite all'art. 2 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione dell'8 maggio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 148 del 27 giugno 1996, di recepimento della direttiva 92/53/CE, sull'omologazione dei veicoli a motore.

Anche su tali vetri devono essere indicati, in maniera chiara, indelebile e facilmente leggibile quando il vetro è montato, il marchio di fabbrica e gli estremi di approvazione dello Stato membro omologante, se ciò è previsto dalle norme nazionali in esso applicate.

Oltre a quanto sopra, in sede di omologazione del veicolo blindato utilizzante vetri approvati in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato sottoscrittore dell'Accordo sullo spazio economico europeo, deve essere esibita copia del verbale di approvazione convalidato dall'autorità omologante di quello Stato.

1. PROVE DI STABILITÀ.

Al fine di accertare la stabilità alla luce dopo una esposizione prolungata alla luce solare, il vetro deve essere esposto per la durata di 100 ore ad una sorgente di realizzazione ultravioletta costituita da una lampada a vapori di mercurio.

Il valore del coefficiente di trasmissione della luce per incidenza normale misurato dopo la prova non deve essere inferiore al 65% del valore misurato prima della prova sullo stesso campione.

Per la misura si impiega luce corrispondente ad una temperatura colore di 2848° K.

Deve essere inoltre eseguita sullo stesso vetro una prova supplementare consistente nell'immersione in acqua bollente per dieci minuti primi, dopo la quale non debbono manifestarsi bollicine né aversi altri sintomi di decomposizione visibile.

2. PROVA DI TRASMISSIONE DELLA LUCE.

Al fine di accertare il valore del coefficiente di trasmissione della luce deve essere effettuata sul vetro una misura di trasmissione per incidenza normale con luce corrispondente ad una temperatura colore di 2848° K.

La trasmissione deve essere non inferiore al 65%.

La misurazione deve essere effettuata sia prima che dopo la prova di cui al punto 1.

Per i vetri che possono essere impiegati per parabrezza la misura di trasmissione deve essere effettuata anche con luce rossa e con luce arancione rispondenti alle prescrizioni per l'impiego di detti colori nei dispositivi di segnalazione visiva.

La trasmissione deve essere non inferiore al 65% e non deve manifestarsi una apprezzabile alterazione del colore.

3. PROVA DI RESISTENZA ALL'UMIDITÀ.

Al fine di determinare la resistenza all'umidità atmosferica per un lungo periodo di tempo, il vetro deve essere tenuto per la durata di 15 giorni in ambiente avente umidità relativa del 100%; alla fine della prova non debbono manifestarsi scollamenti dei materiali tali da comprometterne le caratteristiche meccaniche ed ottiche.

4. PROVA DI RESISTENZA ALLA TEMPERATURA.

Al fine di accertare la resistenza alle temperature tropicali per un lungo periodo di tempo, il vetro deve essere immerso per due ore in acqua bollente; alla fine della prova non debbono manifestarsi bollicine o altri difetti tali da comprometterne le caratteristiche meccaniche ed ottiche.

5. PROVA DI RESISTENZA ALLA PUNTA DI ACCIAIO.

Al fine di accertarne il comportamento in caso di urto con oggetto piccolo e duro, il vetro deve essere sottoposto ad una prova consistente nella caduta sul vetro di una punta di acciaio, da altezza determinata in relazione allo spessore del vetro stesso.

Non più di un campione su cinque provati deve rompersi in grandi pezzi separati; gli altri campioni possono essere perforati ma non devono aversi schegge né alterazioni delle caratteristiche meccaniche ed ottiche al di fuori della zona di urto.

6. POVA DI FORATURA.

Al fine di accertare nei vetri stratificati la resistenza del collegamento tra materia plastica e vetro, il vetro deve essere sottoposto ad una prova consistente nella caduta di una sfera di acciaio da altezza determinata in relazione allo spessore del vetro stesso.

Non più di due campioni, su dodici provati, si debbono rompere in grandi pezzi separati; non più di due campioni dei rimanenti debbono essere forati; ed in tutti gli altri campioni le parti in vetro debbono restare sufficientemente aderenti alla materia plastica interconnessa.

7. PROVA DI DISTORSIONE OTTICA.

Al fine di accertare che il vetro destinato al parabrezza non dia luogo a distorsioni ottiche deve essere effettuata una prova mediante proiezione attraverso il vetro stesso di figure geometriche su un apposito schermo.

ALLEGATO VI

CINTURE DI SICUREZZA E LORO ANCORAGGI

Le cinture di sicurezza devono rispettare le condizioni di comfort e di funzionalità prescritte dalla normativa vigente, accertate secondo le modalità previste dalla direttiva 77/541/CEE e successive modificazioni ed integrazioni.

Per quanto concerne infine gli ancoraggi delle cinture di sicurezza sugli autoveicoli blindati, gli stessi possono essere sistemati al di fuori delle aree prestabilite qualora queste siano occupate da elementi relativi alla protezione balistica, allorché quest'ultima impedisca una corretta ubicazione degli stessi.

Devono comunque essere garantite le caratteristiche di resistenza prescritte dalla direttiva 76/115/CEE e successive modificazioni ed integrazioni.

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note al preambolo:

— Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 71 del codice della strada:

«2. Il Ministro dei trasporti, con propri decreti, di concerto con il Ministro dell'ambiente per gli aspetti di sua competenza e con gli altri Ministri quando interessati, stabilisce periodicamente le particolari caratteristiche costruttive e funzionali cui devono corrispondere i veicoli a motore e i rimorchi per trasporti specifici o per uso speciale, nonché i veicoli blindati».

— Il testo dell'art. 232 del codice della strada (Norme regolamentari e decreti ministeriali di esecuzione e di attuazione) è il seguente:

«Art. 232. — 1. In tutti i casi in cui, ai sensi delle norme del presente codice, è demandata ai Ministri competenti l'emanazione di norme regolamentari di esecuzione o di attuazione nei limiti delle proprie competenze, le relative disposizioni sono emanate nel termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, salvi i diversi termini fissati dal medesimo.

2. I decreti di cui al comma 1, nonché quelli previsti dall'art. 3, comma 2, della delega 13 giugno 1991, n. 190, entrano in vigore dopo sei mesi dalla loro pubblicazione.

3. Fino alla scadenza del termine di applicazione, rimangono in vigore nelle singole materie le disposizioni regolamentari previgenti, salvo quanto diversamente stabilito dagli articoli da 233 a 239».

— Si riporta il testo dell'art. 227 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi):

«Art. 227. — 1. Le caratteristiche generali costruttive e funzionali dei veicoli, soggette ad accertamento, sono quelle indicate nell'appendice V al presente titolo. Nell'ambito di tali caratteristiche il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C., con propri decreti, stabilisce quali devono essere oggetto di accertamento, in relazione a ciascuna categoria di veicoli.

2. In relazione a quanto stabilito dall'art. 71, comma 3, del codice, i provvedimenti emanati dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. riguardanti le prescrizioni tecniche, comprese quelle eventualmente dettate in via sperimentale relative alle caratteristiche di cui alla suddetta appendice individuano anche le modalità per la richiesta e l'esecuzione dei relativi accertamenti. I medesimi provvedimenti stabiliscono, altresì, le eventuali prescrizioni tecniche e le caratteristiche escluse dall'accertamento nel caso in cui, in luogo dell'omologazione del tipo, venga richiesta l'approvazione in unico esemplare. Le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche costruttive e funzionali attinenti alla protezione ambientale di cui alla lettera *E* della citata appendice sono stabilite sulla base dei limiti massimi d'accettabilità delle emissioni inquinanti nell'atmosfera e delle emissioni sonore da fonti veicolari, limiti fissati ai sensi dell'art. 10 della legge 3 marzo 1987, n. 59, con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione e il Ministro della sanità.

3. Il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C., di concerto con gli altri Ministeri, quando interessati, può, in relazione ad esigenze di sicurezza della circolazione o di protezione dell'ambiente, stabilire ulteriori caratteristiche costruttive e funzionali in aggiunta a quelle elencate nei commi precedenti».

— Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 28 giugno 1993, n. 214 (Differimento dei termini di entrata in vigore delle disposizioni contenute nei titoli III e IV, nonché di quelle relative agli archivi, all'anagrafe nazionale ed al servizio di monitoraggio contenute nel titolo VII del nuovo codice della strada):

«Art. 1. — 1. Le disposizioni contenute nel titolo III del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si applicano dal 1º ottobre 1993.

2. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono approntate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 236, comma 1, le parole "alla scadenza di mesi sei dalla entrata in vigore del presente codice" sono sostituite dalle seguenti: "al 30 settembre 1992";

b) all'art. 239, comma 1, le parole: "da mesi sei dall'entrata in vigore del presente codice" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1º ottobre 1993";

c) all'art. 239, comma 2, le parole: "dalla scadenza di sei mesi dall'entrata in vigore del presente codice", sono sostituite dalle seguenti: "dal 1º ottobre 1993"».

— Si riporta il testo del comma 3, dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo ed ordinamento della presidenza del Consiglio dei Ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materia di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

— Si riporta l'art. 6 della legge 21 giugno 1986, n. 317, di recepimento della direttiva 83/189/CEE (Attuazione della direttiva 83/189/CEE relativa alla procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche):

«Art. 6 *(Comunicazione delle informazioni da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato).* — 1. Le informazioni acquisite dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel corso della procedura comunitaria di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche sono poste a disposizione delle altre amministrazioni pubbliche interessate. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato definisce le modalità per assicurare il flusso delle informazioni, anche mediante sistemi di posta elettronica. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è tenuto a garantire l'accesso alle informazioni da parte degli utenti, singoli od associati, anche attraverso l'ausilio di adeguati supporti informatici o di sportelli al pubblico, aperti a cura delle amministrazioni regionali.

2. Le osservazioni elaborate da parte delle amministrazioni statali, relative ai progetti di norma di regole tecniche presentate da altri Stati membri, sono trasmesse alla Commissione delle Comunità europee a cura del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Tali osservazioni possono fondarsi unicamente sugli aspetti suscettibili di costituire ostacolo agli scambi e non agli elementi fiscali o finanziari del progetto».

Nota all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 47 del codice della strada:

«Art. 47 *(Classificazione dei veicoli).* — 1. I veicoli si classificano, ai fini del presente codice, come segue:

a) veicoli a braccia;

b) veicoli a trazione animale;

c) velocipedi;

d) slitte;

e) ciclomotori;

f) motoveicoli;

g) autoveicoli;

h) filoveicoli;

i) rimorchi;

l) macchine agricole;

m) macchine operatrici;

n) veicoli con caratteristiche atipiche.

2. I veicoli a motore e i loro rimorchi, di cui al comma 1, lettere *e), f), g), h), i)* e *n)* sono altresì classificati come segue in base alle categorie internazionali:

a) categoria L1: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 50 km/h;

categoria L2: veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 50 km/h;

categoria L3: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h;

categoria L4: veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h (motocicli con carrozzetta laterale);

categoria L5: veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h;

b) categoria M: veicoli a motore destinati al trasporto di persone, ed aventi almeno quattro ruote;

categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente;

categoria M2: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t;

categoria M3: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t;

c) categoria N: veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote;

categoria N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi la massa massima non superiore a 3,5 t;

categoria N2: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t;

categoria N3: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t;

d) categoria O: rimorchi (compresi i semirimorchi);

categoria O1: rimorchi con massa massima non superiore a 0,75 t;

categoria O2: rimorchi con massa massima superiori a 0,75 t ma non superiore a 3,5 t;

categoria O3: rimorchi con massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 10 t;

categoria O4: rimorchi con massa massima superiore a 10 t».

Nota all'art. 2:

— La suddetta direttiva 92/53/CEE recepita con decreto ministeriale 8 maggio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 78 del 27 giugno 1995 è una revisione completa della direttiva 70/156/CEE recepita con legge del 27 dicembre 1973, n. 942, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 25 gennaio 1974.

Stabilisce le norme generali applicabili alla omologazione dei veicoli della categoria M1 oggi in armonizzazione obbligatoria.

Nota all'allegato III:

— Le norme relative all'omologazione dei segnali di allarme sono stabilite dal decreto ministeriale 17 ottobre 1980 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 310 del 12 novembre 1980. Per i normali avvisatori acustici si applicano le norme stabilite dalla direttiva 70/338/CEE recepita con decreto ministeriale del 14 giugno 1974 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 28 luglio 1974.

Nota all'allegato IV:

— Il D.P.R. n. 547/1955, concernente le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 12 luglio 1955, n. 158, e il D.P.R. n. 303/1956 concernente le norme generali per l'igiene sul lavoro, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 aprile 1956, n. 105.

98G0381

DECRETO 9 settembre 1998.

Elenco dei gas e delle miscele di gas appartenenti alla classe 2 dell'ADR, non elencati nominativamente, classificati sotto le rubriche collettive «Non altrimenti specificate - N.a.s.».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE
E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, con il quale è stato emanato il nuovo codice della strada;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, con il quale è stato emanato il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;

Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale è stato ratificato l'accordo europeo, relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR);

Visto il decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione in data 4 settembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 211 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 2 dicembre 1996, n. 282, relativo all'attuazione della direttiva 94/55/CE del Consiglio dell'Unione europea in data 21 novembre 1994, e relativi allegati *A* e *B*, che ne costituiscono parte integrante, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 319 del 21 dicembre 1994, concernente ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, relative al trasporto di merci pericolose su strada;

Visto il decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione in data 15 maggio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 114 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 4 giugno 1997, n. 128, relativo all'attuazione della direttiva 96/86/CE della Commissione dell'Unione europea in data 13 dicembre 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 335 del 24 dicembre 1996, che adegua al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE modificando e integrando taluni contenuti dei predetti allegati *A* e *B* della medesima direttiva 94/55/CE;

Visto l'art. 229 del citato nuovo codice della strada, che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti materie disciplinate dallo stesso codice;

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 12 settembre 1925, e successive serie di norme integrative, concernente i recipienti destinati al trasporto per ferrovia di gas compressi, liquefatti o disciolti;

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 22 luglio 1930, e successive serie di norme integrative, concernente i grandi recipienti destinati al trasporto per ferrovia di gas compressi, liquefatti o disciolti;

Visto il decreto ministeriale 5 giugno 1971, con il quale si applicano, ai recipienti di capacità fino a 1000 litri destinati al trasporto su strada ed ai recipienti di capacità superiore a 1000 litri montati su veicoli stradali, le prescrizioni contenute nei decreti ministeriali 12 settembre 1925 e 22 luglio 1930;

Riconosciuta l'opportunità di consentire il trasporto di alcuni gas e miscele di gas non elencati nominativamente nell'ADR, classificabili sotto le rubriche collettive «n.a.s.»;

Riconosciuta inoltre l'opportunità di dettare, per tali gas e miscele di gas, le relative disposizioni riguardanti, la classificazione, l'etichettatura, le pressioni di prova, i gradi di riempimenti, i materiali utilizzabili per la costruzione delle bombole, dei tubi, dei fusti a pressione e delle cisterne e le menzioni da riportare nella documentazione di trasporto;

Sentito il parere della commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi, liquefatti o disciolti, espressasi favorevolmente precisando, per tali gas e miscele di gas, le disposizioni di trasporto;

Decreta:

Art. 1.

È consentito il trasporto dei gas e delle miscele di gas non elencati nominativamente nell'ADR, classificabili sotto le rubriche collettive «n.a.s.», di cui agli allegati al presente decreto, alle condizioni e con le prescrizioni negli stessi precisate.

Roma, 9 settembre 1998

Il direttore generale: FERRARO

ALLEGATO I

Materia: Miscela al 50% in peso di pentafluoroetano (R 125) e il 50% in peso di 1,1,1-trifluoroetano (R 143a)

Classificazione: Classe 2, 2 A

Numero UN: 1078

Tipo: Gas refrigerante, n.a.s.

Etichetta di Pericolo: Modello n. 2

Numero d'identificazione del pericolo: 20

Numero d'identificazione della materia: 1078

Grado di riempimento: 0,85 kg/litro

Pressione di prova:

- bombole:	3,5 MPa (35 bar)
- tubi:	3,5 MPa (35 bar)
- fusti apressione:	3,5 MPa (35 bar)
- cisterne con diametro inferiore a 1,5 metri:	3,5 MPa (35 bar)
- cisterne con diametro superiore a 1,5 metri:	
- senza protezione calorifuga:	3,2 MPa (32 bar)
- con protezione calorifuga:	2,9 MPa (29 bar)

Accertamenti periodici: secondo le prescrizioni vigenti

Materiali utilizzabili per bombole, tubi, fusti a pressione e cisterne:

- **acciaio al carbonio tipo: FeE 265 KR - EU 120/83, FeE 310 KR - EU 120/83, FeE 345 KR - EU 120/83,**
- **acciaio inossidabile tipo: UNI X S CrN; 18 10, UNI X S CrNiMo 17 12, UNI X 2 CrNi 18 10, UNI X 2 CrNi 18 11;**
- **materiale ad alto contenuto di nichel tipo: Inconel Alloy 600, Inconel Alloy 825, Inconel Alloy B, Inconel Alloy C276.**

Menzione da riportare nel documento di trasporto:
1078 GAS REFRIGERANTE, N.A.S.
(Miscela al 50% in peso di pentafluoroetano e il 50% in peso di 1,1,1-trifluoroetano), 2, 2 A, ADR

ALLEGATO 2

Materia: Miscela al 50% in peso di difluorometano (R 32) e il 50% in peso di pentafluoroetano (R 125)

(Gas refrigerante R 410A)

Classificazione: Classe 2,2øA

Numero UN: 1078

Tipo: Gas refrigerante, n.a.s.

Etichetta di pericolo: Modello n. 2

Numero d'identificazione del pericolo: 20

Numero d'identificazione della materia: 1078

Grado di riempimento: 0,89 kg/litro

Pressione di prova:

- bombole:	4,6 MPa (46 bar)
- tubi:	4,6 MPa (46 bar)
- fusti a pressione:	4,6 MPa (46 bar)
- cisterne con diarnetro inferiore a 1,5 metri:	4,6 MPa (46 bar)
- cisterne con diametro superiore a 1,5 metri:	
- senza protezione calorifuga:	4,2 MPa (42 bar)
- con protezione calorifuga:	3,7 MPa (37 bar)

Accertamenti periodici: secondo le prescrizioni vigenti

Materiali utilizzabili per bombole, tubi, fusti a pressione e cisterne:

- **acciaio al carbonio tipo: FeE 265 KR - EU 120/83, FeE 310 KR - EU 120/83, FeE 345 KR - EU 120/83;**
- **acciaio inossidabile tipo: UNI X S CrNi 18 10, UNI X S CrNiMo 17 12, UNI X 2 CrNi 18 10, UNI X 2 CrNi 18 11;**
- **materiale ad alto contenuto di nichel tipo: Inconel Alloy 600, Inconel Alloy 825, Inconel Alloy B, Inconel Alloy C276.**

Menzione da riportare nel documento di trasporto:
1078 GAS REFRIGERANTE, N.A.S.
(miscela al 50% in peso di difluorometano e il 50% in peso di pentafluoroetano), 2, 2øA, ADR

ALLEGATO 3

Materia: Miscela al 23% in peso di difluorometano (R 32) con
il 25% in peso di pentafluoroetano (R 125) e
il 52% in peso di 1,1,1,2-tetrafluoroetano (R 134a)

Classificazione: Classe 2, 2 A

Numero UN: 1078

Tipo: Gas refrigerante, n.a.s.

Etichetta di pericolo: Modello n. 2

Numero d'identificazione del pericolo: 20

Numero d'identificazione della materia: 1078

Grado di riempimento: 0,97 kg/litro

Pressione di Prova:

- bombole:	3,3 MPa (33 bar)
- tubi:	3,3 MPa (33 bar)
- fusti apressione:	3,3 MPa (33 bar)
- cisterne con diaunetro inferiore a 1,5 metri:	3,3 MPa (33 bar)
- cisterne con diametro superiore a 1,5 metri:	
- senza protezione calorifuga:	3,0 MPa (30 bar)
- con protezione calorifuga:	2,7 MPa (27 bar)

Accertamenti periodici: secondo le prescrizioni vigenti

Materiali utilizzabili per bombole, tubi,
fusti a pressione e cisterne:
- acciaio al carbonio tipo: FeE 265 KR - EU 120/83,
  FeE 310 KR - EU 120/83,
  FeE 345 KR - EU 120/83;
- acciaio inossidabile tipo: UNI X 2 CrNi 18 10,
  UNI X 2 CrNiMO 17 12,
  UNI X 2 CrNi 18 10,
  UNI X 2 CrNi 18 11;
- materiale ad alto contenuto di nichel tipo: Inconel Alloy 600,
  Inconel Alloy 825,
  Inconel Alloy B,
  Inconel Alloy C276.

Menzione da riportare nel documento di trasporto:
1078 GAS REFRIGERANTE, N.A.S.
(miscela al 23% in peso di difluorometano con il 25% in peso di
pentafluoroetano e il 52% in peso di 1,1,1,2-tetrafluoroetano),
2, 2 A, ADR

ALLEGATO 4

Materia: Miscela al 44% in peso di pentafluoroetano (R 125) con il 52% in peso di 1,1,1-trifluoroetano (R 143a) e il 4% in peso di 1,1,1,2-tetrafluoroetano (R 134a)

Classificazione: Classe 2, 2 A

Numero UN: 1078

Tipo: Gas refrigerante, n.a.s.

Etichetta di pericolo: Modello n. 2

Numero d'identificazione del pericolo: 20

Numero d'identificazione della materia: 1078

Grado di riempimento: 0,85 kg/litro

Pressione di prova:
- bombole: 3,4 MPa (34 bar)
- tubi: 3,4 MPa (34 bar)
- fusti a pressione: 3,4 MPa (34 bar)
- cisterne con diametro inferiore a 1,5 metri: 3,4 MPa (34 bar)
- cisterne con diametro superiore a 1,5 metri:
- senza protezione calorifuga: 3,1 MPa (31 bar)
- con protezione calorifuga: 2,8 MPa (28 bar)

Accertamenti periodici: secondo le prescrizioni vigenti

Materiali utilizzabili per bombole, tubi, fusti a pressione e cisterne:
- acciaio al carbonio tipo: FeE 265 KR - EU 120/83, FeE 310 KR - EU 120/83, FeE 345 KR - EU 120/83;
- acciaio inossidabile tipo: UNI X 5 CrNi 18 10, UNI X 5 CrNiMo 17 12, UNI X 2 CrNi 18 10, UNI X 2 CrNi 18 11;
- materiale ad alto contenuto di nichel tipo: Inconel Alloy 600, Inconel Alloy 825, Inconel Alloy B, Inconel Alloy C276.

Menzione da riportare nel documento di trasporto:
1078 GAS REFRIGERANTE, N.A.S.
(miscela al 44% in peso di pentafluoroetano con il 52% in peso di 1,1,1-trifluoroetano e il 4% in peso di 1,1,1,2-tetrafluoroetano), 2, 2 A, ADR

ALLEGATO 5

Materia: Miscela al 50% in peso di monoclorodifluorometano (R 22) con il 47% in peso di 1-cloro-1,2,2,2-tetrafluoroetano (R 124) e il 3% in peso di n-butano (R 600)

Classificazione: Classe 2, 2 A

Numero UN: 1078

Tipo: Gas refrigerante, n.a.s.

Etichetta di pericolo: Modello n. 2

Numero d'identificazione del pericolo: 20

Numero d'identificazione della materia: 1078

Grado di riempimento: 1,06 kg/litro

Pressione di prova:

- bombole:	2,2 MPa (22 bar)
- tubi:	2,2 MPa (22 bar)
- fusti a pressione:	2,2 MPa (22 bar)
- cisterne con diametro inferiore a 1,5 metri:	2,2 MPa (22 bar)
- cisterne con diametro superiore a 1,5 metri:	
- senza protezione calorifuga:	2,0 MPa (20 bar)
- con protezione calorifuga:	1,8 MPa (18 bar)

Accertamenti Periodici: secondo le prescrizioni vigenti

Materiali utilizzabili per bombole tubi fusti a pressione e cisterne:

- acciaio al carbonio tipo: FeE 265 KR - EU 120/83, FeE 310 KR - EU 120/83, FeE 345 KR - EU 120/83;
- acciaio inossidabile tipo: UNI X 5 CrNi 18 10, UNI X 5 CrNiMo 17 12, UNI X 2 CrNi 18 10, UNI X 2CrNi 1811;
- materiale ad alto contenuto di nichel tipo: Inconel Alloy 600, Inconel Alloy 825, Inconel Alloy B, Inconel Alloy C276.

Menzione da riPortare nel documento di trasporto:
1078 GAS REFRIGERANTE, N.A.S.
(miscela al 50% in peso di monoclorodifluorometano con il 47% in peso di 1-cloro-1,2,2,2-tetrafluoroetano e il 3% in peso di n-butano), 2, 2 A, ADR

ALLEGATO 6

Materia: Miscela al 58,7% in peso di 1,1,1,2-tetrafluoroetano (R 134a) con il 39,2% in peso di 1-cloro-1,2,2,2-tetrafluoroetano (R 124) e il 2,1% in peso di n-butano (R 600)

Classificazione: Classe 2, 2 A

Numero UN: 1078

Tipo: Gas refrigerante, n.a.s.

Etichetta di pericolo: Modello n. 2

Numero d'identificazione del pericolo: 20

Numero d'identificazione della materia: 1078

Grado di riempimento: 1,06 kg/litro

Pressione di prova:

- bombole:	1,8 MPa (18 bar)
- tubi:	1,8 MPa (18 bar)
- fusti a pressione:	1,8 MPa (18 bar)
- cisterne con diametro inferiore a 1,5 metri:	1,8 MPa (18 bar)
- cisterne con diametro superiore a 1,5 metri:	
- senza protezione calorifuga:	1,6 MPa (16 bar)
- con protezione calorifuga:	1,4 MPa (14 bar)

Accertamenti periodici: secondo le prescrizioni vigenti

Materiali utilizzabili per bombole, tubi, fusti a pressione e cisterne:

- acciaio al carbonio tipo: FeE 265 KR - EU 120/83, FeE 310 KR - EU 120/83, FeE 345 KR - EU 120/83;

acciaio inossidabile tipo: UNI X 5 CrNi 18 10, UNI X 5 CrNiMo 17 12, UNI X 2 CrNi 18 10, UNI X 2 CrNi 18 11;

- materiale ad alto contenuto di nichel tipo: Inconel Alloy 600, Inconel Alloy 825, Inconel Alloy B, Inconel Alloy C276.

Menzione da riportare nel documento di trasporto:
1078 GAS REFRIGERANTE, N.A.S.
(miscela al 58,7% in peso di 1,1,1,2-tetrafluoroetano con il 39,2% in peso di 1-cloro-1,2,2,2-tetrafluoroetano e il 2,1% in peso di n-butano), 2, 2 A, ADR

ALLEGATO 7

Materia: Miscela al 50,1% in peso di monoclorodifluorometano (R 22) con il 41,9% in peso di pentafluoroetano (R 125), il 6% in peso di 1,1,1-trifluoroetano (R 134a) e il 2% in peso di propano (R 290)

Classificazione: Classe 2, 2 A

Numero UN: 1078

Tipo: Gas refrigerante, n.a.s.

Etichetta di pericolo: Modello n. 2

Numero d'identificazione del pericolo: 20

Numero d'identificazione della materia: 1078

Grado di riempimento: 0,96 kg/litro

Pressione di prova:

- bomboie:	3,3 MPa (33 bar)
- tubi:	3,3 MPa (33 bar)
- fusti a pressione:	3,3 MPa (33 bar)
- cisterne con diametro inferiore a 1,5 metri:	3,3 MPa (33 bar)
- cisterne con diametro superiore a 1,5 metri:	
- senza protezione calorifuga:	3,0 MPa (30 bar)
- con protezione calorifuga:	2,7 MPa (27 bar)

Accertamenti periodici: secondo le prescrizioni vigenti

Materiali utilizzabili per bombole, tubi, fusti a pressione e cisterne:

- acciaio al carbonio tipo: FeE 265 KR - EU 120/83, FeE 310 KR - EU 120/83, FeE 345 KR - EU 120/83;
- acciaio inossidabile tipo: UNI X 5 CrNi 18 10, UNI X 5 CrNiMO 17 12, UNI X 2 CrNi 18 10, UNI X 2 CrNi 18 11;
- materiale ad alto contenuto di nichel tipo: Inconel Alloy 600, Inconel Alloy 825, Inconel Alloy B, Inconel Alloy C276.

Menzione da riportare nel documento di trasporto:
1078 GAS REFRIGERANTE, N.A.S.
(miscela al 50,1% in peso di monoclorodifluorometano con il 41,9% in peso di pentafluoroetano, il 6% in peso di 1,1,1-trifluoroetano e il 2% in peso di propano), 2, 2 A, ADR

ALLEGATO 8

Materia: Miscela al 40-50% in peso di monoclorodifluorometano (R 22) e al 60-50% in peso di 1-cloro-1,1-difluoroetano (R 142b)

Classificazione: Classe 2, 2 A

Numero UN: 3163

Tipo: Gas liquefatto, n.a.s.

Etichetta di pericolo: Modello n. 2

Numero d'identificazione del pericolo: 20

Numero d'identificazione della materia: 3163

Grado di riempimento: 1,01 kg/litro

Pressione di prova:
- **bombole: 2,0 MPa (20 bar)**
- **tubi: 2,0 MPa (20 bar)**
- **fusti a pressione: 2,0 MPa (20 bar)**
- **cisterne con diametro inferiore a 1,5 metri: 2,0 MPa (20 bar)**
- **cisterne con diametro superiore a 1,5 metri:**
- **senzaprotezione calorifuga: 1,8 MPa (18 bar)**
- **con protezione calorifuga: 1,6 MPa (16 bar)**

Accertamenti periodici: secondo le prescrizioni vigenti

Materiali utilizzabili Per bombole, tubi, fusti a pressione e cisterne:
- **acciaio al carbonio tipo: FeE 265 KR - EU 120/83, FeE 310 KR - EU 120/83, FeE 345 KR - EU 120/83;**
- **acciaio inossidabile tipo: UNI X 5 CrNi 18 10, UNI X 5 CrNiMO 17 12, UNI X 2 CrNi 18 10, UNI X 2 CrNi 18 11;**
- **materiale ad alto contenuto di nichel tipo: Inconel Alloy 600, Inconel Alloy 825, Inconel Alloy B, Inconel Alloy C276.**

Menzione da riportare nel documento di trasporto:
3163 GAS LIQUEFATTO, N.A.S.
(Miscela al 40-50% in peso di monoclorodifluorometano e al 60-50% in peso di 1-cloro-1,1-difluoroetano), 2, 2 A, ADR

ALLEGATO 9

Materia: Fluoruro di bromodifluoroacetile

Classificazione: Classe 2,2 T

Numero UN: 3162

TiPO: Gas liquefatto tossico, n.a.s.

Etichetta di Pericolo: Modello n. 6.1

Grado di riempimento: 1,61 kg/litro

Pressione di prova:
- bombole: 1,0 MPa (10 bar)

- tubi: 1,0 MPa (10 bar)
- fusti a pressione: 1,0 MPa (10 bar)

Accertamenti periodici: secondo le prescrizioni vigenti

Materiali utilizzabili per bombole. tubi e fusti a pressione:
- acciaio al carbonio tipo: FeE 265 KR - EU 120/83,
FeE 310 KR - EU 120/83,
FeE 345 KR - EU 120/83;
- acciaio inossidabile tipo: UNI X 5 CrNi 18 10,
UNI X 5 CrNiMo 17 12,
UNI X 2 CrNi 18 10,
UNI X 2 CrNi 18 11;
- materiale ad alto contenuto di nichel tipo: Inconel Alloy 600,
Inconel Alloy 825,
Inconel Alloy B,
Inconel Alloy C276.

Menzione da riportare nel documento di trasporto:
3162 GAS LIQUEFATTO TOSSICO, N.A.S.
(Fluoruro di bromodifluoroacetile), 2, 2 T, ADR

ALLEGATO 10

Materia: Perfluorobutadiene

Classificazione: Classe 2, 2 TF

Numero UN: 3160

Tipo: Gas liquefatto tossico, infiammabile, n.a.s.

Etichetta di pericolo: Modello n. 6.1 + 3

Grado di riempimento: 1,24 kg/litro

Pressione di prova:
- bombole: 1,0 MPa (10 bar)
- tubi: 1,0 MPa (10 bar)
- fusti a pressione: 1,0 MPa (10 bar)

Accertamenti periodici: secondo le prescrizioni vigenti

Materiali utilizzabili per bombole, tubi e fusti a pressione:
- acciaio al carbonio tipo: FeE 265 KR - EU 120/83,
FeE 310 KR - EU 120/83,
FeE 345 KR - EU 120/83;
- acciaio inossidabile tipo: UNI X 5 CrNi 18 10,
UNI X 5 CrNiMo 17 12,
UNI X 2 CrNi 18 10,
UNI X 2 CrNi 18 11;
- materiale ad alto contenuto di nichel tipo: Inconel Alloy 600,
Inconel Alloy 825,

Inconel Alloy B,
Inconel Alloy C276.

Menzione da riportare nel documento di trasporto:
3160 GAS LIQUEFATTO TOSSICO, INFIAMMABILE, N.A.S.
(Perfluorobutadiene), 2, 2 TF, ADR

98A8374

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 21 settembre 1998.

Modalità di rimborso anticipato dei titoli di debito pubblico e delle frazioni di capitale di importo inferiore a cinque milioni di capitale nominale.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 17 dicembre 1997, n. 433, recante la delega al Governo per l'introduzione dell'euro, e in particolare l'art. 10, riguardante la dematerializzazione degli strumenti finanziari pubblici e privati;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, emanato in applicazione della delega di cui alla legge 17 dicembre 1997, n. 433, e in particolare l'art. 41, che dispone il rimborso anticipato di titoli appartenenti a prestiti vigenti emessi dal Tesoro di importo inferiore a lire cinque milioni, nonché delle frazioni di capitale inferiori a tale cifra;

Vista la legge 27 ottobre 1993, n. 432, che istituisce il Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, come modificata dall'art. 1 del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, convertito, senza modificazioni, dalla legge 6 marzo 1996, n. 110, che istituisce presso la Banca d'Italia un conto denominato «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato»;

Visti i commi 1, 2 e 5 dell'art. 41 del menzionato decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, che prevedono il rimborso anticipato al prezzo di mercato di titoli al portatore e nominativi, non vincolati per cauzione, appartenenti a prestiti vigenti emessi dal Tesoro, di importo inferiore a lire cinque milioni e delle frazioni di capitale inferiori a cinque milioni, tramite il «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato» di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero secondo le procedure in essere per le operazioni di rimborso del debito pubblico, qualora i titoli medesimi siano sottoposti a vincolo cauzionale;

Visto l'art. 34 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, riguardante il trattamento dei vincoli su strumenti finanziari;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998 e bilancio pluriennale per il triennio 1998-2000;

Visto il decreto 31 luglio 1998 del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 7 agosto 1998, recante «Modalità di applicazione delle disposizioni sulla dematerializzazione dei titoli di Stato»;

Sentito il Comitato consultivo di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 432/1993;

Decreta:

SEZIONE I

Disposizioni di carattere generale riguardanti i rimborsi anticipati

Art. 1.

1. I titoli al portatore e nominativi di importo inferiore a cinque milioni di capitale nominale e le frazioni di capitale inferiori a cinque milioni relative a titoli nominativi di importo superiore a cinque milioni di capitale nominale dei prestiti elencati nell'allegato *A,* sono rimborsati anticipatamente il 1° dicembre 1998, anche se rappresentati da iscrizioni contabili, con il pagamento degli eventuali dietimi maturati fino a tale data sulla semestralità di interessi in corso.

2. Il rimborso di cui al comma precedente viene eseguito al prezzo ufficiale registrato sul mercato telematico delle obbligazioni (MOT) del 26 novembre 1998. La Banca d'Italia provvede, al riguardo, a diramare apposito comunicato.

3. Il prezzo fissato per ogni titolo rimarrà identico indipendentemente dalla data di effettiva richiesta di rimborso anticipato.

Art. 2.

1. I titoli di cui all'articolo precedente cessano di fruttare interessi dal 1° dicembre 1998.

SEZIONE II

Rimborso anticipato mediante l'utilizzo delle disponibilità del «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato»

Art. 3.

1. Il rimborso anticipato dei titoli emessi dal Tesoro di cui al precedente art. 1, purché non sottoposti a vincolo cauzionale, viene eseguito dalla Banca d'Italia mediante l'utilizzo delle disponibilità del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di seguito denominato «Fondo».

2. La Banca d'Italia è autorizzata a prelevare dal «Fondo» le somme corrispondenti al costo delle operazioni di rimborso anticipato dei titoli, comprensivo della provvigione di cui al successivo comma 3 e degli eventuali dietimi di interesse per i titoli di cui all'art. 1 del presente decreto.

3. I rapporti tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di seguito denominato Ministero del tesoro, e la Banca d'Italia, conseguenti alle operazioni di rimborso anticipato, saranno regolati, per quanto applicabile, dalla convenzione stipulata in data 8 agosto 1994. La provvigione prevista in detta convenzione, riconosciuta alla Banca d'Italia a rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso, è ridotta allo 0,015% del capitale nominale dei titoli rimborsati anticipatamente.

Art. 4.

1. La Banca d'Italia, nell'ambito del sistema dei conti in titoli gestito rimborsa le iscrizioni contabili di cui all'art. 1 direttamente ai depositanti per i titoli di pertinenza dei medesimi e sulla base delle dichiarazioni presentate dagli intermediari, secondo lo schema di cui all'allegato *B,* per i titoli di pertinenza della clientela degli intermediari stessi.

2. Le frazioni di capitale inferiori a cinque milioni, ricomprese in titoli nominativi di importo complessivo superiore a cinque milioni, purché i titoli non siano sottoposti a vincolo cauzionale, sono rimborsate dalla Banca d'Italia esclusivamente per il tramite di un intermediario di cui all'art. 30 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, sul cui conto accentrato verrà scritturato il valore complessivo del titolo, detratta la frazione di capitale rimborsata. I titoli della specie sono rendicontati al Dipartimento del tesoro previa annotazione sul titolo stesso della frazione rimborsata.

Art. 5.

1. Nel caso in cui i titoli rimborsati anticipatamente siano certificati di credito del Tesoro, la Banca d'Italia provvede al loro annullamento e li invia, unitamente alle dichiarazioni di cui al precedente art. 4, comma 1, al Dipartimento del tesoro in uno con l'elenco dei titoli estinti, entro un mese dalla data del rimborso anticipato.

2. Nel caso in cui i titoli rimborsati anticipatamente siano buoni del Tesoro poliennali, la Banca d'Italia, unitamente alle dichiarazioni di cui al precedente art. 4, comma 1, li consegna, previo annullamento, alle sezioni di tesoreria provinciale che li inviano entro un mese dalla data del rimborso anticipato al Dipartimento del tesoro, unitamente con l'elenco dei titoli estinti, indicati per serie e per taglio.

Art. 6.

1. Una volta completate le operazioni di rimborso anticipato, sono accertati, con apposito decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, la specie e gli importi dei titoli effettivamente rimborsati ed annullati, ivi comprese le frazioni di capitale, nonché l'ammontare residuo dei prestiti in essere.

2. I titoli rimborsati con le modalità indicate nei precedenti articoli dovranno essere rendicontati al Dipartimento del tesoro - Direzione seconda, che provvederà:

a) a ridurre la consistenza del debito per l'ammontare corrispondente al valore nominale dei rimborsi effettuati;

b) ad apportare le conseguenti modifiche ai capitoli di bilancio corrispondenti;

c) a quanto occorre per la custodia e per la distruzione dei titoli rimborsati, delle relative cedole ad essi unite e delle dichiarazioni di cui all'art. 4, osservando le stesse modalità adottate per i titoli venuti a regolare scadenza.

3. Tutti gli atti comunque riguardanti i rimborsi anticipati dei titoli di cui alla presente sezione, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative al rimborso anticipato dei titoli stessi e al loro annullamento, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

SEZIONE III

Rimborso anticipato secondo le ordinarie procedure di debito pubblico

Art. 7.

1. Il rimborso dei titoli nominativi, appartenenti a prestiti vigenti, di importo inferiore a cinque milioni di capitale nominale, sottoposti a vincolo cauzionale, anche se rappresentati da iscrizioni contabili, viene disposto dal Dipartimento del tesoro - Direzione seconda, previo accertamento della regolarità della prescritta documentazione.

2. Con le modalità di cui al precedente comma si provvede al rimborso delle frazioni di capitale inferiori a cinque milioni relative a titoli nominativi d'importo superiore a cinque milioni di capitale nominale, sottoposti a vincolo cauzionale, anche se rappresentati da iscrizioni contabili. Il residuo capitale di cinque milioni o multiplo di tale cifra viene immesso nella gestione accentrata della Banca d'Italia, ferma restando l'apertura di un conto di deposito vincolato e intestato come il titolo presso un intermediario finanziario.

3. Il rimborso di cui ai precedenti commi 1 e 2 può essere effettuato anche dietro presentazione di una dichiarazione dell'intermediario finanziario attestante che il vincolo e l'intestazione risultanti sui titoli stessi sono stati riportati integralmente in un conto di deposito vincolato; in base a tale dichiarazione, il Dipartimento del tesoro provvede al rimborso anticipato dei titoli inferiori a cinque milioni oppure della frazione di quelli di importo superiore a cinque milioni di capitale nominale. In quest'ultimo caso, il residuo capitale di cinque milioni o multiplo di tale cifra viene trasformato in iscrizione contabile presso la gestione accentrata della Banca d'Italia sul conto dell'intermediario designato.

4. Il rimborso di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo avverrà con le procedure previste per le ordinarie operazioni sui titoli di debito pubblico.

Il presente decreto è trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di bilancio per i servizi del debito pubblico e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 settembre 1998

Il Ministro: CIAMPI

Allegato A

ELENCO DEI PRESTITI AVENTI TITOLI CON CAPITALE INFERIORE A L. 5.000.000 E/O CERTIFICATI NOMINATIVI CON FRAZIONI DI CAPITALE INFERIORI A L. 5.000.000

PRESTITO			CODICE
B.T.P.	9,50%	01-02-96/1999	36747
B.T.P.	8,50%	01-04-94/1999	36683
B.T.P.	12,00%	18-05-92/1999	36607
B.T.P.	8,50%	01-08-94/1999	36692
B.T.P.	7,50%	01-10-96/1999	36777
B.T.P.	9,50%	01-12-94/1999	36708
B.T.P.	6,00%	01-01-97/2000	it000036851
B.T.P.	10,50%	01-04-95/2000	36716
B.T.P.	6,00%	15-05-97/2000	it0001119509
B.T.P.	10,50%	15-07-95/2000	36728
B.T.P.	5,50%	15-09-97/2000	it0001156386
B.T.P.	10,50%	01-11-95/2000	36741
B.T.P.	5,00%	15-01-98/2001	it0001195491
B.T.P.	9,50%	01-02-96/2001	36748
B.T.P.	12,50%	01-03-91/2001	12677
B.T.P.	4,50%	15-04-98/2001	it0001220851
B.T.P.	9,50%	01-05-96/2001	36761
B.T.P.	12,00%	01-06-91/2001	12679
B.T.P.	4,50%	01-07-98/2001	it0001239588
B.T.P.	12,00%	01-09-91/2001	12683
B.T.P.	7,75%	15-09-96/2001	36778
B.T.P.	12,00%	01-01-92/2002	12687
B.T.P.	6,25%	01-01-97/2002	it0000367844
B.T.P.	6,25%	01-03-97/2002	it0001096491
B.T.P.	12,00%	01-05-92/2002	36605
B.T.P.	5,75%	01-05-97/2002	it0001124251
B.T.P.	12,00%	01-09-92/2002	36614
B.T.P.	5,00%	15-09-97/2002	it0001156394
B.T.P.	11,50%	01-01-93/2003	36623
B.T.P.	4,75%	15-02-98/2003	it0001206066
B.T.P.	11,00%	01-03-93/2003	36632
B.T.P.	4,50%	01-05-98/2003	it0001224283
B.T.P.	10,00%	01-06-93/2003	36642
B.T.P.	9,00%	15-07-98/2003	it0001244638
B.T.P.	8,50%	01-08-93/2003	36651
B.T.P.	8,50%	01-10-93/2003	36660
B.T.P.	8,50%	01-01-94/2004	36676
B.T.P.	9,50%	01-04-94/2004	36684
B.T.P.	10,50%	01-08-94/2004	36693
B.T.P.	10,50%	01-01-95/2005	36709
B.T.P.	9,50%	01-04-95/2005	36717
B.T.P.	8,75%	01-09-95/2005	36731
B.T.P.	7,75%	01-02-96/2006	36749
B.T.P.	6,75%	01-07-96/2006	36768
B.T.P.	6,00%	01-11-96/2006	36781
B.T.P.	5,00%	01-02-97/2007	it0001086559
B.T.P.	9,00%	01-07-97/2007	it0001132098
B.T.P.	6,50%	01-11-97/2007	it0001170007
B.T.P.	9,00%	01-07-97/2008	it0001224309
B.T.P.	6,50%	01-11-97/2023	36665
B.T.P.	6,50%	01-05-98/2027	it0001174611
C.C.T.		01-01-95/2003	36729
C.C.T.		01-01-96/2006	36742
C.C.T.		01-01-96/2006	36759

ALLEGATO *B*

Alla Banca d'Italia
Filiale di ....

DICHIARAZIONE

Con riferimento all'art. 41 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, e al decreto 21 settembre 1998 del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che dispongono il rimborso anticipato a partire dalla data del 1° dicembre 1998 del prestito .... (cod. ISIN ....), questo ente dichiara che in data .... provvederà a rimborsare alla propria clientela le iscrizioni contabili, o frazioni di esse, inferiori a 5 milioni per un ammontare nominale complessivo di lire ....

In relazione a ciò codesta Banca d'Italia è autorizzata a ridurre il conto titoli ....
in essere presso la filiale di .... di un pari ammontare nominale e a riconoscere sul conto in lire .... l'importo corrispondente al controvalore dei titoli rimborsati anticipatamente.

Questo ente dichiara di sollevare la Banca d'Italia da ogni responsabilità per erronei rimborsi dovuti a errori o a inesattezze nella presente dichiarazione. In tal caso la Banca d'Italia è autorizzata a recuperare le somme erroneamente rimborsate a valere sul conto di gestione di questo ente in essere presso codesto Istituto.

In fede
(firma dei legali rappresentanti)

....

..........................., li ....

98A8411

DECRETO 22 settembre 1998.

Modalità di rimborso di titoli di Stato nominativi appartenenti a prestiti scaduti.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 17 dicembre 1997, n. 433, recante la delega del Governo per l'introduzione dell'euro, e in particolare l'art. 10, riguardante la dematerializzazione degli strumenti finanziari pubblici e privati;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, emanato in applicazione della delega di cui alla legge 17 dicembre 1997, n. 433, e in particolare l'art. 46, che autorizza il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ad emanare disposizioni di adeguamento delle modalità dei pagamenti sui titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998 e bilancio pluriennale per il triennio 1998-2000;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 31 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 7 agosto 1998, recante: «Modalità di applicazione delle disposizioni sulla dematerializzazione dei titoli di Stato»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 21 settembre 1998 riguardante, fra l'altro, il rimborso anticipato, in data 1° dicembre 1998, dei titoli di importo inferiore a lire cinque milioni di capitale nominale;

Visto l'art. 34 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, riguardante il trattamento dei vincoli sugli strumenti finanziari;

Decreta:

Art. 1.

1. Il capitale dei titoli nominativi non vincolati per cauzione, di importo inferiore a lire cinque milioni, appartenenti a prestiti scaduti alla data del 1° dicembre 1998, verrà corrisposto, se non prescritto, direttamente dalla Banca d'Italia all'esibitore, previo accertamento dell'identità dello stesso, senza ulteriori documentazioni e formalità.

Art. 2.

1. Il rimborso dei titoli nominativi di importo pari o superiore a lire cinque milioni di capitale nominale, comunque intestati o vincolati, può essere disposto dal Dipartimento del tesoro - Direzione seconda, senza la prescritta documentazione, su presentazione di apposita dichiarazione di un intermediario finanziario attestante l'apertura di un conto di deposito, intestato e vincolato come il titolo.

2. Le modalità di rimborso di cui al precedente comma 1 si applicano anche ai titoli nominativi di importo inferiore a lire cinque milioni di capitale nominale vincolati per cauzione, scaduti e non prescritti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto, trasmesso per il visto all'ufficio centrale di bilancio per i servizi del debito pubblico e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione.

Roma, 22 settembre 1998

Il Ministro: CIAMPI

98A8412

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 21 settembre 1998.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del registro atti pubblici di Roma.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER IL LAZIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Viste la nota n. 1081 del 31 luglio 1998, con la quale l'ufficio del registro atti pubblici di Roma ha richiesto, per il giorno 30 luglio 1998, l'emanazione del decreto di irregolare funzionamento, in considerazione del fatto che sessantotto unità di personale si sono assentate dall'ufficio in quanto incaricate della sorveglianza al concorso pubblico a quarantaquattro posti di collaboratore tributario;

Visto il decreto direttoriale n. 7998/U.D.G. del 10 ottobre 1997, con il quale il direttore generale del Dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali delle entrate ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate territorialmente dipendenti;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del registro atti pubblici di Roma nel giorno 30 luglio 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 settembre 1998

Il direttore regionale: BUSA

98A8413

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 5 giugno 1998.

Ulteriore modificazione all'allegato 1 al decreto 19 luglio 1993 recante modificazioni al decreto ministeriale 14 febbraio 1991 concernente determinazione delle tariffe e dei diritti spettanti al Ministero della sanità, all'Istituto superiore di sanità e all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro, per prestazioni rese a richiesta e ad utilità dei soggetti interessati.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo n. 92 del 3 marzo 1993, che recepisce la direttiva n. 90/220/CEE in materia di emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati;

Visto l'art. 20 del suddetto decreto legislativo che fa obbligo al Ministero della sanità di fissare le tariffe e le modalità relative alle prestazioni fornite dal Ministero stesso per l'effettuazione di ispezioni e controlli, per l'espletamento dell'istruttoria e per la verifica delle notifiche, comprese quelle relative all'immissione sul mercato dei prodotti contenenti organismi geneticamente modificati, nonché per il funzionamento della commissione interministeriale di coordinamento;

Visto il decreto ministeriale del 20 maggio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 10 agosto 1993, con cui sono state determinate le tariffe per le attività sopra indicate;

Visto il regolamento CEE n. 258/97 del 27 gennaio 1997 che sottopone tutti i nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari, prima dell'immissione in commercio, a notifica da presentarsi a cura del richiedente nello Stato in cui si intende commercializzare per la prima volta il prodotto o l'ingrediente alimentare;

Visto il decreto ministeriale del 2 marzo 1998, con cui è stata costituita una apposita commissione interministeriale per la valutazione delle suddette notifiche, presso il Dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria;

Visto l'art. 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, che prevede che per tutte le prestazioni rese dal Ministero della sanità a richiesta ed utilità dei soggetti interessati debbano essere fissate le relative tariffe;

Visto il decreto ministeriale 19 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 24 luglio 1993, con cui sono state determinate le tariffe per le prestazioni sopra indicate;

Ritenuto di dover determinare la tariffa per l'immissione in commercio dei nuovi prodotti e nuovi ingredienti alimentari di cui al regolamento n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Decreta:

Art. 1.

Al decreto del Ministro della sanità 19 luglio 1993, all'allegato 1 - settore alimenti e bevande, dopo il punto 9 è aggiunto il seguente punto:

10. Esame delle notifiche presentate per l'immissione in commercio di nuovi prodotti e di nuovi ingredienti alimentari: L. 6.000.000.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 5 giugno 1998

Il Ministro: BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1998
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 18

98A8384

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 9 settembre 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Co.M.A.P.A. - Consorzio metalmeccanici artigiani della provincia di Ancona - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Ancona.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ANCONA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV/6;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato centrale per le cooperative nella riunione del 23 luglio 1998;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, senza nomina di commissario liquidatore:

1) società cooperativa «Co.M.A.P.A. - Consorzio metalmeccanici artigiani della provincia di Ancona - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Ancona, costituita per rogito notaio Antonia De Luca in data 10 luglio 1976, repertorio n. 83423, registro sociale n. 7061, tribunale di Ancona, B.U.S.C. n. 1559/147597.

Ancona, 9 settembre 1998

Il direttore: PERRUCCI

98A8375

DECRETO 10 settembre 1998.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Quotidiano donna società cooperativa a r.l.», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Considerato che dalle risultanze del verbale ispettivo del 15 febbraio 1996, eseguito dalla Lega nazionale cooperative e mutue nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Quotidiano donna società cooperativa a r.l.», con sede in Roma, la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci di esercizio;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di produzione e lavoro «Quotidiano donna società cooperativa a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito notaio dott. Edmondo Millozza in data 14 febbraio 1979, repertorio n. 71984, registro società n. 1103/79, tribunale di Roma, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Art. 2.

La dott.ssa Maria Tesone, nata a Roma il 18 aprile 1961 e residente in Roma, via Gorgona n. 48 è nominata commissario liquidatore della predetta cooperativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 settembre 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A8414

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE SICILIA

DECRETO ASSESSORIALE 12 maggio 1998.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'Alta valle dell'Anapo, ricadente nei comuni di Buccheri, Buscemi, Carlentini, Cassaro, Ferla, Palazzolo Acreide e Sortino.

L'ASSESSORE
PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo statuto della regione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della regione siciliana, approvato con decreto del presidente della regione 28 febbraio 1979, n. 70:

Vista la legge regionale 1° agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Visto il decreto n. 5007 del 7 gennaio 1995 parzialmente modificato con decreto n. 6365 del 12 maggio 1995, con il quale si è ricostituita per il quadriennio 1995-99 la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Siracusa;

Visti i verbali del 18 aprile 1996, 30 maggio 1996, 11 giugno 1996, 27 giugno 1996 e del 7 ottobre 1996, pubblicati all'albo pretorio dei comuni di Buccheri (dal 7 gennaio 1997 al 7 aprile 1997), Buscemi (dal 1° aprile 1997 al 1° luglio 1997), Carlentini (dal 17 settembre 1997), Cassaro (dal 30 dicembre 1996 al 30 marzo 1997), Ferla (dal 2 gennaio 1997 al 2 aprile 1997), Palazzolo Acreide (dal 10 gennaio 1997 al 10 aprile 1997), Sortino (dal 3 gennaio 1997), attraverso i quali la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Siracusa ha proposto di dichiarare il notevole interesse paesaggistico dell'area della valle dell'Anapo, classificandola «territorio di notevole interesse paesaggistico»;

Visto il decreto n. 5475 del 24 marzo 1994, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 22 del 7 maggio 1994, con il quale è stato imposto un vincolo di immodificabilità temporanea, ex art. 5, legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, sulle aree dell'Alto Vulcanico monte S. Venere, adesso incluse nel perimetro della presente proposta;

Vista la nota n. 2127 del 13 maggio 1997, con la quale, il Ministero delle finanze ha attestato che nell'area oggetto della proposta di vincolo paesaggistico non esistono zone che interessano aziende patrimoniali dello Stato, nonché località riconosciute come stazioni di soggiorno di cui all'art. 13 della legge n. 1497 del 1939;

Considerato che la valle dell'Anapo va necessariamente tutelata per evitare trasformazioni tali che potrebbero far venire meno, in maniera irreversibile, le caratteristiche proprie di questo territorio.

È stato effettuato l'esame, presso la Sezione beni paesaggistici, architettonici ed urbanistici della Soprintendenza di Siracusa, dei piani regolatori dei centri urbani inclusi nella proposta di vincolo al fine di garantirne l'eventuale espansione edilizia o produttiva.

Il centro urbano di Palazzolo, poiché ben tutelato da un piano regolatore generale e da uno studio di piano particolareggiato del centro storico, verrà escluso dalla proposta, comprendendo invece il cimitero poiché ricco di significativi elementi architettonici e storici da salvaguardare.

Per quanto concerne altri centri rientranti nella zona da sottoporre a vincolo, Ferla è in possesso di uno strumento urbanistico mentre invece Cassaro e Buscemi ne sono privi.

Il perimetro proposto comprende a nord il monte S. Venere (m 869) inseribile sia come bellezza individua che panoramica, nonché sottoposto a vincolo biennale di immodificabilità ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 15/91.

Obiettivo del presente vincolo è quello di sottoporre a tutela, secondo la normativa paesaggistica, la sorgente e l'alto corso del fiume, a completamento delle misure di salvaguardia già apposte su elementi del tutto identici.

Nel tener conto dei problemi economici e sociali dei centri urbani che gravitano nella zona da sottoporre a vincolo si è cercato di trovare una soluzione di compromesso tra le esigenze di tutela del territorio e quella di sviluppo economico e sociale della zona.

Particolare considerazione è stata rivolta alle attività produttive di cava, in quanto, una volta scaduta nell'anno 2002 l'autorizzazione all'apertura delle cave, se la zona sarà tutta sottoposta a vincolo ai sensi della legge n. 1497/1939, quella attività, ai sensi della legge regionale n. 24/91, non potrà più essere rinnovata con gravi conseguenze dal punto di vista economico ed occupazionale.

A tal fine si è provveduto a verificare quale sia l'attività produttiva effettivamente svolta dalle cave esistenti nella zona e quali siano i processi produttivi in atto, anche se l'estensione del territorio oggetto del presente vincolo e la sua natura giuridica di atto generale non consentono di attenzionare aspetti troppo particolari.

La relazione tecnico-scientifica chiarisce il perché della necessità di tutelare la zona, anche perché accompagnata da specifiche osservazioni tematiche relative ai singoli aspetti: geologico, archeologico, urbanistico-territoriale, ecc.

Il vincolo della legge n. 1497/1939, d'altra parte, non prescrive divieti assoluti ma cerca di dare delle prescrizioni per la tutela dei valori paesaggistici dell'area da vincolare.

Scopo del vincolo è quello di tutelare l'Alta valle dell'Anapo ed il suo bacino imbrifero, allargandolo fino a comprendere monte S. Venere ed il torrente Calcinara, allo scopo di evitare che l'area subisca stravolgimenti tali da compromettere le valenze paesistiche della zona.

Il vincolo abbraccia una vasta area che comprende anche quattro centri urbani e, quindi, si è provveduto ad individuare i criteri di scelta delle aree urbane da inserire nel vincolo ed i criteri da utilizzare per la perimetrazione, anche in considerazione del fatto che bisogna scegliere dei capisaldi certi visto che in questa area corre il limite tra le due provincie di Siracusa e Ragusa.

Alla luce di un'attenta analisi del territorio e degli strumenti urbanistici già vigenti o *in itinere,* si sono estrapolati dal vincolo i centri urbani di Palazzolo Acreide e Ferla, e le loro periferie, per i quali sarebbe auspicabile che venisse proposto un vincolo *ad hoc* come è stato fatto per Buscemi (decreto n. 7102 del 15 ottobre 1997).

Invece, in assenza di un piano di sviluppo territoriale di coordinamento e di uno studio demografico del territorio o di geografia antropica, ponendosi anche il problema della salvaguardia degli ambiti urbani, si è scelto di includere nel vincolo il centro urbano di Cassaro.

Infatti, per Buscemi esiste il vincolo paesaggistico, per Palazzolo Acreide e Ferla risulta già vigente il piano regolatore generale, per Cassaro esiste solo il piano di fabbricazione mentre il piano regolatore generale è ancora in itinere e, quindi, l'inclusione di tale area urbana nel vincolo paesaggistico ha un senso, in quanto è più esposta a processi, già in atto, di cambiamento radicale repentini che tendono a stravolgere la struttura urbanistica esistente.

Cassaro risulta, così, meno tutelata rispetto agli altri centri e, proprio per questo, la sua inclusione nel vincolo si rende necessaria, al fine di evitare che la struttura urbanistica venga sovvertita totalmente con la demolizione delle costruzioni già esistenti per crearne delle nuove, destinate ad una presunta vocazione turistica della zona che di fatto non corrisponde alla realtà dei luoghi.

Ciò nel rispetto delle esigenze di espansione dei centri urbani e di quelle di tutela e di controllo del territorio, evitando che lo stesso venga alterato.

Considerato che l'area per la quale si propone l'imposizione del vincolo è una delle più suggestive dal punto di vista paesaggistico ed è molto ricca anche di elementi archeologici, geologici e botanici.

Fra le emergenze botaniche va rilevata la singolarità botanica costituita dal bosco di Ferla che insiste sulle sponde del torrente Calcinara.

Infatti, mentre una sponda è costituita da terreno di tipo calcarenitico, che favorisce la crescita di una varietà di quercia (Quercus Ilex), sull'altra sponda è stato individuato un diverso tipo di vegetazione caratterizzata dal Quercus Virgiliana, favorita dalla presenza di terreni vulcanici.

Fra i segni antropici storici più importanti presenti nell'Alta valle dell'Anapo vi è il tracciato della vecchia linea ferrata Siracusa-Vizzini.

La qualità del territorio attraversato dal fiume Anapo è testimoniata dalle numerose suggestive visioni panoramiche che si possono godere da differenti punti di vista o «belvedere».

Percorrendo la s.s. Mare-Monti si giunge a Palazzolo Acreide e ci si ferma al belvedere nella zona nord della città, dal quale si apprezza una visione panoramica di un'ampia porzione della valle dell'Anapo.

Da questo punto è possibile ammirare una delle zone paesaggisticamente meglio conservate della Sicilia sud-orientale, nonostante le inevitabili trasformazioni ambientali e culturali che ha subito.

A questo proposito si indica l'elettrodotto che l'Enel aveva chiesto di ubicare proprio nella valle dell'Anapo, attraversando il territorio compreso fra Palazzolo e Buscemi; tale invasiva opera in atto è stata riprogettata proprio allo scopo di salvaguardare il paesaggio dell'area in esame.

Ai margini della zona archeologica di Akrai, in direzione di Buscemi, si ha modo di ammirare l'*unicum* botanico rappresentato da un esemplare di Bagolaro che campeggia imponente in pieno centro cittadino.

Costeggiando il fiume Calcinara, che rappresenta quasi un limite naturale del vincolo, si scopre un paesaggio morfologicamente di gran pregio, avvicinandosi all'emergenza di monte S. Venere.

L'area compresa fra Buccheri e monte S. Venere è di origine vulcanica e circa quindici milioni di anni fa la zona era interessata da effusioni sottomarine, come è testimoniato dalla presenza di lave a «cuscino», la cui forma è dovuta al fatto che le lave risalivano in superficie in ambiente subacqueo, attraverso fratture del terreno e, giunte in superficie, a causa della differenza di temperatura, costituivano nuclei che erano caratterizzati da desquamazione cipollare.

In zona Contessa, nei pressi di Buccheri, a margine della balza che delimita l'altro lato della valle si può ugualmente ammirare un paesaggio così bello e spettacolare che giustifica ampiamente la imposizione del vincolo.

Sul posto si può ammirare la presenza di alcuni esemplari di rapaci che nidificano nella zona di alcune essenze arboree particolari. Si tratta di agrifogli e querce, di tipo autoctono della macchia mediterranea che si sono sviluppate proprio grazie all'azione pioniera garantita dalle colture forestali impiantate da una ventina d'anni, dall'Azienda regionale foreste nella zona, costituita da pini e abeti.

Attraverso la zona delle «Neviere» di Buccheri, che, costruite in pietre a secco di forma quadrata o circolare, costituiscono un esemplare unico di architettura nel Mediterraneo, per una strada tortuosa, da dove si ammira un paesaggio esaltante, si scende verso contrada Cuffari, dove si trova la fonte dell'Anapo.

Il punto da cui si diparte il fiume Anapo è proprio sotto monte Lauro e lungo il crinale del monte corre il limite del vincolo; altro limite del vincolo è il monte Erbesso, antico terrazzo di abrasione marina, che in parte delimita naturalmente la valle.

Costeggiando, poi, il torrente Calcinara, affluente dell'Anapo, percorrendo una zona paesaggisticamente molto suggestiva, e che in quanto tale non poteva non essere inclusa nel vincolo, si giunge a Cassaro, unico centro abitato che, come risulta dal verbale di riunione della commisione del 30 giugno 1996, si vuole includere nel perimetro del vincolo.

Visitando il centro urbano, si nota come negli ultimi anni Cassaro abbia subito una notevole trasformazione edilizia, che attraverso le demolizioni e ricostruzioni *ex-novo* di intere unità edilizie, ha modificato buona parte del tessuto urbano antico. Ed un esempio di ciò si ha modo di osservarlo in atto, infatti in un angolo della via principale, quasi prospicente sulla piazza della chiesa Madre di S. Pietro, è stato demolito un fabbricato, certamente per essere ricostruito in maniera più moderna.

Il bordo urbano rivela la presenza degli orti che si sviluppano attorno al paese, infatti Cassaro è uno dei pochi paesi della provincia che ha conservato gli «orti di margine» o suburbani.

L'inclusione di Cassaro nel vincolo ha la funzione di indirizzare l'urbanistica del centro, proprio per evitare che ai bordi del paese, dove adesso insistono questi orti, magari vengano costruiti edifici a più piani. Si vuole evitare che venga stravolto l'impianto settecentesco del centro, con gli allineamenti del grigliato spagnolo, vicino a cui sono nate le prime case che hanno eliminato il senso degli allineamenti.

Inoltre poiché la popolazione del paese non è cresciuta rispetto al momento dell'impianto urbano nel settecento, anzi è diminuita, non si giustifica questa esigenza di espansione che, anzi, si deve cercare di arginare, magari attraverso una azione di indirizzo urbanistico del piano regolatore generale, prima che questo venga trasmesso al Consiglio regionale urbanistica (CRU) per l'approvazione.

A Ferla, attraversando la zona inclusa nel vincolo, il cui limite si attesta proprio a margine delle case, si prosegue attraverso la riserva naturale dell'Anapo, nel suo tratto mediano. Da qui percorrendo l'ex tracciato della ferrovia che costeggia il fiume, da dove si ammira uno dei siti naturali meglio conservati e paesaggisticamente più coinvolgenti, si arriva a Case Specchi, «rifugio» dell'Ispettorato forestale.

Tornando alle problematiche sorte per l'inclusione nel vincolo del centro urbano di Cassaro, è importante sottolineare che, dopo il terremoto del 1693, ci fu la volontà di non mantenere l'impianto precedente e di ricostruire il paese su altro sito.

Diversa ed articolata appare la problematica inerente il fenomeno delle cave presenti in agro di Cassaro, che, con l'inclusione nel perimetro di vincolo vedrebbero tramontare la possibilità di ottenere il rinnovo dell'autorizzazione, la cui scadenza — prevista per il 2002 — potrebbe incidere sulle attività produttive della comunità.

Si chiarisce comunque che, anche in presenza del vincolo, se le cave non hanno esaurito il piano di coltivazione per il quale erano state autorizzate, si può chiedere una proroga fino a che la produzione stessa non sarà esaurita. In ogni caso, si deve evidenziare che l'area della valle dell'Anapo, è sottoposta già a vincolo paesaggistico ai sensi della legge n. 431/1985, in quanto si trova tra i due bracci del fiume.

La commissione BB.NN.PP. ha effettuato un sopralluogo delle cave di estrazione e frantumazione di calcare che ha evidenziato come l'impianto di frantumazione con la cava annessa, denominata «Montegrosso-Italia» sia fuori dal perimetro dell'area che si vuole sottoporre a tutela con il vincolo paesaggistico.

L'altra cava, denominata «Fontana del Signore-Italia», viceversa, insiste su una porzione di territorio da risanare alla scadenza dell'autorizzazione, considerato che è ben visibile anche da Palazzolo Acreide.

L'inclusione di quest'area nel perimetro del vincolo è necessaria, proprio perché così si potrà esercitare sulla stessa un'azione di tutela e di controllo del territorio, dopo che la cava avrà cessato la sua attività. Il vincolo paesaggistico infatti può perseguire anche finalità di successive azioni di recupero ambientale di aree specifiche accidentalmente degradate e ad un reinserimento armonico delle stesse nell'ambiente circostante.

In quest'area sono previsti, da parte dell'Ispettorato forestale, progetti di forestazione sia lungo gli argini dell'Anapo che dei suoi affluenti.

Si è inoltre evidenziato che il previsto fronte di coltivazione della cava si estende in senso nord-est per circa 180 metri e lateralmente per circa 80 metri ancora, secondo il limite di coltivazione, essendo una cava a termine, anche per la conformazione naturale del terreno; molto probabilmente la cava nel 2002, data di scadenza dell'autorizzazione, non avrà esaurito le potenzialità estrattive autorizzate, per cui potrà continuare ad operare, in regime di proroga.

Ai fini di un futuro recupero ambientale dell'area, è auspicabile il suo inserimento nell'ambito del vincolo: la commissione ha quindi ritenuto doveroso, fatte tutte le opportune valutazioni, inserire anche l'area *de quo* nel perimetro del vincolo paesaggistico dell'Alta valle dell'Anapo.

Considerata l'analisi paesaggistica effettuata sui territori dei comuni di Buccheri, Buscemi, Cassaro e Ferla, e riportata nei verbali anzidetti, dalla quale è dato ricavare che sottoporre a vincolo paesaggistico l'Alta valle dell'Anapo significa riconoscere, in quanto valori collettivi di interesse pubblico, gli elementi culturali e naturali presenti nel territorio compreso dal suo bacino idrografico.

L'intero corso del fiume ed i suoi affluenti principali e secondari risultano già sottoposti a vincolo *ope-legis*, per gli effetti della legge n. 431/1985, per una superficie pari a m 150 dalle sponde; il tratto mediano, è dichiarato area di notevole interesse naturalistico, ai sensi della legge regionale n. 14/88 sulle riserve naturali regionali, in attesa di decreto, nonché proprietà demaniale dell'Azienda regionale foreste; il tratto comprendente la necropoli di Pantalica, risulta inoltre sottoposto sia a vincolo archeologico che paesaggistico ai sensi delle normative n. 1497/1939 e n. 1089/1939; la sua foce risulta assoggettata al vincolo paesaggistico del porto grande di Siracusa, di cui al decreto del 1988.

A proseguimento degli atti di tutela fin qui espressi ed a conferma dell'unitarietà dei valori storici, culturali, archeologici, geologici e naturalistici rappresentati nella valle, appare necessario ed urgente completare la tutela del territorio sotteso al bacino del fiume.

L'Anapo, coprendo una superficie di bacino pari a kmq 180 ed una lunghezza pari a km 52, per la sua notevole disponibilità idrica, è stato da sempre influenzato dalla presenza antropica, sia per la derivazione delle sue acque, che, per l'utilizzazione dei fertili suoli alluvionali per scopi agricoli, fattore questo, che ha portato a sostanziali alterazioni nella originaria vegetazione ripariale.

La captazione delle sorgenti, la costruzione di bacini artificiali, la canalizzazione dei suoi affluenti, le trivellazioni incontrollate della falda hanno causato la riduzione delle sue portate medie ed estive; l'immissione a tutt'oggi prorogata delle acque reflue di almeno cinque centri urbani limitrofi, comporta il progressivo inquinamento e degrado specialmente nel tratto finale del fiume, in corrispondenza della pianura di Siracusa.

Rispetto al panorama montano delle colline della Sicilia interna, il massiccio ibleo, appare distaccarsi, caratterizzando «la regione nella regione» dove si trova Pantalica.

Pur essendo composto da calcari simili agli altri rilievi dell'isola, questa tipica conformazione lievemente inclinata, quasi orizzontale, conferisce al rilievo una più marcata dolcezza. Tale superficie viene tipicizzata ulteriormente per la presenza di un'infinita serie di geometrie costituite da antichi muretti divisori costruiti dalle fatiche secolari dei contadini iblei.

In stridente opposizione all'armonia di questa superficie, si susseguono le tantissime valli dai pendii tali da assumere l'aspetto di veri e propri canyons, definite cave.

I millenni hanno profondamente scavato queste valli costituendo dei veri e propri drenaggi che contribuiscono a rendere stabile l'agricoltura in asciutto delle balze iblee, caratterizzate soprattutto dalle colture cerealicole, ma anche arboricole, quali l'olivo e il mandorlo.

Nell'ottica di un bilancio ecologico generale, le cave costituiscono dunque un grosso vantaggio per gli Iblei; infatti, oltre a consentire il drenaggio necessario per i terreni limitrofi, sono dei veri e propri serbatoi idrici perenni.

È la stessa natura calcarea degli Iblei che favorisce la penetrazione delle acque meteoriche attraverso gli strati superficiali fortemente permeabili.

Le acque infatti, incontrando strati più compatti interrompono, in parte o totalmente, la loro penetrazione verticale e si incanalano in direzioni orizzontali, scivolando sugli strati di arresto trovando spesso sfogo nelle cave, laddove la stratificazione naturale è stata profondamente intaccata: dando luogo dunque, alle numerose sorgenti di acqua fresca che rendono l'ambiente lussureggiante di vegetazione sempre verde, oltre che contribuire alle risorse idriche dei centri urbani montani. La forte dotazione idrica, oltre a costituire una notevole attrazione per le civiltà che storicamente vi si insediarono, garantirono da sempre, l'agricoltura, oltre a creare altresì, una notevole copertura arbustiva e di conseguenza una ricca oasi di fauna selvatica.

Le cave, quindi, costituirono e costituiscono degli ottimi ecosistemi storicizzati dalla presenza dei vari insediamenti della civiltà siciliana.

L'area del massiccio Ibleo è caratterizzata da una articolazione per cave e valloni che ne determina sia il carattere morfologico che quello della presenza umana.

Le cave costituiscono il tramite tra la cultura della costa e quella delle montagne e sono nello stesso tempo margine e confine.

Anche storicamente due culture si sono confrontate in questo territorio: quella rupestre, sopravvissuta all'invasione greca e mantenutasi sino ad oggi in alcune forme di insediamento; quella costiera, riccamente articolata nelle numerose colonie e nella varietà di forme insediative.

Il massiccio Ibleo risulta quindi delimitato come area che non è costa né cave; la predominanza dei valori storici, ambientali e culturali delle due altre aree che compongono la regione sud orientale della Sicilia ha fatto a lungo perdere di vista i caratteri propri dell'altopiano tabulare.

Il riconoscimento di questa identità espressa nei valori formali del reticolo dei muri delle chiuse dei pascoli e degli spietramenti, dall'edilizia realizzata con muri a secco, dal paesaggio dell'olivo e del carrubo e del pino daleppo, qui in gran parte endemico, del paesaggio umano delle grandi distanze, dei paesi nascosti dietro creste o entro valloni, costituisce la radice e il senso della individuazione dell'area all'interno di un vero «parco degli Iblei».

La configurazione di questo territorio spicca per un insieme di elementi geografici fortemente caratterizzati: la costa è disegnata, attorno al massiccio Ibleo, da siti fortemente prominenti e da anditi fortemente ridossati; i promontori o le isole si alternano alle grandiose insenature di cui il porto megarese e quello Xifonio ad Augusta, il porto piccolo ed il porto grande a Siracusa, Vendicari più a sud, Augusta, Ortigia, il Plemmirion, rappresentano gli elementi fisici più significativi.

Questa particolare configurazione si ribalta all'interno con la conformazione a terrazze del sistema ibleo, solcato dalle cave, profonde e nascoste che si oppongono alla solarità dell'altopiano.

La superficie interrotta dalle piccole corrugazioni dei muri delle chiuse ed all'improvviso spezzata nelle cave, racchiude il patrimonio delle due culture, la fascia costiera, parte integrante di tale patrimonio, margine tra lo stesso ammasso dell'altopiano e il mare, luogo della trasformazione della roccia in sabbia, possiede una straordinaria articolazione morfologica che ne ha determinato la ricchezza di ambienti e di forme dell'insediamento, è oggetto di ampia tutela nonostante gli scempi perpetrati negli anni 60 e 70; il pedemonte ha visto modificarsi le forme dell'insediamento che dalle forme drammatiche delle cave e delle creste si è gradualmente evoluto in forme più stabili e distese, ma perde man mano le ragioni del proprio esistere, privo di immediati riscontri economici ed assiste ad un lento polarizzarsi della popolazione e delle attività verso pochi centri, una volta interrotta la capacità di attrazione di Siracusa.

Le ragioni di una permanenza nei centri minori e di possibilità di accesso ad una vita sicura e a livelli di socialità che queste regioni non hanno conosciuto ed hanno perduto prima ancora di sperimentarla, risiedono forse nelle forme di tutela dell'unico patrimonio oggi costituito dall'identità iblea, espresso anche in aree ed oggetti materiali, monumenti naturali ed artificiali e in quelle linee che attraverso i secoli ne hanno costituito la continuità e rispettato le risorse, accrescendone la dotazione naturalistica e di cultura.

La Valle dell'Anapo costituisce all'interno del sistema Ibleo una unità ben definita, determinata di particolari processi antropici, che hanno trovato in quell'asta fluviale una collocazione e uno sviluppo, una concentrazione particolare.

La Valle dell'Anapo è il luogo dei culti e nello stesso tempo la cultura in esso sviluppatasi è quella del culto dei luoghi.

Rifugio delle genti sicule schiacciate dall'invasione del popoli ellenici, probabilmente fu interessata già da scambi culturali con i popoli del mediterraneo, micenei, prima della colonizzazione greca.

Ciò che in altre regioni della Sicilia si attesta attorno ai grandi santuari collocati sulle montagne, caratteristiche della fascia settentrionale come Erice, Scopello, monte Gallo, monte Pellegrino, monte Cofano, Cefalù sino a Gioiosa La guardia è qui esteso all'interno dell'intera vallata. Gli insediamenti umani sono caratterizzati da un oscillare tra la cresta del monte e le sue pendici, senza allontanarsi dal sito originale, salvo i casi di drammatici abbandoni.

Le grotte e le cave sono anche rifugio, officina, sepolcro, chiesa e l'acqua, che scorre abbondante nella valle, attesta la ragione di tali insediamenti legati alle risorse energetiche del fiume e del bosco al trasporto, alla poca agricoltura che si può svolgere con difficoltà sui terrazzamenti che dovettero essere antichi, al cibo che si trova nel fiume.

Agli insediamenti rupestri, che hanno nell'Anapo una propria epopea ininterrotta dalla preistoria ad oggi, si alternano insediamenti sommitali di vaste proporzioni come a Pantalica, ad Erbesso ad Akrai per non citare gli insediamenti minori.

L'intero territorio appare, ad una lettura diacronica, come completamente occupato da una estesa organizzazione che alterna luoghi di culto all'abitazione, all'officina alle necropoli, con strade di collegamento spesso incassate nella roccia, difese e nascoste, come gli accessi a Pantalica, dove una architettura militare assai antica raggiunge eccezionali risultati sia nelle opere di fortificazione dell'isola abitata, sia nella struttura sommitale.

Altro carattere hanno gli insediamenti greci, dotati di spazi pubblici collettivi, dedicati alla cultura, ampie vie processionali, teatri, senati come il bouleuterion di Akrai.

Un lungo medioevo ricacciò forse le popolazioni più antiche superstiti e quelle greche in insediamenti ristretti ed isolati, spesso preda di razzie concluse dalla conquista musulmana: non si trovano qui evidenti tracce delle colture agricole come la manna, mentre abbondano i toponimi nella radice busul, bufal, rahal relativi certamente ad insediamenti agricoli; mancano Kasr, gebel e fawarah. Vari feudi del bacino dell'Anapo riportano il toponimo bufalefi, bufalemi.

Normanni e svevi dedicarono maggiore attenzione al controllo e al ripopolamento della costa, mostrando come evidentemente, la precedente condizione di insicurezza aveva portato allo spopolamento della costa; a Federico II si intestano numerose fondazioni urbane e il mantenimento dei casali e delle possenti attività economiche legate all'allevamento del pesce, alla produzione del sale, all'uso delle paludi per la produzione di torba ecc. ma la collocazione di certi castelli o palazzi fa pensare ad una attenta politica di controllo delle foci di quei fiumi che erano la via di accesso all'interno, l'Anapo appunto.

Il lungo periodo dell'età di mezzo sembra come cancellato nella memoria collettiva dal terremoto del 1693; solo oggi ricompaiono certi segnali di una presenza nobiliare che interessa fortemente i centri degli Iblei, si ricostruisce una storia di infeudazioni, baronie, lasciti, acquisti, espropri legata alle città baronali che quelle demaniali sono qui rare. Il terremoto del 1693 costituisce e provoca una spinta alla trasformazione del territorio che interessa più i modi di organizzazione della città, sia fisica che politica che non l'insediamento agricolo, che sarà stato oltre tutto più profondamente danneggiato proprio per la minore qualità della costruzione agricola anche se padronale. Ma di tali situazioni restano scarsi segnali: la cronaca e la storia si interessano dei grandi fatti urbani spiegando con il numero dei morti i processi di trasformazione, attuatisi invece grazie alla frattura e alla crisi indotta dal terremoto. Il sisma scatena il contrasto tra le forze conservatrici e quelle innovatrici, favorisce la speculazione edilizia, provocando la trasformazione generale dei tessuti urbani.

È però anche l'epoca dell'oblio del passato in cui si perdono le tracce della struttura urbana antica dell'agricoltura specializzata che viene sostituita da sistemi colturali estensivi necessari a produrre grandi quantità di un unico genere alimentare, utile a sfamare masse di popolazione sempre più numerose e diseredate.

I fenomeni sono qui non diversi da quelli che interessano in generale il Mezzogiorno, causati dalla marginalità e dal mancato compimento della modernizzazione della economia mercantile.

I processi che portano alla creazione delle prime fabbriche per la trasformazione dei prodotti alimentari e alla creazione della necessaria struttura di supporto di officine ecc. non interessano l'interno dove si mantiene l'allevamento, caratterizzato dall'adozione sempre più specifica di ovini e bovini a bassa necessità nutrizionale e a ridotta resa; di scelte agricole estensive che distruggono la copertura boschiva naturale e quella produttiva del carrubo.

Questi processi permangono sino ai giorni presenti con l'abbandono progressivo dei centri urbani, non più legati se non a fenomeni di sussistenza e sopravvivenza e del territorio in cui la struttura agricola si degrada sempre più, provocano la distruzione delle pendici.

I dati stessi delle attività preminenti dimostrano per larga parte una economia di sussistenza legata ai sussidi (a Buscemi il 38,2% della popolazione), mentre il 7,9% è impiegata e solo il 3,4% salariata.

Penalizzati dalla grande distanza dalle vie del traffico turistico, non hanno avuto né il tempo né le risorse per costituire man mano una struttura ricettiva minima ma di qualità né attrattive che non siano limitate alla festa patronale o manifestazioni estive.

Non esiste quindi alternativa alla conservazione se non nel consumo progressivo delle risorse e del patrimonio, che, solo permette piccoli investimenti delle rimesse, della assistenza e dei sussidi.

È così che il carattere originario di luogo dei culti si è perso anche nel processo di attrazione verso i poli industriali della costa e che al momento del crollo di questi il ritorno al Centro interno si è rivelato difficile se non impossibile; nel corso della espansione industriale questo territorio ha anche espresso una classe politica e amministrativa che ha assunto ruoli rilevanti a livello regionale, ma i processi attuali hanno ridotto la formazione di nuove elites dirigenti, nonostante la facilità di accesso agli studi universitari: si risente la mancata infrastrutturazione dell'istruzione, con scuole basate sul precariato, assenza di biblioteche e circoli, crollo degli antichi istituti di istruzione religiose.

Il patrimonio intellettuale legato specificatamente alla cultura della Valle dell'Anapo si è così perso senza rinnovarsi.

Il territorio è oggi caratterizzato da una scarsissima dinamica.

Gli Iblei in generale sono stati negli ultimi anni caratterizzati dai lenti processi di abbandono della campagna e dei centri minori; la Valle dell'Anapo non è sfuggita a tale carattere ma a ben guardare non è possibile generalizzare questa osservazione.

Accanto a fenomeni di abbandono come a Buscemi, Cassaro, Ferla, vi sono centri di ripopolamento come Palazzolo che costituiscono anche centri di attività turistiche limitate ma in sviluppo, oltre che centri culturali di notevole fermento; vi è un abbandono di certe aree agricole ma il concentrarsi di investimenti e insediamenti in altre aree o in piccoli borghi; sono sorte strutture inutili o sovradimensionate ma anche piccole strutture di agricoltura biologica e naturale, di agriturismo; si è sviluppata una coscienza ambientale che ha permesso la creazione e lo sviluppo di un'area di riserva di grandi dimensioni di eccezionale consistenza e valore, attrezzata e capace di offrire occasioni di lavoro e di accoglienza, essendo ormai conosciuta ben al di fuori del confine provinciale.

In questo senso la rinascita del territorio o la conservazione di valori eccezionali, naturali e paesistici si è concentrata in due grandi incisioni, l'Anapo e il Cassibile e in una fascia costiera, Vendicari che costituiscono modello e museo dell'assetto corretto del territorio.

La riserva dell'Anapo e di Pantalica costituisce poi anche il prototipo di quel confronto tra struttura ambientale, paesistica e storica del territorio che con altre valenze si affronta in città come Siracusa.

L'area iblea è rimasta caratterizzata da una assenza di pianificazione urbanistica con la redazione dei piani territoriali di coordinamento, con l'assenza del piano di sviluppo economico e di programmazione della provincia di Siracusa e con una gravissima carenza di pianificazione urbanistica locale.

Quest'area ha pesantemente pagato anche lo scotto di una separazione in due provincie assolutamente immotivata dal punto di vista geo-antropico. La creazione di due centri capoluogo di provincia a scapito di alcuni centri di notevole peso amministrativo, storico ed economico, come Noto e Modica, ha poi squilibrato la dislocazione umana e degli interessi.

Solo recentemente un processo di reidentificazione delle comunità dell'interno attraverso alcuni fenomeni associativi come l'Associazione per la proposta del parco degli Iblei e come l'U.T.R.A.S (Unità territoriale di recupero ambientale e storico-culturale) del bacino canicattinese, permette di intravedere la prospettiva di uno sviluppo autocentrato.

La pianificazione paesaggistica regionale, in corso di emanazione, riconosce nell'area caratteri unitari separando solo la fascia costiera in ragione dei processi di aggressione-trasformazione già accaduti e possibili.

La precedente pianificazione di tutela ha già individuato nell'Anapo una unità territoriale estesa, morfologicamente unitaria tutelata alla foce nel vincolo del Porto Grande, delle Saline e del Ciane, costituenti anche riserva naturale orientata; nel corso medio con il vincolo dei monti Climiti e della media valle dell'Anapo, nel corso alto con il vincolo di Pantalica, con la riserva naturale orientata e con la tutela paesaggistica dell'alta media valle.

Vi è però una evidente controtendenza rappresentata da ipotesi di urbanizzazione presenti nelle proposte di piano regolatore generale di Buscemi, Ferla e Cassaro, in parte gia rigettate, ed altri sistemi di comunicazione sicuramente sovradimensionati come la strada provinciale mare-monti, le cui opere faraoniche sfigurano a tratti il paesaggio dell'Anapo.

Più minutamente vi è una tendenza a sfigurare i centri urbani minori ancora unitariamente intessuti, con la sistematica sostituzione edilizia all'interno e con la costruzione di bordo, secondo modelli di periferia urbana settentrionali, e con dimensioni ed estensioni che fanno ben presagire come la popolazione stia abbandonando il centro tradizionale per nuovi modelli di insediamento che non si staccano però dall'aggregato centrale che costituisce comunque il riferimento amministrativo, sociale, culturale, familiare (spesso quest'ultimo caratterizzato dalla permanenza nei bassi di genitori o parenti anziani).

Le finalità della tutela dovranno essere caratterizzate dal riconoscimento del valore culturale della stratificazione antropica di caratteri originali i cui segni sono frequenti nel territorio anche se non sempre riconoscibili nelle loro caratteristiche e nelle loro relazioni e valenze; l'impossibilità di incidere sui processi economici deve spingere però alla conservazione di questi segni anche oltre il loro significato funzionale come semantica costituente in definitiva una risorsa futura di ordine e di progetto del territorio.

Il rispetto dei materiali e delle forme, la valorizzazione del patrimonio ambientale e naturalistico, la conservazione del patrimonio monumentale, artistico e documentario elementi che costituiscono il paesaggio dei segni materiali e dei significati immateriali, deve indirizzare verso scelte di sviluppo e crescita che assegnino un diverso valore alla centralità della cultura; i centri urbani potranno indirizzare la crescita sia nella conservazione del patrimonio edilizio tradizionale, sia verso la creazione di infrastrutture, oggi assenti, di nuova collocazione, integrando la ridottissima strutturazione dei servizi, creando ampie aree di distacco tra espansione e vecchio centro ed adottando tipologie edilizie adatte al paesaggio, quindi meno ingombranti, morfologie dove possibile che siano evoluzione della morfologia esistente per non spezzare la continuità tra vecchio e nuovo, soprattutto nei centri minori, incentrando su queste scelte la infrastrutturazione capace di offrire risorse ed occasioni che non sono state realizzate nel corso del precedente ventennio.

La scelta della creazione di aree urbane esterne al perimetro inteso come fatto paesaggistico, dedicate soprattutto a quelle strutture irrealizzabili nel patrimonio edilizio esistente e alla integrazione residenziale, dovrà essere il presupposto di ipotesi di crescita turistica dedicata non ai grandi flussi, captati dalle fasce costiere che offrono un obiettivo servizio e che posseggono maggiori attrattive immediate.

Il paesaggio della «villeggiatura» o l'esperienza dei paesi albergo capaci di offrire una qualità del soggiorno superiore a qualsiasi altra allocazione, dovrà integrarsi nello sviluppo delle economie locali, entro le quali le trasformazioni colturali, infrastrutturali, residenziali, acquisteranno una misura ed un significato diverso.

Viste le valenze naturalistiche del paesaggio da vincolare, riportate negli anzidetti verbali, dalle quali è dato rilevare che il notevole dinamismo proprio di un corso d'acqua e del suo ambiente circostante e le rapide trasformazioni antropiche, motivate dalla presenza dell'acqua, da sempre elemento essenziale degli insediamenti urbani, rendono estremamente precario il mantenimento di quei valori naturalistici, che invece vanno conservati, in quanto patrimonio relitto di un paesaggio storicamente diffuso sull'altopiano ibleo.

I corsi d'acqua sono degli ecosistemi aperti, che scambiano continuamente materia ed energia, con il resto del bacino imbrifero di cui si possono considerare parte integrante. Le biocenosi dei corsi d'acqua, come quelle più prettamente terrestri, sono dominate dalla componente autotrofa, per la notevole biomassa presente, costituita essenzialmente dalla vegetazione ripariale e sommersa, caratterizzando in modo appariscente gli ambienti fluviali.

L'elevato valore paesaggistico dell'Anapo è legato dunque alla presenza di specie vegetali molto peculiari che solo qui si rinvengono.

In particolare è la vegetazione golenale, che se attentamente studiata, corrisponde a determinare i caratteri peculiari di un corso d'acqua.

La presenza di acque correnti, per effetto della loro azione idrodinamica, condiziona una certa parte del territorio, detta appunto golena, considerata come il prodotto di questo dinamismo idrico di superficie, fisicamente compresa dalla zona di contatto con le acque correnti fino a dove l'ambiente non risente più delle piene massime del corso d'acqua.

La vegetazione golenale sia arborea che arbustiva, periodicamente inondata, costituisce la ripisilva, che assume caratteri di peculiarità propri per ciascun corso d'acqua.

L'altopiano ibleo occupa l'estremo sud orientale della Sicilia, che culmina con il monte Lauro.

Caratteristica di quest'area sono le cosiddette cave, rappresentate da strette e profonde valli fluviali, che si dipartono a raggiera dal suddetto monte.

Dall'analisi dei dati climatici, si evince che, se la Sicilia risulta compresa nella fascia climatica del Mediterraneo, in base alla durata del periodo di aridità, Siracusa è classificabile nell'area climatica relativa alla fascia costiera dell'isola, presentando cinque mesi di aridità annui; in particolare, è compresa nella fascia termometrica denominta Termomediterranea secca, secondo il sistema Rivas-Martines o secondo Daget, nella fascia sub-umido calda. Questa classificazione corrispondente alla fascia costiera del Siracusano, non si adatta all'ambiente climatico dell'interno degli Iblei, in corrispondenza dell'area oggetto del vincolo, che si differenzia per essere compresa in una zona definita come Mesomediterranea sub-umida ed umida, per la presenza di precipitazioni superiori ai 600 mm. di pioggia annui.

Rispetto poi alla rete idrografica, nell'altopiano ibleo i fiumi sono poco ramificati e decorrono radialmente alla vetta del monte Lauro, incassati in stretti valloni.

Le portate di questi corsi d'acqua, tra i quali l'Anapo, sono piuttosto limitate ma senza eccessive variazioni tra estate ed inverno. Tuttavia da rilevare è la portata minima assoluta relativamente alta dell'Anapo (0,31 mc./sec.) nonostante una modesta portata media, pari a 0,99 mc./sec.

Il regime delle acque è comunque torrentizio, in quanto l'alimentazione oltre l'apporto della sorgente perenne, è dovuta principalmente alle piogge che si concentrano solitamente nel periodo invernale. Inoltre, la breve distanza tra l'origine e la fine delle cave è spesso causa di inondazioni.

Le sorgenti ed il tratto iniziale dell'Anapo, mantengono ancora quei caratteri naturalistici, biogenetici e geomorfologici di notevole valenza paesaggistica, che attraverso l'apposizione del vincolo, s'intende tutelare.

Le numerosissime sorgenti individuabili nella carta idrogeologica, pur non caratterizzate da notevoli portate, risultano captate per uso civile da una serie di acquedotti che approvvigionano i centri di Ferla, Cassaro, Palazzolo Acreide e Buscemi.

Le sorgenti dell'Alta valle dell'Anapo, si rinvengono sul monte Lauro e monte Contessa, e da esse si dipartono due acquedotti principali: il Guffari che alimenta il centro di Palazzolo Acreide (pari a circa 10 l/s, nel 1989 su 14 sorgenti) e l'acquedotto Maiorana che dalle falde di monte Contessa arriva a Buscemi (pari a circa 2 l/s).

L'estrema suddivisione delle acque in numerose polle sorgentizie è causa di una dispersione delle stesse che infiltrandosi nel suolo agrario ed in generale nella porzione più superficiale del terreno, risultano interessate dall'evapotraspirazione.

Tra le altre sorgenti vi sono: Bibbinello, Adifalca e Pubella (captate ad uso di Palazzolo), Fontana del Signore (captata da Cassaro), S. Pietro e S. Calogero (captate da Buscemi), Buglia e S. Giorgio (captate da Cassaro) S. Giovanni, Grotte e Canalucci (captate da Ferla).

Il ritorno delle acque captate è dato al fiume attraverso i deflussi delle condotte fognarie. Questo ritorno si aggira intorno all'80% in uscita dai centri abitati di Cassaro, Ferla, Buscemi e Palazzolo Acreide. In particolare mentre per Cassaro e Ferla esistono condizioni di sufficiente capacità filtrante del ricettore, nel caso di Palazzolo e Buscemi, essendo i torrenti ricettori più incisi, l'apporto è più diretto. Tali apporti indiretti, in costante aumento nel tempo, influenzano negativa-

mente l'equilibrio del fiume, danneggiando soprattutto in prospettiva di tempi lunghi, le biocenosi acquatiche presenti.

A questo proposito, uno studio commissionato dall'ENEL nel 1991, ha tra l'altro eseguito un mappaggio biologico del fiume Anapo, in prossimità della presa S. Nicola, che delimita l'omonimo invaso utilizzato a fini idroelettrici; le conclusioni dello studio, hanno evidenziato, che nell'arco di un solo anno di osservazione, che il fiume sta subendo una costante pressione da parte dell'attività antropica che si svolge nel suo bacino.

Poiché le attività agricole e zootecniche presenti nella zona non sono intensive, le principali cause d'inquinamento derivano principalmente dalle acque di dilavamento delle discariche di rifiuti solidi urbani, soprattutto in periodo invernale.

A fronte di questo dato, vi è comunque un quadro generale di ambiente fluviale ancora ben conservato con un alveo non regimentato artificialmente, una vegetazione ripariale ben sviluppata, che alimenta gli scambi di energia e di materia con il fiume e con un substrato di trasporto, che crea una serie di microhabitat indispensabili per l'insediamento delle comunità microbentoniche.

Ambiente dunque dalle grandi potenzialità, sia nell'ospitare organismi viventi, tra cui numerose specie terrestri animali e vegetali strettamente legate all'acqua per l'alimentazione o la riproduzione, sia nella capacità di tamponare sollecitazioni esterne.

L'analisi svolta nel corso del 1990-91, ha rilevato una situazione latente, di forte inquinamento nel tratto medio-alto del fiume Anapo, imputabile ad una cattiva gestione territoriale, e che il potere autodepurante del fiume non è sufficiente, a migliorarne la classe di qualità.

A tale proposito viene sottolineato e specificato l'alto valore ambientale costituito dal substrato a massi e ciottoli caratteristico del fiume, che garantisce la sopravvivenza delle comunità di invertebrati, fra i primi autori del processo di autodepurazione dei corsi d'acqua.

Dallo studio condotto dall'Università di Catania, a firma Brullo e Spampinato (1990), si evince il seguente quadro sinottico della vegetazione in atto osservabile lungo l'Anapo:

Querco-Fagetea:

1. Populetalia Albae;

1.1. Platanion Orientalis.

I boschi ripari, sebbene attualmente rari in Sicilia, si presentano nel complesso ben tipizzati soprattutto se compresi all'interno di cave strette e profonde.

La ripisilva è composta da alberi decidui ad alto fusto, legati alla presenza di suoli umidi quasi in tutto l'anno; si tratta di fanerofite estremamente specializzate, costituenti strette fasce di vegetazione sviluppantesi lungo le rive dei corsi d'acqua perenni.

Le specie arboree ripali presenti sull'Anapo sono: Salix pedicellata, Platanus orientalis, Salix alba, Poputus nigra, Tamarix gallica, Ficus carica.

Il denso ed intricato sottobosco presente è costituito da Rubus ulmifolius, Hypericum hircinum, Nerium oleandei; Vitis vinifera, Hedera helix, Crategus monogina, Rubia perearina, Rosa sempervirens, Mirtus communis.

Fra le specie erbacee si rinvengono: Brachypodium sylvaticum, Carex pendula, Symphytum tuberosum, Equisetum ramosissimum, ecc.

Questa vegetazione, localizzata su suoli alluvionali ciottolosi-limosi, in condizioni ottimali occupa una striscia larga mediamente 10-50 m. abbastanza continua lungo il corso dei fiumi. L'altezza dello strato arboreo raggiunge anche i 15 m.

L'essenza caratterizzante il corso dell'Anapo è costituita dal Platano (Platanus orientalis), il cui arcale gravita principalmente sui territori del Mediterraneo nord-orientale ed ha in Sicilia il suo limite occidentale.

Dimostra maggiori affinità con il platano individuato nelle formazioni ripali descritte nei territori mediterraneo-orientali che non con quelle del Mediterraneo occidentale.

In corrispondenza dell'alveo fluviale, nelle stazioni sommerse tutto l'anno o buona parte di esso, si impianta una tipica vegetazione igrofila erbacea, rappresentata in genere dalla presenza di Cypereturn longi.

Nei tratti sempre sommersi è sostituita dall'Helosciadietum, abbastanza frequente, mentre nei tratti di basso fondale, la vegetazione sommersa rinvenuta è lo Zannichellietum palustris.

La ripisilva è strettamente connessa con i caratteri geomorfologici delle cosiddette cave, ossia ad ambienti fluviali con alvei localizzati sul fondo di valli più o meno profonde e strette. I bacini dei corsi d'acqua del sistema dell'Anapo, appartengono a questa categoria e sono caratterizzati da una certa pendenza, per cui prevale l'azione di erosione delle acque correnti sui processi di sedimentazione dei materiali trasportati. Queste valli assumendo il tipico aspetto a «V», sono caratterizzate dallo ombreggiamento dei versanti e da abbondanza di acqua nel suolo, creando quindi, le condizioni microclimatiche nettamente più umide rispetto al territorio circostante, consentendo l'insediamento delle fitocenosi igrofile dei Populetalia albae.

In questa situazione orografica, il bosco ripale occupa tutto lo spazio golenale fluviale, lasciando poco spazio ad altre fasce di vegetazione.

Al diminuire dell'umidità edafica, la ripisilva viene sostituita da formazioni boschive, sia di tipo xerofilo che mesofilo, appartenenti ai Quercetalia ilicis.

I boschi a Quercus ilex rappresentano anch'essi uno degli aspetti più tipici e peculiari fra quelli presenti nel bacino del Mediterraneo, in Sicilia poco diffusi e localizzati; formazioni relitte conservate in quanto ubicate

in zone impervie e rocciose pertanto poco interessate da trasformazioni antropiche oppure perché presenti in stazioni montane quindi non idonee climaticamente allo sfruttamento agricolo.

Rilevantissimo è comunque il ruolo rivestito dalle leccete nell'ambito del paesaggio naturale del territorio.

La lecceta presente nel territorio compreso dal bacino imbrifero dell'Anapo, rilevata da Barbagallo (1979), è di tipo mesofilo circoscritta nelle fasce superiori delle incisioni fluviali, poiché non ascrivibile ad altre associazioni, il Barbagallo la inquadrò in una nuova associazione:

Doronico-Quercetum ilicis, comprendente le seguenti specie caratteristiche:

Doronicum orientale, individuata prima solo a quote superiori ai 1.000 m. frequente nei faggeti dell'Italia meridionale e della Sicilia occidentale, nel siracusano è stata individuata a quote comprese fra i 300 ed i 700 m.;

Scutellaria rubicunda, endemismo circoscritto alla Sicilia;

Aristolochia longa var. microphilla, endemismo della Sicilia sud-orientale.

Floristicamente si individua l'associazione Doronico-Quercetum ilicis, che in condizioni di elevata umidità edafica, prende contatto con il Platano-salicetum pedicellatae, ripisilva del Platanion orientale.

Essendo la fascia vegetazionale prossima ai suoli occupati dalle attività antropiche, viene spesso distrutta, favorendo l'insediamento di una macchia molto peculiare, rappresentata dal Salvio-Phlomides fruticosae, alla quale successivamente si sostituisce, con il perdurare dei processi di degradazione, la prateria ad Ampelodesmos mauritanicus. Di grande rilievo è stata la scoperta di una associazione floristica, in precedenza nota solo per la Provenza, la Dalmazia e l'Appennino centro-meridionale, denominata Ostryo-Quercetum ilicis. Si localizza nei versanti settentrionali fluviali più ombreggiati e riparati, come le aree di compluvio, dove vi corrisponde una maggiore umidità edafica.

A differenza delle altre leccete calcicole, è stata individuata Ostrya carpinifolia, rilevata da Bartolo, Brullo, Minissale e Spampinato (1990), proprio nella valle dell'Anapo.

Trattandosi di una formazione prettamente mesofila, è presente in condizioni di ottimali disponibilità idriche del suolo; la sua degradazione favorisce l'insediamento di aspetti del Pruno-rubion ulmifolii, che costituisce dei densi ed intricati arbusteti lianosi ai margini delle aree boschive.

A causa della sua instabilità, questa associazione vegetale necessita di un'attenta ricognizione e mantenimento del regime idrico dei suoli, per garantirne il suo mantenimento.

Ai margini delle formazioni boschive più mesofilesi si rinviene una densa vegetazione arbustiva lianosa, caratterizzata dalla presenza di Rubus ulmifolius, normalmente associato a Clematis vitalba, Hedera helix, Calystegia sepium e Ficus carica.

Altra associazione legata allo stillicidio di acqua dalle pareti umide e soggette spesso a disseccamento estivo, risulta caratterizzata da diverse briofite igrofile, che formano un tappeto più o meno continuo su cui si insedia Adiantum capillus veneris, che caratterizza il peculiare paesaggio delle pareti rocciose che affiancano il vecchio tracciato ferroviario della Siracusa-Pantalica.

Tale associazione denominata Eucladio-Adianteum, particolarmente esigente, legata ad equilibri molto precari, è specie ad alto rischio perché il prosciugamento della faida freatica, ne causerebbe la rapida scomparsa.

Influenzata dalle vicissitudini paleogeografiche, nonché dalla notevole varietà di substrati e dalla topografia molto varia ed accidentata, le diversificate condizioni climatiche del territorio siciliano, corrispondono nel territorio, ad una flora abbastanza ricca e caratterizzata da numerose presenze endemiche. Da una analisi fitogeologica condotta da Brullo, Minissale e Spampinato (1995), si perviene ad una divisione per sottosettori e distretti, all'interno della quale l'Anapo è compreso nel sottosettore meridionale, distretto ibleo.

Fra le specie localizzate in quest'area ci sono diversi endemismi tra i quali: Calendula suffruticosa, Myosotis humilis, Urtica rupestris, Zelkova sicula.

Uno degli endemismi più rari ed interessanti è rappresentato da Urtica rupestris, specieo suffruticosa, appartenente alla paleoflora terziaria: si rifugia in stazioni di sottobosco umide e fresche, interessate da affioramenti calcarei, nelle leccete di Doronico-Quercetum.

Altro endemismo di enorme importanza scientifica, è dato dal rinvenimento della Zelkova sicula, specie ritenuta ormai estinta; in questo vincolo, non si ritiene comunque di includere il sito ove è ubicata perché appartenente ad un altro sistema imbrifero.

Esclusive di questo distretto sono pure specie a più ampia distribuzione: Salvia fruticosa, Sarcopoterium spinosum, Ferulago nodosa, ecc.

Nelle stazioni semirupestri che orlano il fiume Anapo ed i suoi affluenti, è spesso frequente una gariga ricca di Rosmarinus officinalis, Erica multiflora, Cistus criticus, Coronilla valentina; essa si differenzia dalle altre associazioni, segnalate nel mediterraneo centrale, per la presenza di Helichrisum scadens.

Il bosco di Ferla, noto anche come foresta Calcinara, si estende per 44 ha. circa su entrambi i versanti della cava percorsa da un ramo del fiume Calcinara, affluente dell'Anapo.

L'area appartiene al comune di Sortino, che ne ha affidato la gestione all'Ispettorato forestale di Siracusa.

Il fiume Calcinara nasce ad una quota prossima agli 800 metri s.l.m. in località Montagna, nelle vicinanze di Ferla.

Si tratta di un piccolo corso d'acqua perenne, suddiviso nel tratto iniziale in due rami, uno dei quali, quello più a nord percorre la cava in oggetto.

Caratteristica dei suoli della cava è di avere suoli bruni calcarei nel versante a nord, ed andosuoli, di origine vulcanica, a sud.

Lo studio condotto da Fichera, Furnari, Scelsi (1988) ha permesso di individuare che sul versante a nord, costituito da calcari miocenici, lo strato arboreo è costituito da Quercus ilex in prevalenza, costituente una lecceta a carattere mesofilo, tipica dell'associazione Doronico-Quercetum ilicis.

Mentre nel versante esposto a sud, limitatamente alle aree con affioramenti calcarei, nella parte più bassa della cava, si rinviene una lecceta più termofila, con la presenza di Pistacia lentiscus, che costituisce gran parte dello strato arbustivo. Infatti si classifica questa associazione come Pistacio Quercetum ilicis.

Nell'area occupata dalle vulcaniti, sempre nel versante sud, si ritrova una formazione vegetale ben differente da quella sopradescritta, caratterizzata da un bosco di querce caducifolie: Quercus virgiliana e Quercus amplifolia, spesso associata a Quercus ilex; ad esse si accompagnano numerose specie acidofile, costituendo nell'insieme una singolarità botanica.

Inoltre la presenza di Mespilus germanica conferisce rilevante importanza al sito, in quanto specie ormai molto rara, rinvenibile solo sui versanti più impervi di monte Lauro.

Infine la presenza di Urtica rupestris, raro endemismo ibleo, aggiunge un'altra peculiarità di enorme interesse naturalistico a questo bosco.

Il fondo della cava percorso da un corso d'acqua perenne, presenta una vegetazione ripale con predominanza di Platanus orientalis e Salix pedicellata, accanto a Ficus carica, Popolus nigra, Popolus alba e Fraxinus oxycarpa. Il bosco di Ferla rappresenta dunque uno degli ambienti più interessanti di tutto il comprensorio ibleo, sia perché contiene associazioni vegetali ormai rare sia perché costituisce un ambiente relativamente integro; il maggiore rischio di degrado è rappresentato dal pascolo, che deve sicuramente vietarsi nell'area.

Sussistono quindi le motivazioni per una puntuale, specifica tutela del bosco di Ferla.

Da una disamina dell'attività agricola nel tempo, è da evidenziare nell'area dell'Alta valle dell'Anapo la mancanza del latifondo in senso classico pur esistendo vaste estensioni di terra interrette da colture arboree, ove esistevano medie e piccole proprietà.

Mentre si consolidano nelle aree interne della Sicilia gli immensi latifondi che nemmeno le leggi dei primi dell'800 riescono a separare, per la ricomposizione dei poderi nelle mani di pochi proprietari terrieri della nuova classe borghese; nel siracusano non risulta esservi grande differenziazione tra grandi colture estensive quali cereali, pascoli ed intensive, quali ortive e vigne, poiché i feudi baronali ed ecclesiastici non raggiungono le grandi estensioni di quelli della Sicilia centrale ed occidentale.

La forma di proprietà in genere più diffusa era l'enfiteusi o la mezzadria data ai contadini, che davano vita alle borgate, veri e propri centri agricoli, formati da piccole abitazioni da uno o due piani unite fra loro.

Dal Balsamo si apprende che nel 1808 la situazione fondiaria del siracusano era caratterizzata da una elevata distribuzione di proprietari, che coltivavano con grande cura le piccole proprietà.

Rinomate nei censimenti borbonici, sono le maggiori produzioni delle aree collinari del siracusano, ossia grano, orzo, olio, vino, noci (Ferla) e ghiande (Sortino, Palazzolo, Cassaro).

Intorno alla bassa falda degli Iblei, la razionale organizzazione di colture di mandorli e viti irrigue ha consentito anche l'insediamento di masserie più agili e diversificate.

Tali attività produttive non risultavano però favorite dal sistema viario, che nel 1852, veniva differenziato tra strade fra «rotabili costruite», «rotabili in costruzione» e strade «per cavalli e pedoni», riscontrandosi nella zona collinare solo quest'ultima tipologia, a testimonianza dell'arretratezza sociale ed economica in cui versavano le popolazioni, peraltro molto esigue numericamente (ad es. Cassaro contava 1.739 abitanti, Buscemi 3.093, Ferla 3.937, ecc.).

Alla fine del 1880, una crisi agraria mondiale, che danneggiò soprattutto la Sicilia, provocando la diminuzione dei prezzi del grano, modificò l'indirizzo produttivo prevalente nella zona interna, a favore dell'incremento delle superfici occupate dalla viticoltura; questa venne però a sua volta annientata dalla diffusione di una patologia allora sconosciuta, il cui agente, la fillossera, distrusse ogni produzione.

Solo alla fine del secolo, con il trapianto della vite europea su quella americana, la viticoltura riprese a produrre redditi.

La situazione odierna ha mantenuto diffuso l'indirizzo produttivo tipico delle zone collinari, ossia la frutticoltura asciutta senza intervento di mezzi meccanici, riscontrandosi nella valle, oliveti, mandorleti e vigneti oltre alla cerealicoltura; di pregio viene considerata la produzione di olio di Cassaro e Ferla.

Laddove invece risultano eseguite trasformazioni fondiarie relative ad invasi per l'acqua di irrigazione e sistemi automatici di irrigazione e lavorazioni meccanizzate, insistono coltivazioni intensive o semintensive di agrumi e vite.

La vocazione forestale del territorio dell'Alta valle dell'Anapo, è datata con precisione dalla proposta di rimboschimento degli anni del fascismo. Infatti nel 1930, viene proposto il rimboschimento del monte Lauro al fine di ottenere una bonifica «integrale» della Sicilia sud-orientale, a partire dunque dal complesso orografico dominante.

Consolidandone le pendici con essenze boschive opportune, si sarebbe ottenuta «la stabilizzazione della portata idrica dei torrenti che dal monte si dipartono» così si esprimeva Gaetano Navarra Crimi sulla rivista della «Rassegna economica di Siracusa» all'interno dell'iniziativa denominata «I boschi del Littorio».

Il tentativo fu però contrastato da taluni proprietari delle parti pianeggianti dell'acrocoro che temevano la compromissione delle rendite derivanti dalla coltivazione delle graminacee, a causa del rimboschimento.

Il Navarra Crimi sottolinea l'interesse per il monte Lauro nel suo insieme, nella sua portata oroidrografica e nella sua potenzialità agronomica, nella convinzione che tale intervento avrebbe senz'altro regolarizzato le portate dei fiumi che a valle, erano indispensabili per le colture irrigue di piano, quali il cotone della vasta piana di Gela, unico centro produttivo italiano.

Lo studioso teorizzò la costituzione di un consorzio obbligatorio che in virtù di leggi speciali, nell'arco di 30 anni avrebbe acquisito tutte le pendici incolte da rimboschire, oltre a realizzarvi una strada panoramica turistica, ed una «borgata alpestre» rifornita di acqua potabile.

Ciò che veniva allora auspicato è oggi realtà: in pochi anni l'Azienda regionale delle foreste ha impiantato nel territorio più di 2.396 ha. di bosco esclusivamente a fini idrogeologici. La forestazione viene favorita dal processo di crisi del settore agricolo montano, determinato sia dall'abbandono delle colture cerealicole, sia dal mancato adeguamento degli assetti produttivi, alle moderne tecnologie. La necessità di una migliore tutela dell'ambiente e del paesaggio attraverso la salvaguardia e la valorizzazione delle sue componenti naturali è ormai riconosciuta come valore nella zona. Il rimboschimento con essenze resinose, il bosco monofita che ha finora modificato l'antico aspetto del paesaggio agricolo e naturale della valle, si va sostituendo con impianti polifiti disetanei, ossia boschi formati da diverse specie di varia età che restituiranno negli anni, gli antichi equilibri all'ecosistema, come già esemplificato nella riserva di Pantalica.

La dimensione grave e imponente del fenomeno dell'emigrazione ha caratterizzato le popolazioni dei centri urbani dell'Alta valle dell'Anapo.

L'emigrazione ha inoltre prodotto un accentuato invecchiamento demografico, con aumento dell'età media e riduzione della natalità. Di conseguenza si è verificato una diminuzione della forza lavoro con conseguente compromissione del futuro demografico ed economico della zona.

Ciò ha comportato l'accentuarsi della dipendenza dalle risorse esterne; tra esse occupano un posto di primo piano, le rimesse degli emigrati che, tuttavia, in presenza di un uso consumistico delle proprie rendite, non hanno saputo sostenere stabili processi di sviluppo.

La maggior parte delle risorse esterne perviene dai sussidi nei settori produttivi, specie quello agricolo, ove però il processo di senilizzazione ha accentuato le condizioni di sub-marginalità delle risorse interne produttive.

In questo senso, l'esperienza negativa dalla Comunità montana Iblea, comprendente i comuni di Buccheri, Buscemi, Ferla, Cassaro, Giarratana, Monterosso, Carlentini, Chiaramonte, Sortino, Palazzolo, Vizzini, Licodia, Ragusa, costituita a partire dal 1972, ma il cui esercizio finanziario si è limitato a pochi anni, compresi dal 1975 al 1983, ha fortemente caratterizzato il mancato rilancio socio-economico dell'area montana.

Se infatti un tentativo di organizzazione dei comuni montani, motivato dall'autonomia gestionale e finanziaria era stato avviato, con la soppressione delle comunità montane nella regione siciliana a favore del potenziamento delle funzioni dell'ente intermedio, ossia la provincia regionale, si è determinato il fallimento di una possibile ripresa economica nell'area.

Viste le valenze geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche del territorio della valle dell'Anapo, riportate nei verbali della commissione sopra menzionati, che hanno evidenziato come la proposta di vincolo trae spunto dalla considerazione delle indubbie valenze paesaggistiche dei luoghi che dalla necessità della loro tutela, in quanto costituenti una vasta area dell'entroterra siracusano rimasta, sotto molti aspetti, ancora integra. Qui è possibile riconoscere quelle che sono le sorgenti del maggiore corso d'acqua degli Iblei, l'Anapo, e dei suoi principali affluenti, ma anche individuare i luoghi dove nascono gli altri due principali corsi d'acqua iblei, che sono l'Irminio ed il Tellaro; sono ancora identificabili forme di paesaggio, che non hanno subito obliterazioni di sorta, risultando collocate dove gli eventi naturali ne hanno previsto la sede. È possibile ancora osservare i resti del vulcanismo ibleo degli ultimi 25 milioni di anni, riconoscendo, fra l'altro, il paleocono vulcanico di monte S. Venere e tutte quelle forme minori (pillows, colate laviche, depositi ialoclastitici) testimoni di un vulcanismo sia subacqueo che subaereo che si è evoluto nel tempo.

Il fiume Anapo è il maggiore dei numerosi corsi d'acqua che solcano l'Altopiano Ibleo e, per caratteristiche paesaggistiche, è probabilmente il più interessante e ricco.

In una suddivisione della Sicilia in settori oro-geografici l'area montana del siracusano si colloca, unitamente ai rilievi ragusani, nel cosiddetto «Avanpaese Ibleo», vasta area terrazzata, attraversata da una fitta rete di faglie e fratture. Nel corso delle fasi orogeniche terziarie, ovvero quell'insieme di movimenti che a causa dello scontro fra la placca crostale africana e quella europea hanno portato in Sicilia alla formazione delle catene montuose dei Peloritani, delle Madonie e dei Nebrodi e nel resto d'Italia alle catene Alpina ed Appenninica, suddetta area fu interessata esclusivamente da processi dinamici di tipo disgiuntivo, ancor oggi responsabili di una sensibile attività sismica, che

hanno prodotto profonde incisioni secondo direttrici principali nord-est - sud-ovest e secondarie nord-nord-est - sud-sud-ovest, nord-nord-ovest - sud-sud-est ed est-ovest. Lungo tali linee tettoniche si sviluppa oggi l'intero reticolo idrografico dell'area Iblea.

È possibile operare una individuazione di due distinti settori:

un settore orientale o «Siracusano», caratterizzato da una successione litostrafica tipica di un ambiente deposizionale di mare poco profondo e spesso interessato da fenomeni vulcanici di varia natura;

un settore occidentale o «Ragusano» contrassegnato da sedimenti di mare aperto.

La regione iblea è interessata nella sua fascia settentrionale da estesi affioramenti di vulcaniti basiche, risultato di una intensa attività magmatica che ha coinvolto l'Altopiano dal Miocene al Quaternario, e che risulta strettamente legata alla tettonica distensiva ed alle dislocazioni da essa create.

I caratteri deposizionali e giaciturati, della regione iblea presentano sia manifestazioni sottomarine che subaeree, variamente intercalate ad episodi sedimentari di età da supramiocenica a pleistocenica. Il vulcanismo del Miocene superiore si distingue da quello Plio-pleisticenico per avere uno spiccato carattere esplosivo. Verso sud e sud-est l'area in cui si ritrovano gli affioramenti di vulcaniti passa piuttosto bruscamente al tavolato carbonatico dell'Altopiano Ibleo propriamente detto, di età da cretacica a miocenica, attraverso il reticolato di faglie prima menzionato.

La descrizione stratigrafica del territorio illustra il quadro litologico presente nell'area, partendo dai complessi più profondi e procedendo verso quelli più superficiali. Essa comprende terreni sedimentari e vulcanici di età compresa fra il Miocene medio e l'Olocene, appartenenti ai due settori precedentemente illustrati.

Dall'alto verso il basso si distinguono:

formazione Ragusa (Aquitaniano-Langhiano);

formazione Tellaro (Langhiano-Messiniano);

formazione Palazzolo (Serravalliano-Tortoniano);

formazione dei Monti Climiti (Miocene medio-superiore);

calcari a Clypeaster e molluschi (Tortoniano);

marne siltose (Pliocene inferiore);

vulcaniti (Pleistocene medio-superiore);

alluvioni terrazzate (Pleistocene sup. - Olocene);

alluvioni recenti ed attuali (Pleistocene superiore Olocene);

detriti di falda.

Successione occidentale:

Le facies Mioceniche del settore centrale ed occidentale del plateaux ibleo consistono in sedimenti carbonatici di ambiente pelagico. Dal basso verso l'alto si distinguono:

1) formazione Ragusa (Aquitaniano-Langhiano): si tratta di depositi di shelf carbonatico con materiale parzialmente risedimentato dalle aree orientate, come dimostrano alcuni corpi canalizzati e la stratificazione incrociata dei livelli grossolani. La formazione interessa soltanto marginalmente l'area di studio nei limitati affioramenti di contrada S. Margherita e lungo l'incisione del Fosso Mastica nell'estremo settore sud occidentale della carta;

2) formazione Tellaro (Langhiano inferiore - Messiniano): in continuità di sedimentazione sull'alternanza calcareo-calcarenitico-marnosa si sovrappone la formazione Tellaro. Si tratta di un complesso marnoso caratterizzato da un tipico colore grigio-azzurro sulla superficie di erosione. Le marne della Tellaro sono presenti in affioramento nel settore sud-occidentale dell'area in argomento, ma si estendono verso est incuneandosi tra le formazioni calcaree più antiche (formazione Ragusa) e quelle più recenti (formazione Palazzolo), per poi sfumare per eteropia di facies con queste ultime. Il loro spessore va da 200-300 metri fino a zero nella media valle dell'Anapo.

Alla sommità delle marne calcaree della formazione Tellaro nelle aree centrali e nord-occidentali del plateaux ibleo sono intercalate delle grosse lenti di brecce vulcanoclastiche o sporadici corpi lavici sottomarini basici di spessore tra zero e 100 metri. Sono inoltre presenti sottili corpi lentiformi di brecce con pillows, interi od in frammenti, a testimonianza di una attività vulcanica subacquea di età miocenica. Tali vulcaniti affiorano nel settore nord-occidentale dell'area in descrizione alle pendici di monte Lauro, monte Erbesso e monte Chiusa Grande;

3) formazione Palazzolo (Serravalliano-Langhiano): successione prevalentemente calcarenitica al cui interno sono state distinte due litofacies: una costituita da un'alternanza di calcari marnosi teneri, l'altra caratterizzata da calcareniti spesso in grandi bancate.

Suddetto litotipo ha uno spessore variabile da 0 a 250 metri, per effetto di etropia con la formazione Tellaro, ad ovest, e con la successione miocenica orientale. Affiora nel settore centrale dell'area di studio, interessando gli abitati di Palazzolo Acreide, Buscemi, Cassaro e Ferla.

Successione orientale:

In contrapposizione alle aree del settore centrale ed occidentale dell'altopiano Ibleo la successione orientale è caratterizzata da una sequenza stratigrafica, spesso lacunosa, di facies marine di acque poco profonde, alla quale si intercalano due orizzonti di vulcaniti basiche.

Dal basso verso l'alto si distinguono:

1) formazione dei Monti Climiti (Miocene medio-superiore): è suddivisa nei membri di Melilli in basso e dei Calcari di Siracusa in alto.

Nell'area in argomento è presente in affioramento soltanto il membro superiore dei Calcari di Siracusa, che è rappresentato da una sequenza di calcareniti e calciruditi algali del Miocene inferiore e medio, spesso carsificate. La pendenza generale, debole, è verso est-sud-est, con una giacitura monoclinalica disturbata da un'intensa tettonica distensiva. Nel settore orientale

dell'Alta valle dell'Anapo affiorano estesi lembi della suddetta formazione a piano Bibbinello ed in contrada Giambra;

2) Calcari a Clypeaster e molluschi (Tortoniano): orizzonte calcareo costituito da calcareniti e calciruditi di colore bianco-grigiastro, caratterizzato da un'abbondante macrofauna con individui che raggiungono talvolta dimensioni vistose. Più frequenti sono le alghe calcaree ed i Clypeaster cui si associano Pecten ed altri Lamellibranchi. La giacitura è in strati di circa mezzo metro, lo spessore è variabile da 10 a 50 metri. Affiorano ad est dell'abitato di Ferla ed in contrada Giambra e Vallefame, nell'estremo settore orientale del territorio in trattazione. Al di sopra della successione dei terreni appartenenti ai settori occidentale ed orientale dell'altopiano Ibleo, si vengono a sovrapporre depositi sedimentari di vulcaniti di età compresa tra il Pliocene ed il Quaternario;

3) marne siltose giallastre (Pliocene inferiore): si tratta di una varietà della facies dei Trubi, che risultano invece essere presenti lungo tratti della costa siracusana. Se ne rinvengono sporadici lembi limitati al margine occidentale dell'area in questione ed in particolare nel versante occidentale del monte Erbesso ed in quello meridionale di monte Chiusa Grande, ove risultano associate a sovrastanti calcareniti, appartenenti allo stesso ciclo sedimentario. Contengono una microfauna che denota un ambiente deposizionale di mare aperto, raramente costiero;

4) vulcaniti (Pliocene medio-superiore-Pleistocene): potente successione di espandimenti basaltici sia subaerei che sottomarini. I prodotti sottomarini sono dati da brecce a pillows immerse in una matrice ialoclastitica ocracea per alterazione e sono distribuiti prevalentemente alla base delle coperture laviche di monte Lauro. Quelli subaerei sono costituiti da prevalenti colate basaltiche a fessurazione colonnare e spesso con vistose desquamazioni globulari, di colore nero antracite (alcalibasalti) o grigiastri (tholeiti). Affiorano a sud di Buccheri e ad est fino a monte S. Venere; quest'ultimo riveste un particolare interesse geologico in quanto risulta essere un antico centro eruttivo subaereo a carattere prevalentemente effusivo. I prodotti vulcanici ivi presenti hanno dapprima caratteristiche di ialoclastiti e lave a pillows, tipici prodotti di ambiente subacqueo, mentre, successivamente, l'accumularsi dei suddetti materiali ne ha provocato un progressivo ampliamento che ne ha comportato l'inevitabile emersione. Da questo momento le vulcaniti presentano gli aspetti tipici delle effusioni laviche subaeree con colate basaltiche compatte ed a fessurazione colonnare.

Una caratteristica del vulcanismo degli Iblei è data dalla mancanza di grandi edifici centrali, mentre è riconoscibile la presenza del piccolo edificio vulcanico di monte Santa Venere, allineato secondo le direttrici nord-est - sud-ovest del sistema principale di faglie dell'Avanpaese Ibleo.

I successivi episodi litostratigrafici rivestono scarso interesse.

Nella successione stratigrafica descritta si può distinguere una parte inferiore, una media ed una superiore a seconda del loro comportamento tettonico. La parte inferiore comprende le marne della Tellaro, che, avendo un comportamento plastico, generano strutture sinclinali ed anticlinali a prevalente direzione nord-est - sud-ovest. La parte intermedia comprende la serie calcarea ed affiora in corrispondenza della parte centro-orientale dell'area in argomento; è caratterizzata, da un punto di vista tettonico, da un comportamento rigido, che determina la formazione di una serie di faglie orientate in prevalenza da nord-est verso sud-ovest. Le vulcaniti soprastanti, che costituiscono la parte superiore della sere, hanno giacitura tabulare e si sviluppano lungo estese monoclinali nella parte nord-occidentale dell'area trattata, quest'ultima è caratterizzata da una tettonica di tipo disgiuntivo le cui direttrici prevalenti sono nord-ovest - sud-est e loro coniugate.

L'età delle faglie è post-miocenica, appartenendo a questo periodo geologico i terreni interessati dalle suddette discontinuità alcune di esse hanno probabilmente subito una ripresa di attività in età pliopleistocenica, avendo le stesse dislocato terreni appena più antichi. Suddetta fase tettonica, a prevalente direzione nord-est - sud-ovest, ha difatti interessato le coperture basaltiche, conferendo loro ampi rigetti.

La natura e le caratteristiche intrinseche dei terreni, unitamente agli effetti prodotti sia dalla tettonica che dagli agenti atmosferici sono i principali elementi responsabili delle forme del territorio e delle loro variazioni nel tempo. Di solito gli effetti dell'antropizzazione possono generare modifiche anche rilevanti alla morfologia dei luoghi; si pensi alle grandi trasformazioni agricole, ai disboscamenti, alle bonifiche, alle cave ed ai grossi insediamenti urbani o industriali.

Per una serie di fortunate concause l'Alta valle dell'Anapo non ha subito la pressione demografica, e gli effetti ad essa legati, che invece si è sviluppata lungo la fascia costiera siracusana. L'entroterra della provincia di Siracusa, di cui l'area in trattazione costituisce il cuore, conserva pertanto quasi per intero le caratteristiche geomorfologiche dell'altopiano Ibleo, oggi perfettamente riconoscibili nei profondi canyons che solcano il tavolato carbonatico miocenico, perfettamente allineati a quelle che sono le principali linee tettoniche regionali che li hanno generati, nelle forme aspre, versanti ripidi, scarpate subverticali, che assumono invece profili morbidi ove la stratigrafia contempla la presenza di rocce tenere ed erodibili.

Occorre sottolineare che in quest'area della Sicilia le profonde incisioni fluviali scavate dall'azione delle acque all'interno del tavolaio calcareo, attverso le principali linee di discontinuità regionale, assumono il nome di cave, mentre cugni vengono denominate quelle testate collinari che si incuneano un sistema vallivo (di solito in corrispondenza di una confluenza di due corsi d'acqua); con il termine fosso si intende una cava particolarmente stretta e profonda.

Procedendo da nord verso sud, le cave più importanti individuate sono: cava della Montagna, cava Caviglia, fosso S. Giorgio, fosso S. Rosalia, cava Lordieri, fosso Nocilla, fosso Fiumarola, cava Cugnarelli, cava Goncaro, cava del Mulino, oltre a cava Grande (o torrente Calcinara), importante affluente dell'Anapo.

La profondità che contraddistingue questi valloni dal tipico aspetto a canyon la relativa scarsa presenza di terrazzi fluviali fa pensare ad un sollevamento rapido di tutta la zona, fenomeno questo del tutto coerente con le vicissitudini tettoniche subite dall'altopiano Ibleo da Pliocene in poi.

Il bacino dell'Anapo costituisce una precisa unità geomorfologica ad ampia scala, ben definita e confinata dagli spartiacque naturali che la cingono. L'area totale del bacino idrografico misura 302,2 kmq e comprende i territori amministrativi dei comuni di Buccheri, Palazzolo Acreide, Buscemi, Ferla, Cassaro, Sortino, Solarino, Floridia e Siracusa.

La presente proposta di vincolo si riferisce però solo al territorio dei primi cinque comuni, in quanto i tratti rispettivamente mediano e parte del terminale dell'Anapo sono già stati precedentemente sottoposti a tutela paesaggistica, con separati procedimenti, negli anni passati.

Lo sviluppo altimetrico è compreso fra quota 986 metri (monte Lauro) e la quota 362 metri (a sud dell'abitato di Cassaro), mentre le alture che delimitano il bacino sono: monte Lauro (986 m.), Cozzo Buscica (946 m.), monte Erbesso (821 m.), Cozzo San Sebastiano (726 m.), monte Neviera (723 m.), monte Casale (910 m.), monte Ebro (821 m.) e più a nord, monte S. Venere (870 m.).

Il fenomeno carsico, peraltro influenzato dai lineamenti tettonici della zona e dai caratteri giaciturali e stratigrafici delle rocce, è caratterizzato dall'associazione di tre principali categorie di forme:

1) forme di superficie (campi carreggiati, lapiez, doline, ecc.);

2) forme sotterranee (caverne, inghiottitoi, cunicoli, ecc.);

3) forme fluviali subaeree (sorgenti carsiche).

In zona si possono osservare forme di primo tipo (cavità carsiche interstratali) soprattutto lungo i fondovalle sia dell'Anapo che degli affluenti principali, in corrispondenza di rocce carbonatiche tenere e stratificate, quali le marne calcaree alternate alle calcareniti della F.ne Palazzolo (membro inferiore) e della F.ne Ragusa; ove le rocce si presentano più dure e resistenti, ma contestualmente più fratturate, sono riscontrabili forme carsiche denominate «di frattura» e ciò avviene di solito nella parte alta della valle dell'Anapo e lungo gli impluvi che presentano profili tipici di un reticolo fluviale giovane; ove invece la genesi delle cavità carsiche risulta essere attribuibile ad un concorso di fattori stratigrafici e dislocativi, si può parlare di forme «composte», come per esempio è possibile osservare lungo cava di pietra e fosso Nocilla. Si evidenziano inoltre numerose altre forme carsiche, quali cavità attribuibili a carsismo fossile, cavità vadose, freatiche, miste, policicliche, o anche docce, lapiez, campi solcati, e campi carreggiati, ecc., molto diffusi nella zona.

Il fiume Anapo nasce dalle falde del massiccio vulcanico di monte Lauro e nei 52 chilometri del suo corso riceve da destra e a sinistra vari affluenti a regime torrentizio e con deflussi limitati alla stagione piovosa. Il sistema idrografico risulta caratterizzato oltre che dai principali fiumi, anche da una serie di affluenti minori che scendono a ventaglio, lungo le incisioni dei rilievi circostanti.

Le unità idrografiche principali comprese nella zona, o che comunque interessano la delimitazione in bacini idrografici, sono:

cava della Montagna, cava Caviglia e torrente Ferla, che interessano la zona settentrionale dell'area e vanno a confluire nell'Anapo;

fosso S. Giorgio, fosso Rosalia, cava Lardieri e confluenti, nella zona centro orientale dell'area, nel fosso Nocilla che, a sud dell'abitato di Cassaro, si immette nell'Anapo;

cava dei Molini, cava Goncaro, cava Cugnarelli, confluenti, nella zona sud orientale, nel fiume Anapo.

Le incisioni secondarie ed i tratti montani dell'alveo principale dell'Anapo sono profondamete incassati nella struttura morfologica tabulare dell'altopiano Ibleo e sono delimitati da fianchi molto ripidi ed accidentati; la rete idrografica si presenta abbastanza matura con segmenti uniformemente distribuiti e ben spaziati: non indifferente è stata, inoltre, la tettonica, se si considera che lo stesso corso principale risulta su una linea di faglia che passa per monte Lauro.

Considerato che il complesso panorama archeologico che fa della valle dell'Anapo nel suo insieme un punto nodale della storia dell'insediamento umano nel territorio siracusano è radicato in alcune peculiarità geomorfologiche che possono essere cosi sintetizzate:

1) habitat che offre condizioni di vita ed ampie possibilità di sussistenza a gruppi umani dall'economia basata esclusivamente dalle risorse agricole e naturali offerte dal territorio, il che determina l'antropizzazione fin dall'età preistorica, con un addensamento dell'occupazione nella prima età del bronzo (grotta Masella a Buscemi, necropoli castellucciana di S. Martino presso Ferla) e lo stanziamento diffuso, di carattere agricolo, dall'età greca fino a quella bizantina (contrada Pantano a Palazzolo Acreide, Boscorotondo, Piano di Fata e monte S. Nicolò a Buscemi; contrada Campanino a Ferla);

2) naturale via di penetrazione e di comunicazione fra costa ed entroterra, come tale usato soprattutto durante il bronzo medio e tardo e in età greca, fin dal primo impianto di Siracusa (Akrai, Kasmene) che non a caso ripercorre la via già segnata dalla penetrazione dei materiali micenei durante il bronzo medio (contrada Maiorana a Buscemi);

3) condizioni defensive ottimali con possibilità di sopravvivenza in economia chiusa, il che fa della valle un luogo privilegiato nei periodi storici più turbolenti, quando maggiore è la necessità di sicurezza di isolamento dalla costa troppo aperta.

Ciò si riscontra in modo particolare durante l'età di Pantalica nord (contrade Calcinara e Calanca a Ferla) e soprattutto in età tardo-romana e bizantina, quando si registra un incremento di piccoli stanziamenti in posizioni riparate, con prevalente uso del modello insediativo rupestre, che spesso si reimpiantano, dopo un lunghissimo hiatus, sugli stessi siti degli insediamenti preistorici (vallone Arancio e S. Martino a Ferla; Bidiclo - Casacce a Palazzolo; Madonna del Bosco, Boscorotondo, S. Pietro, cave S. Rosalia e S. Giorgio a Buscemi, Cozzo Bianco e Cozzo Nitta a Cassaro).

Rilevato che, come esposto nei verbali di cui sopra, un rapido esame della carta degli insediamenti e dei resti finora accertati (peraltro estremamente parziale, perché a tutt'oggi la valle non è mai stata fatta oggetto di una ricognizione sistematica) permette di evidenziare le modalità di occupazione nei vari periodi e di individuarne le ragioni in relazione alle condizioni storiche.

La prima fase di cui si possieda una evidenza archeologica significativa è rappresentata, come nella maggior parte del territorio siracusano, dalla prima metà del bronzo, durante la quale una serie di insediamenti a carattere diffuso si scagliona lungo il ciglio montuoso che sovrasta il limite settentrionale della valle. Si tratta di nuclei di cultura castellucciana, di modesta entità demografica, attestati da gruppi di tombe a grotticella scavati nei fianchi dell'altopiano: il più cospicuo è quello di S. Martino presso Ferla.

Più frequenti sono le testimonianze relative agli insediamenti della media e tarda età del bronzo. Nel primo caso, la valle fu utilizzata come accadrà più tardi, quale via di accesso verso il territorio interno e quindi in funzione di scambi e commerci, in un periodo di attivi traffici transmarini, come attestano i manufatti di importazione micenea rinvenuti in contrada Maiorana a Buscemi, che costituiscono la proiezione più interna di quel fiorire di centri costieri di cultura thapsiana scaglionata intorno alla foce dell'Anapo.

Durante la tarda età del bronzo (contrade Calanca e Calcinara), prevalente è l'intento difensivo, che perdura durante la successiva età del Ferro. Di questa, poco si conosce: ma la densità di occupazione è testimoniata dai numerosi gruppi di tombe a forno che non solo accompagnano in ogni caso i gruppi necropolari della fase precedente ma che si rinvengono anche in aree precedentemente non occupate, è il caso della poco nota necropoli di M. Pavone, che annovera molte tombe a grotticella con camera a pianta rettangolare, e che corrispondeva probabilmente ad un insediamento di notevole entità.

La valle è intimamente legata alla storia della colonia greca di Siracusa fin dal suo primo impianto; ed anzi ne condiziona e ne determina la modalità della penetrazione e la forma dei rapporti con l'entroterra. Come già in età preistorica, il corso del fiume, che dal fondo del porto grande si apre allo sguardo di chi si approssima dal mare alla spiaggia falcata con la sua larga foce sabbiosa e riparata che invita all'approdo e le acque lente che scintillano fino ai monti sull'orizzonte, costituisce la naturale via d'accesso verso la regione interna; e non a caso uno del più antichi templi ne presidia la parte terminale del corso, conferendo sicurezza e sacralità a un lembo di territorio extraurbano rivolto alla terra degli indigeni, area privilegiata di scambio e di incontro, come già nei secoli precedenti.

Lungo il corso dell'Anapo i nuovi coloni risalgono fino all'interno, fino al massiccio del Lauro, nel cuore del dominio dei Siculi, e alle radici di questa valle che rappresenta l'arteria principale nel corpo del territorio conquistato impiantano due capisaldi, Akrai (664 a.C.) e Kasmene (644 a.C.), destinati ad assicurare, da terra, il possesso del triangolo di regione compresa tra Siracusa, Eloro e il Lauro. La vita di Kasmene, sulla sommità di monte Casale, è relativamente breve; nella seconda metà del IV sec. a.C., essa non più funzionale alle ragioni strategiche, che ne hanno determinato la nascita, scompare; ma ne restano, eccezionali testimonianze proprio perché del tutto indisturbate nei secoli, l'abitato, le mura di fortificazione, le aree sacre e le necropoli. Solo in minima parte esplorata, Kasmene è oggi per larga parte acquisita al demanio regionale, e destinata a divenire uno dei più ricchi ed estesi parchi archeologici della regione. Lo stato di azione, che promette agli studiosi un'eccezionale messe di dati, e la suggestiva posizione di dominio su un succedersi ininterrotto di valli e montagne fanno della piccola città militare ancora sepolta uno dei punti focali su cui dovranno appuntarsi, nei prossimi anni, la ricerca e gli interventi di valorizzazione.

Più conosciuta, e ormai inserita nel circuito corrente della fruizione archeologica l'antica Acre, sulla sommità dell'Acremonte alle spalle dell'odierna Palazzolo Acreide è nondimeno, anch'essa, quasi tutta da mettere in luce; anche qui, gli interventi di acquisizione hanno oculatamente preceduto quelli di scavo, per assicurare la necessaria conservazione al patrimonio ancora esistente.

La vita della valle, in età greca, gravita intorno ai due centri principali; i rinvenimenti di superficie attestano una confusa occupazione a scopo agricolo dei lembi di terreno maggiormente pianeggianti e più atti alle coltivazioni. Resti di piccole fattorie, spesso attestate soltanto da gruppi di tombe a fossa su di una spianata rocciosa accanto a qualche vecchia fattoria e da frammenti di tegole e vasellame d'uso comune sparsi nei campi, costellano i pianori sulle due sponde del fiume, così come le campagne del comprensorio fra Palazzolo e Noto. Tali sono probabilmente gli insediamenti cui si riferiscono le tracce individuate in località Campanino, presso Ferla, e a contrada Pantano, presso Palazzolo; ma non mancano indizi di insediamenti più cospicui, sotto il profilo dell'estensione e densità demografica, altrimenti del tutto ignoti. È il caso dell'ancora inesplorato insediamento di Boscorotondo, presso Buscemi,

nel quale ricognizioni di superficie hanno accertato la presenza, per largo tratto, di lembi di mura pertinenti a diverse abitazioni.

In questo territorio abitato e coltivato, fioriscono anche luoghi di culto, legati alla terra ed alle divinità protettrici delle forze della natura e della feracità.

Uno di questi, il più famoso per la sua singolarità, è il c.d. santuario di Anna e delle Paides, dedicato alle ninfe: a mezza costa sul fianco impervio del monte S. Nicolò, impendenti sulla vallata del fiume, una serie di grotte a pianta squadrata, comunicanti, conservano iscrizioni e graffiti. L'unica esplorazione condottavi è stata quella, parziale, di P. Orsi; allo stato attuale, il tetto semicrollato di una delle grotte e la quasi totale scomparsa del sentiero d'accesso proteggono questo che è uno del più interessanti monumenti dell'architettura religiosa coloniale, ancora da studiare compiutamente.

Nel complesso, poco rappresentati appaiono, a livello insediativo, l'età ellenistico-romana e i primi secoli dell'impero, anche a tener conto dell'episodicità della ricerca, suscettibile di delineare un quadro parziale della realtà storica.

Evidentemente, l'utilizzazione agricola ha prevalso sugli insediamenti storici; le fattorie disseminate sul territorio si dislocano per la maggior parte infatti nelle fasce più agevoli e aperte dell'altopiano, evitando le aree scoscese delle cave intono al fiume e ai suoi affluenti.

La situazione muta radicalmente negli ultimi due secoli dell'impero e nella prima età bizantina. L'occupazione diffusa si intensifica e si assiste, soprattutto, ad un ritorno insediativo negli stessi luoghi, non di rado appartati e di difficile accesso, che erano stati sede di stanziamenti preistorici, prevalentemente situati sul ciglio e lungo i fianchi della valle. Appare evidente l'intento definitivo, quello di evitare contatti troppo immediati con la costa e con le più battute vie di collegamento interno. Soprattutto dopo il VI sec. d.C., gli insediamenti in posizioni aperte (come quello, accentrato intorno ad una piccola chiesa e ancora da sottoporre ad indagine, di Piano di Fata presso Buscemi, o la fattoria sulla sommità di M. S. Nicolò, attestata da una piccola necropoli di tombe a Fossa) vengono preferiti gli abitati in grotta scaglionati lungo le cave (cava S. Giorgio, cava S. Rosalia presso Buscemi).

Uno dei più cospicui, successivamente rimasto in uso fino all'età moderna, è quello di Madonna del Bosco, che diverrà l'odierna Buscemi, in gran parte conservato e già sottoposto a tutela.

Spesso i nuclei insediativi sono attestati soltanto da gruppi di tombe, più o meno numerose, che danno vita a quel suggestivo panorama di escavazioni che articola i fianchi delle cave: ampie fosse sub divo dalla caratteristica forma campanata, arcosoli monosomi o bisomi, ipogei cruciformi o a galleria longitudinale, catacombe, talora anche di grandi dimensioni, intimamente articolate intorno ad uno o più sepolcri a baldacchino, tipologia ricorrente ed esclusiva delle catacombe rurali. Non di rado si riutilizzano, per gli arcosoli isolati, le grotticelle preistoriche, opportunamente modificate (S. Pietro di Buscemi, vallone Arancio e S. Martino a Ferla).

Una delle più cospicue fra le necropoli di questo periodo è quella di S. Anna a Ferla, recentemente rimessa in luce e rilevata, che annovera numerosi arcosoli ed una piccola catacomba con cinque sepolcri a baldacchino: qui si conserva una delle rarissime iscrizioni finora rinvenute (il panorama dell'architettura funeraria rurale del territorio siracusano è pressoché anepigrafe) menzionante un Dionisio presbitero della chiesa erghitana, che costituisce uno dei primi dati storici sull'assetto delle chiese in età paleocristiana.

L'architettura religiosa rupestre mostra lungo la valle, diversi esempi di grotte (S. Anna, con affreschi; Madonna del Bosco; S. Rosalia) e, soprattutto, uno dei monumenti più noti e più significativi, la chiesa di S. Pietro a Buscemi. Scoperta da P. Orsi durante l'esplorazione di un sepolcreto castellucciano nelle vicinanze, e situata a mezza costa nel punto di confluenza fra la cava S. Giorgio e la cava S. Rosalia; costituita da un vasto ambiente rettangolare tripartito da due coppie di pilastri sostenenti archeggiature, conservava, oggi molto deteriorati e in parte distrutti, un altare a mensa ed una cattedra ricavati nella roccia, con le pareti decorate da un ciclo di affreschi di diverse epoche. La tipologia anomala della ripartizione dello spazio interno fa di questo monumento uno dei più discussi nel pur variegato panorama dell'architettura religiosa rupestre, probabilmente ispirato a prototipi di area siriaco palestinese.

Recentemente e solo parzialmente scavato è l'insediamento bizantino di Giarranauti, uno dei pochissimi siti che ha conservato strutture pertinenti all'abitato di questa età, e che riveste quindi un interesse del tutto particolare per la quantità di dati che può fornire in ordine all'assetto abitativo, alla tipologia dello strumentario, al vasellame di produzione locale, agli scambi ed alle risorse economiche.

È stato messo in luce un vicus costituito da poco più di una decina di case, dislocate intorno ad una piccola chiesa mononave. Le case presentano un'organizzazione molto semplice, basata su un modulo comprendente due vani, affiancati o disposti l'uno di seguito all'altro; il vano principale ospita il forno ed un piccolo fornello, mentre quello secondario era utilizzato per attività agricole (in uno è stato localizzato un rudimentale palmento scavato nel banco roccioso) o per deposito. Probabili soppalchi lignei nel vano principale costituivano gli spazi per la notte. Tra le varie case, disposte senza alcun criterio preordinato di distribuzione degli spazi, si articolano vari recinti chiusi da muretti, probabilmente per il ricovero del bestiame, e cortiletti che assolvono alla funzione di viabilità interna. A circa 500 m. dal villaggio, e forse a esso pertinente, presso una profonda cisterna scavata nella roccia, ancora oggi utilizzata e alimentata da una complessa rete di canalette di drenaggio dell'acqua piovana,

è stata rinvenuta una serie di vasche rettangolari, anch'esse scavate nella roccia, disposte su due livelli lungo le pendici del colle, larghe, basse e comunicanti, collegate a canalette e a lunghe teorie di fossette.

Si tratta forse, più che di un semplice abbeveratoio o di un lavatoio, di un impianto per la lavorazione di qualche prodotto (una conceria?).

Monete e materiali ceramici collocano l'ultima fase di vita del villaggio al VI sec. d.C., in significativa coincidenza con il sorgere degli insediamenti rupestri della vicina Pantalica, prova evidente di sopraggiunte necessità difensive.

Considerato che nel territorio dell'Alta valle dell'Anapo la trasformazione del sistema insediativo, connota i nuovi caratteri del patrimonio edilizio.

Nel territorio dell'Alta valle dell'Anapo, le trasformazioni più evidenti, sono quelle che stanno avvenendo nelle zone periferiche ai margini degli insediamenti urbani che si affacciano verso la valle. Una parte di queste trasformazioni riguarda le seconde case, ma il grosso dell'attività edilizia riguarda le espansioni vere e proprie cioè quelle con più marcato carattere urbano. Il problema più grave per ciò che riguarda gli aspetti paesaggistici è determinato dalle periferie urbane, le quali si affacciano direttamente sulle aree di maggiore pregio, come nei comuni di Cassaro, Ferla e Palazzolo.

Lo squallore di queste periferie è tale che non si può immaginare un vero futuro della zona senza mettere in essere radicali interventi di restauro urbano e territoriale.

Questi intenti sono possibili attraverso una totale revisione degli strumenti urbanistici locali i quali dovranno essere tutti connotati da una forte attenzione verso i problemi del controllo della morfologia urbana nei processi di trasformazione, oltre che verso i problemi della tutela dell'ambiente territoriale. Per ciò che riguarda i caseggiati storici, si ritiene che questi siano inseriti attraverso uno studio specifico e puntuale nelle previsioni degli strumenti urbanistici, i quali attraverso una normatizzazione li tutelino e li valorizzino.

Il sistema storico dei caseggiati agricoli assieme al paesaggio urbano dei centri dell'Alta valle dell'Anapo, costituisce senza dubbio, una ricchezza economica da valorizzare e salvaguardare per lo sviluppo della zona stessa.

Lo studio delle carte storiche, le più antiche risalenti agli inizi dell'800, ha permesso di individuare le masserie storiche (quelle appunto presenti nel territorio agli inizi dell'800) ed ancora oggi esistenti anche se abbandonate o semiutilizzate.

Trattasi di edifici con tipologia articolata, costruiti probabilmente nel periodo che va tra la fine del '700 e gli inizi dell'800, appartenenti originariamente ai feudi della nobiltà siracusana.

Si incontrano continuamente, nelle mappe analizzate i nomi delle grandi famiglie gentilizie come: Specchi, Caetani, Judica, Politi ed i nomi dei grandi feudi come quello di Baulì o delle contrade famose da cui prendono il nome molte ville gentilizie come Bibbia S. Alfano. Le tipologie più ricorrenti sono quelle a corte chiusa e a corte aperta, per i caseggiati più importanti, e quelle ad elementi giustapposti, per quelle meno importanti.

Le prime sono composte da una serie di alloggi fra cui spesso anche quello del proprietario, ed una serie di locali di servizio quali magazzini, stalle, cantine. Negli organismi più importanti e complessi è sempre presente una piccola chiesetta.

Le seconde, di organizzazione più semplice, sono comprese in un'area recintata, nella quale possono trovarsi anche stalle ed ovili, e contengono un alloggio ed alcuni locali di servizio.

L'organismo, per il particolare movimento dei tetti e l'articolazione delle masse, rivela un indubbio interesse dal punto di vista architettonico, risultando, nella sua configurazione formale, di grande attualità.

I problemi che emergono riguardo lo stato del patrimonio edilizio rurale sono chiaramente legati alle trasformazioni dell'economia del territorio e al grado di cultura della popolazione locale. Da un lato, un'agrio-coltura sempre più in stato di crisi, con gli addetti che abbandonano campi e case per trasferirsi in città (da qui il continuo processo di degrado che alla fine determina l'inagibilità degli edifici per mancanza di manutenzione), dall'altro lato un rapporto con l'edificio da parte dei nuovi proprietari o affittuari dei caseggiati con utilizzazione degli stessi solo per gli aspetti funzionali e quindi senza quella necessaria attenzione che le strutture e la sua tipologia e la sua storia richiederebbero.

In sostanza l'assenza di consapevolezza da parte delle nuove gestioni, unitamente alla loro capacità di determinare trasformazioni violente in tempi brevi che fa si che questi edifici o sono abbandonati al loro degrado o sono sottoposti ad interventi di manutenzione o di trasformazione e di ampliamento impropri e devastanti.

Quindi, anche se il territorio in esame non è sottoposto a pesanti pressioni di carattere edilizio, gli interventi capillari sul costruito, in assenza di una normativa idonea a governare le trasformazioni, possono provocare grave danno al patrimonio edilizio rurale storico e di conseguenza all'ambiente di cui ormai sono parte integrante.

Intensi studi sono stati dedicati di recente alle dimore rurali anche sotto l'aspetto tipologico, tanto che oggi esiste una discreta letteratura sul tema che consente di conoscere tutti i tentativi di catalogazione e tipizzazione fatti da vari autori per molte aree geografiche italiane.

La masseria può essere identificata nelle tipologie più comuni in una serie di corpi di fabbrica per lo più disposti a quadrilatero, articolati da spazi recintati, innestati in una viabilità irregolare e da terreni coltivati.

È certo che il fulcro di questo organismo architettonico è rappresentato dal cortile centrale denominato in

letteratura «corte rurale»: uno spazio parzialmente o totalmente chiuso che svolge una funzione centrale nell'organismo sia sotto l'aspetto funzionale distributivo che sotto l'aspetto morfologico configurativo.

Gli elementi della masseria della valle dell'Anapo sono costituiti:

1) dal recinto, costituito da un muro a secco che delimita l'ambito di pertinenza del caseggiato;

2) dal cortile (baglio o bagghiu): uno spazio centrale pavimentato nel quale venivano realizzati la cisterna o il pozzo, adornato da un grande albero posizionato al centro o marginalmente intorno al quale ruotava tutto il sistema funzionale della masseria;

3) dalla casina padronale che era l'abitazione temporanea del padrone utilizzata durante il periodo del raccolto o per il periodo delle vacanze della famiglia;

4) da magazzini di conservazione, cantine, granaio, ecc.;

5) dal trappeto, locale per la lavorazione dell'olio;

6) dal palmento, locale per la lavorazione del vino;

7) dal fumeri, locale per l'accumulo del concime organico;

8) dal pagghiaru, locale per l'accumulo della paglia;

9) dalla cisterna o pozzo, in genere posizionata al centro della corte;

10) dalle stalle, ovili o «mannara»;

11) dalla gebbia dell'acqua per irrigazione.

Rilevato che, come esposto nei verbali della Commissione sopra cennati, il territorio dell'altopiano ibleo, in ragione delle antiche origini della sua popolazione, è ricco di testimonianze storico - antiche che se non rappresentano dei capolavori costituiscono tuttavia un'ampia e insostituibile documentazione del passato. Capanni antichi, nevai, arcate di antichi acquedotti, muri di terrazzamento, fontanili ecc. sono i documenti di un passato ingiustamente dimenticato e abbandonato. Su questi monumenti di campagna, spesso veri e propri gioielli dal punto di vista tecnico-strutturale, non è mai stato tentato uno studio che avesse come obiettivo la loro valorizzazione e conservazione. Ora che la tecnologia del cemento armato ha sostituito i materiali da costruzione tradizionali, forse si guarda alle pietre vissute dell'architettura contadina con senso di distacco dimenticando e/o sottovalutando i valori umani e storici che essi racchiudono, valori che vanno prontamente recuperati prima che sia troppo tardi.

Un tempo, quando nelle case e nei bar non c'erano i frigoriferi si faceva uso di un ingegnoso quanto rustico refrigeratore: la neviera. Le neviere oramai sono tutte in disuso ma, in quel contesto, erano di grande importanza e fornivano neve per tutto l'anno a tutti i comuni della zona.

La neve veniva sistemata dentro la neviera a solai misti a strati di paglia in modo da avere lastre facilmente estraibili. La neviera, di cui esistono diversi esemplari nella zona, veniva realizzata in due modi: 1) incassata nella roccia di forma circolare e con copertura a capanno; 2) incassata nella roccia, di forma quadrata o rettangolare con conci squadrati di pietra bianca disposta a ventaglio.

Del primo tipo si ha un esempio ancora quasi intatto sopra il quartiere nord di Buccheri a ridosso della strada che conduce al bivio di Palazzolo Acreide - Ferla - Giarratana.

Lo schema costruttivo, nelle strutture di elevazione e nella copertura, ricorda il capanno pastorale di questi monti.

Il secondo tipo è maggiormente diffuso e se ne hanno buoni esempi a Buccheri, Buscemi e a Palazzolo Acreide (nella zona archeologica dell'antica Akrai).

Altro caratteristico elemento puntuale dell'architettura contadina della valle dell'Anapo è il Capanno dei pastori.

Il territorio che si estende a sud-ovest di Buccheri va elevandosi fino a raggiungere quote superiori 900 metri s.l.m. Data l'altitudine e considerata la sterilità del terreno, l'unica vocazione possibile nel territorio sembra essere quella pastorale. Tale è stata infatti nel passato.

In certi punti del territorio il mondo pastorale è ancora vivo anche se molte abitudini sono cambiate. Tuttavia alcune testimonianze del mondo pastorale della zona sono ancora oggi presenti.

Il capanno pastorale arcaico a pianta rotonda della piana di Buccheri è un esempio di tipologia architettonica riscontrabile in altre zone della Sicilia.

Il tipo consiste in una forma cilindrica leggermente imbutiforme ottenuta con filari concentrici di blocchi grossolanamente sbozzati disposti secondo un principio statico antichissimo (mensola sporgente autoportante).

La copertura è ottenuta con lastre di pietra disposte ad anello e bloccate da una lastra centrale che ha inoltre la funzione di chiudere costruttivamente il capanno.

Le lastre di copertura hanno una lieve pendenza verso l'estemo e ciò per consentire lo smaltimento delle acque piovane. L'interno è di pochi metri quadrati e spesso presenta anche delle nicchiette.

L'ingresso è di limitate dimensioni e non presenta tracce di incardinature di eventuale chiusino.

Altra evidente testimonianza della cultura tradizionale di valore antropico, residente lungo la valle dell'Anapo, è la ferrovia Siracusa - Vizzini.

In epoca remota, in una fase databile tra il 1270 ed il 1000 a.C., la valle era abitata da popolazioni che, abbandonate le piane costiere, si rifugiarono nelle zone interne sulle impervie montagne, come testimoniano le vaste necropoli di grotticelle artificiali di Pantalica e gli importanti resti archeologici tuttora visibili che dimostrano l'esistenza di centri urbani abbastanza popolosi. Oggi i centri urbani esistenti nella zona non sono più importanti né popolosi.

Un lungo sentiero bianco che percorre l'intera valle a mezza costa ora da un lato ora dall'altro ci ricorda che anche in un passato recente il sistema insediativo della valle era importante nel contesto dell'economia del tavolato Ibleo: questo sentiero corrisponde al vecchio tracciato della linea ferrata Siracusa - Ragusa - Vizzini.

Lungo il suo percorso, dopo la stazione di Sortino, la valle assume valori morfologici paesaggistici e naturalistici eccezionali.

La lingua scorre serpeggiante sugli stretti argini. Fiancheggiati sempre da pareti a picco che sospendono sul capo la minaccia di grossi blocchi, fermi sui ciglioni come per miracoli di statica.

Inaugurata il 19 luglio 1915, dopo oltre trent'anni di accese discussioni (il primo progetto di massima redatto da Mauceri è del 1884), la linea ferrata raggiunse il culmine della notorietà nel 1933 quando il re V. Emanuele III si recò, facendo uso del «trenino» alla Necropoli di Pantalica.

Dopo oltre quarant'anni di attività alle ore 9,30 del 30 giugno 1956 l'ultimo treno, cedendo il passo ai mezzi di trasporto su strada, giunse alla stazione di Simma Nuova: furono smontate e portate via tutte le traversine di legno, i binari, i bulloni, e rimase solo quel lungo sentiero bianco, acquistato successivamente dalla azienda delle foreste demaniali della regione siciliana.

Interamente percorribile in automobile, anche se con grosse difficoltà, offre la possibilità di immergersi in un ambiente ancora integro che ha bisogno però di essere necessariamente tutelato e salvaguardato.

Gli edifici che ospitavano le stazioni sono stati trasformati e adattati ai diversi usi e, qui e lì, lungo l'antico tracciato, vecchi caselli affiorano come fantasmi a testimoniare di una storia che è già leggenda.

Poco oltre sorge Cassaro, che, nel tardo medioevo, era un piccolo borgo chiuso dentro le mura del suo castello.

L'edificazione extra moenia iniziò nel sec. XIV in seguito ad un incremento demografico che comportò la nascita di un quartiere attaccato alle mura esterne del vecchio maniero. Alla fine del sec. XVI Cassaro si presentava composta da tre quartieri: il primo era attaccato al castello; il secondo era chiamato quartiere di sopra e si trovava nella parte inferiore dell'attuale abitato, nei pressi della chiesa Madre; il terzo era chiamato quartiere di mezzo.

Nel 1598 nel quartiere di sopra, era in costruzione la chiesa San Pietro in Vincoli.

Nel sec. XVII il paese tende ad estendersi nella parte inferiore dell'attuale abitato, cioè nel quartiere di sopra. Contemporaneamente sorgono altre chiese e alla vigilia del disastroso terremoto del 1693 nel piccolo centro se ne contano sette: tre più antiche erano ubicate nelle vicinanze del castello, quelle più recenti erano situate negli stessi luoghi in cui sorgono ancora oggi.

Nella stessa età il castello era ancora frequentato dai principi di Cassaro ed era perfettamente funzionante. Ciò si evince da un bando del 3 settembre 1656.

Il terremoto causò enormi danni ma i morti non furono tanti (15 ne annota il Boccone).

La ricostruzione delle case e delle chiese fu sollecita ed impegnò maestranze locali ed esterne per circa cinquanta anni.

Cassaro si spostò dal nucleo originario sorto intorno al castello e si sviluppò in un area pianeggiante intorno ad alcune chiese già esistenti nello stesso sito.

Il settore più rappresentativo fu progettato intorno alla chiesa Madre; da esso si dipartono le direttrici viarie principali dei nuovo assetto urbanistico.

Invece di ricostruire il paese sui vecchi allineamenti si preferì cancellare ogni segno precedente eliminando tutte le macerie; ciò per dare vita ad un impianto regolare a scacchiera caratterizzato da un ampio asse orientale a nord-est e collegare le due vie d'accesso principali.

La composizione urbanistica dell'abitato prevista non si è mai conclusa, sia ad ovest che a sud sembra infatti aperta ad ulteriori sviluppi. Tale smagliatura deriva certamente da una previsione di espansione pensata agli inizi del settecento. Il piano di edificazione non fu ai completato perché il centro urbano nell'arco dell'ottocento non superò il contorno perimetrale settecentesco.

La nuova architettura del sec. XIX invece di aggiungersi a quella antica la sostituì secondo quello stesso discutibile principio in base al quale oggi tetri volumi in cemento armato sostituiscono le graziose abitazioni neoclassiche e liberty.

Si è voluto includere il centro di Cassaro nella perimetrazione del vincolo dell'Alta valle dell'Anapo al fine di scongiurare il ricorso alla «sostituzione edilizia», favorita da una strumentazione urbanistica vigente obsoleta (piano di fabbricazione) e non in grado di indirizzare gli interventi edilizi verso la conservazione e valorizzazione di quei beni, che le civiltà del passato ci hanno tramandato.

Il comune di Cassaro è dotato di un programma di fabbricazione ancora operante.

In data 18 settembre 1995 il consiglio comunale ha adottato la nuova previsione del piano regolatore generale.

In data 22 marzo 1996 il piano regolatore generale è stato trasmesso all'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, ma a tutt'oggi non è stato ancora approvato.

Il modello di crescita delle periferie dei centri urbani che insistono nell'area interessata è in realtà quanto mai opinabile: per scongiurarlo, si ritiene imprescindibile una programmazione urbanistica ragionata, finalizzata ad un maggiore controllo della qualità edilizia per i nuovi interventi e ad un restauro per quanto possibile dell'ambiente urbano delle aree di margine prospi-

cienti la valle. Infatti se il metodo della «sostituzione edilizia» dovesse estendersi all'intero patrimonio presente, si rischierebbe di perdere preziose testimonianze della storia del territorio e della sua popolazione, ancora prima di averne potuto effettuare un'analisi conoscitiva ed esauriente, necessaria altresì, a fronte del degrado e dell'abbandono che minacciano alcune emergenze storiche sparse in tutto il territorio.

Viste le opposizioni alla proposta di vincolo paesaggistico dell'Alta valle dell'Anapo, che sono pervenute nei termini, e precisamente:

1) consiglio comunale di Palazzolo Acreide, che, con nota n. 4621 del 17 aprile 1997 osserva che: la proposta di vincolo della commissione blocca ogni iniziativa produttiva immobilizzando tutte le attività su un'area di 180 km quadrati.

Il consiglio comunale esprime le proprie preoccupazioni per un modello di pianificazione, imposto autoritativamente dall'alto, di dubbia costituzionalità e fondato su leggi che risalgono al 1939 e che determinano un vincolo assoluto, statico, che non tiene conto della presenza dell'uomo nell'ambiente.

I vincoli devono tener conto delle caratteristiche dell'ambiente ed essere conseguenti a studi approfonditi sull'aspetto antropico e naturalistico dei luoghi.

L'antitesi all'idea del vincolo è l'idea del Parco che tiene conto delle decisioni delle popolazioni e scaturisce dallo studio del territorio e dalle vocazioni naturali del territorio siano esse agricole, artigianali o altro.

Viene citato all'uopo, un parere del professor Bruno Ragonese che vede nell'idea del Parco degli Iblei lo strumento amministrativo più idoneo per la rifondazione di una civiltà perduta che aveva saputo ottimizzare il rapporto uomo-natura, e per superare (in maniera democratica e consentendo alla comunità locale di individuare il tipo di sviluppo dell'area) precedenti carenze di normazione che si riflettono in alcuni piani di lottizzazione, legali ma non pienamente condivisibili.

Il vincolo proposto dalla commissione non va rigettato in toto ma va trasformato da impedimento a processo di sviluppo. Per realizzare ciò occorrono ideeguida e studi che consentano di conoscere e valorizzare il territorio.

Viene sottolineato che il comune di Cassaro ha rilevato come la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Siracusa abbia usato una carta del 1966, naturalmente non corrispondente alla realtà della zona, non tenendo conto di altra carta aggiornata esistente all'Università di Catania. Ciò a riprova che la proposta di vincolo è inesatta, intimamente contraddittoria e priva di studi di supporto accurati ed approfonditi.

Mentre nella sua parte introduttiva la proposta prevede l'esclusione del vincolo sulle zone urbane dei centri dotati di piano regolatore generale, la parte deliberativa include nel vincolo anche le zone urbane di Palazzolo.

Il vincolo imposto rischia di mutilare le intenzioni dell'imprenditoria e le potenzialità turistiche del territori, meglio valorizzabili attraverso un Parco, strumento questo che viene ritenuto preferibile per la tutela delle realtà agricole già esistenti.

Il consiglio comunale di Palazzolo Acreide manifesta di non essere contrario al rispetto di regole e di norme cautelari, e quindi propone non di rigettare il vincolo sic et simpliciter, bensì di avviare l'istituzione di un Parco, che consentirebbe ai residenti di diventare protagonisti dello sviluppo della zona, mettendo in moto diversi meccanismi di finanziamento.

Il sindaco concorda con il consiglio nel sostenere che il vincolo è una pianificazione del territorio imposta dall'alto. Invita ad approfittare dell'occasione per proporre una pianificazione che venga dal basso. Proponendo l'istituzione del Parco Palazzolo potrebbe costituire un esempio trainante, uno stimolo per gli altri sindaci interessati. Conclusivamente, il consiglio comunale di Palazzolo Acreide, nell'esprimere l'apprezzamento per l'intento di pianificazione territoriale manifestato dall'Amministrazione regionale, ed anzi, auspicando l'attivazione di un piano paesistico con precise strategie mirate al rilancio dell'economia del territorio ibleo, rileva che il territorio di Palazzolo Acreide è dotato di piano regolatore generale fin dal 1989 ed è tutelato da uno studio di piano particolareggiato del centro storico, e quindi rigetta il vincolo così come proposto dalla commissione provinciale in quanto appare come principio di rigida conservazione che non tiene conto dei normali sviluppi socio-economici di una comunità. Propone altresì l'istituzione di un'area naturale protetta così come recita la legge n. 394/1991 fondata sulla «zonizzazione», che scaturisca da uno studio analitico del territorio.

Formula voti al governo regionale affinché, attui un intervento finalizzato allo sviluppo economico degli Iblei e sottolinea che la proposta di vincolo non è rispettosa del diritto alla democrazia e alla partecipazione dei cittadini;

2) consiglieri comunali di Buccheri, i quali, con nota n. 3200 del 10 aprile 1997, ricorrono avverso la perimetrazione riguardante il territorio comunale di Buccheri per i seguenti motivi:

a) parte del territorio comunale di Buccheri incluso nella delimitazione ed in particolar modo la parte che va dalla strada Sortino-Buccheri dal km 13,500 fino al confine provinciale Siracusa-Ragusa non tiene conto dell'esistenza di una serie di complessi edilizi già realizzati ed in fase di realizzazione a seguito di una serie di lottizzazioni private già approvate;

b) tale area è fornita di una serie di opere di urbanizzazione (rete idrica, fognaria, illuminazione) eseguite dal comune di Buccheri;

c) da una attenta lettura dei resoconti delle riunioni della commissione provinciale per la tutela della valle dell'Anapo, non si evince che essa abbia preso

visione degli strumenti urbanistici del comune di Buccheri, così come invece ha fatto per tutti gli altri comuni ricadenti nel comprensorio della valle dell'Anapo;

d) l'area di cui sopra non interessa né direttamente né indirettamente il bacino imbrifero della valle dell'Anapo, in quanto si trova in posizione marginale rispetto alla perimetrazione individuata;

e) il confine individuato sembra essere dettato più dalla praticità di individuare un confine certo — la strada —, che dalla effettiva esigenza di delimitare una bellezza naturale da proteggere.

La commissione provinciale non avrebbe tenuto conto che l'area di cui si propone il vincolo risulta interessata da numerose lottizzazioni convenzionate già eseguita da privati o in via di esecuzione, nonché da numerose costruzioni edili.

L'estensione dell'area che la commissione provinciale propone di sottoporre a vincolo appare sproporzionata rispetto al bene tutelato, atteso che la zona urbanizzata di contrada Piana non risulta minimamente interessata dal bacino ibrifero della valle dell'Anapo.

L'arbitraria delimitazione dell'area da sottoporre a vincolo è gravemente pregiudizievole delle legittime aspettative dei proprietari delle zone suindicate, nonché in stridente contrasto con tutte le delimitazioni adottate nel corso degli anni dall'amministrazione comunale.

Il piano regolatore generale *in itinere* prevedendo in detta zona di espansione le aree destinate a servizi e ad insediamenti artigianali ed industriali, sarebbe completamente stravolto dall'imposizione del vincolo, misura sostanzialmente indiscriminata ed ingiustificata, ancorata a giudizi empirici ed emotivi come quelli espressi nella relazione posta a fondamento della proposta dai componenti della commissione provinciale;

3) 44 cittadini di Buccheri, con nota dell'11 marzo 1997, premettono che nella proposta di vincolo traspare l'intenzione di vincolare il comune di Cassaro in quanto privo di piano regolatore generale: l'inclusione dell'area urbana nel vincolo paesaggistico avrebbe il senso di fare fronte all'insufficiente livello di tutela apprestato sul programma di fabbricazione vigente.

Partendo dalla premessa che identica è la situazione di Buccheri, quanto allo strumento urbanistico vigente (piano di fabbricazione), non si capisce e soprattutto non si condivide la reticenza nei lavori della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Siracusa rispetto alla situazione predetta. Infatti in data 27 febbraio 1997 il consiglio comunale di Buccheri è stato convocato dal presidente con all'ordine del giorno la adozione dello strumento urbanistico generale che è in itinere.

Detta situazione, che preoccupa la commissione per il comune di Cassaro, non sembra preoccupare altrettanto per Buccheri, ove attualmente vige il piano di fabbricazione del 1979, del tutto carente di misure atte a tutelare l'assetto urbanistico pre-esistente e del centro urbano in particolare, che non è normato da un piano particolareggiato, previsto invece per la zona di espansione in contrada Pozzanghera ricompresa nella proposta di vincolo.

La commissione BB.NN.PP. si sarebbe preoccupata di tutelare e vincolare una parte del territorio di Buccheri, già urbanizzata come zona di espansione e interessata da alcune micro-lottizzazioni, ma non si sarebbe curata di tutelare il territorio urbano di Buccheri, ove l'assalto alle bellezze naturali è in atto, posto il nutrito campionario di ditte di Buccheri abusive e/o non autorizzate, che, con i loro interventi, hanno arrecato grave danno al paesaggio.

La proposta di vincolo in quanto strumento organico di tutela che non potrebbe ignorare quella parte di territorio che dista appena 500 m dalla delimitazione della proposta di vincolo, e che invece è quella che andrebbe realmente tutelata.

Proprio in quell'area, il piano regolatore *in itinere,* avrebbe individuato le zone relative a servizi e ad insediamenti artigianali-industriali.

I sottoscrittori invitano a riconsiderare l'area da sottoporre a vincolo paesaggistico, valutando meglio i rapporti e le relazioni con gli strumenti di pianificazione territoriale, come lo strumento urbanistico che è assolutamente in disarmonia con quello che è possibile leggere dal carteggio e dalle planimetrie della proposta di vincolo.

Viste le controdeduzioni rese dalla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Siracusa, che, con nota n. 5001 del 24 giugno 1997 ha rilevato che:

la perimetrazione del vincolo interessa i territori comunali di Buccheri, Palazzolo Acreide, Ferla, Cassaro, Buscemi e Sortino e lo scopo della proposta è quello di tutelare un'area paesaggisticamente omogenea, che riveste caratteristiche peculiari sia sotto il profilo geomorfologico che sotto quello naturalistico e del paesaggio degli Iblei, cosi come ampiamente rappresentato nella relazione generale contenuta negli atti del verbale della commissione provinciale BB.NN. Quanto agli specifici rilievi mossi dagli opponenti, e in particolare alle perplessità mosse da alcuni componenti del consiglio comunale di Palazzolo Acreide, circa il paventato blocco delle attività produttive della zona, la Soprintendenza di Siracusa sottolinea che la natura giuridica del vincolo di legge n. 1497/1939 è tale che esso non pregiudica né inibisce a priori le attività produttive pubbliche e/o private esistenti nel territorio, né quelle di nuova formazione, trattandosi di vincolo paesaggistico e non di immodificabilità.

Le indubbie valenze paesaggistiche e naturalistiche della zona interessata sono riconosciute da parte degli stessi consiglieri comunali, i quali ritengono che la stessa area sia «ideale per l'istituzione di un Parco degli Iblei» o per essere classificata come un'area naturale protetta.

Il centro urbano di Palazzolo Acreide, ricade fuori dalla perimetrazione del vincolo, fatta eccezione per alcune aree periferiche a margine di località paesaggisticamente rilevanti, come ad esempio la zona archeologica di «Serra Palazzo».

Viene sottolineato che le iniziative comunali e/o intercomunali di valorizzazione dell'area in trattazione (istituzione di parchi urbani, di aree protette ecc.) potranno trovare luogo nella formazione o revisione degli strumenti di pianificazione urbanistica (piano regolatore generale comunali o intercomunali). In considerazione di quanto sopra rappresentato, si può asserire che l'imposizione del vincolo paesaggistico non pregiudica né inibisce le iniziative produttive della zona, ma segue, di concerto con la pianificazione paesaggistica (piani paesistici) ed urbanistica (piano regolatore generale), lo sviluppo e la valorizzazione di ambiti territoriali di particolare pregio paesaggistico meritevoli di essere maggiormente attenzionati e salvaguardati.

Circa le opposizioni promosse dai cittadini di Buccheri in ordine all'imposizione del vincolo ex legge n. 1497/1939, relativo all'Alta valle dell'Anapo, in territorio comunale di: Buccheri, Palazzolo Acreide, Ferla, Cassaro, Buscemi e Sortino, la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Siracusa, premesso che scopo del vincolo è quello di tutelare un'area paesaggisticamente omogenea, che riveste caratteristiche peculiari sia sotto il profilo geomorfologico e naturalistico sia nell'ambito del paesaggio rurale degli Iblei, così come del resto ampiamente rappresentato nella relazione generale contenuta negli atti del verbale della commissione provinciale BB.NN., rappresenta che, sia il centro urbano di Palazzolo Acreide che quello di Buccheri risultano fuori dalla perimetrazione del vincolo in argomento, fatta eccezione per alcune aree periferiche a margine di località paesaggisticamente rilevanti, che a Palazzolo alcune aree si trovano in prossimità della zona archeologica di «Serra Palazzo», mentre a Buccheri le stesse ricadono nelle vicinanze delle perimetrazioni del demanio forestale di «monte Contessa» e della Piana di Buccheri.

In ordine alle obiezioni mosse sui criteri di perimetrazione del settore nord occidentale del vincolo, nella fattispecie l'area di Contrada Piana, occorre precisare che sebbene in questo caso il perimetro non coincide perfettamente con lo spartiacque superficiale del bacino idrografico, è anche vero che la scelta di attestare lo stesso lungo la strada provinciale, viene giustificato da un lato dalla necessità di includere le ampie superfici boscate che si affacciano direttamente sulla valle dell'Anapo e localizzate soprattutto a coronamento della contrada menzionata, (peraltro già comprese nel demanio forestale e pertanto vincolate ai sensi della legge regionale n. 16/1996), dall'altro dall'opportunità che la strada offre a chi la percorre ponendosi come naturale raccordo tra il suo tratto più orientale e quello più occidentale, sicuramente con caratteristiche più marcatamente panoramiche.

Parte di quest'area risulta già in regime di vincolo forestale, nonché nella fascia di rispetto di quest'ultimo (zona di immodificabilità, ex legge regionale n. 15/1991, di 200 metri dal confine del vincolo forestale).

Il vincolo paesaggistico ha sinteticamente dato omogeneità a quanto illustrato sinora, ponendo maggiore attenzione a quelle aree periferiche dei centri urbani che si affacciano in prossimità del perimetro, tanto è vero che in tutto il territorio dell'Alta valle dell'Anapo le trasformazioni più evidenti sono quelle nelle zone di margine, nelle quali necessitano sostanziali interventi di restauro urbano e territoriale.

La perimetrazione proposta in alternativa dal comune di Buccheri appare se non altro strumentale, in quanto taglia fuori praticamente dal vincolo tutto il territorio comunale.

In relazione a quanto rilevato circa l'opportunita di estendere il vincolo alle restanti porzioni del territorio comunale di Buccheri meritevoli di tutela paesaggistica, occorre precisare che oggetto della proposta di vincolo della commissione BB.NN. era l'Alta valle dell'Anapo; gli studi e la proposta di vincolo riguardavano solo tutto ciò che è omogeneamente afferente al suddetto bacino e le sue immediate vicinanze, sotto i vari aspetti (geomorfologico, idrogeologico, vegetazionale, architettonico, rurale, ecc.); il territorio comunale edificato di Buccheri ricade solo in parte nel suddetto perimetro.

Inoltre, atteso che risulta *in itinere* la predisposizione del piano regolatore generale del comune di Buccheri, nulla vieta che la stessa amministrazione comunale possa porre maggiore attenzione in quella sede all'opportunità della salvaguardia delle valenze storiche, culturali e paesaggistiche del territorio comunale.

Non appare superfluo ricordare che l'imposizione di un vincolo paesaggistico non pregiudica affatto la possibilità di edificazione ma segue la finalità di guidare e indirizzare di concerto con la pianificazione paesaggistica (piani paesistici) ed urbanistica (piano regolatore generale), lo sviluppo e la valorizzazione di aree sicuramente meritevoli di una attenzione particolare.

Visto il perimetro del vincolo, che si diparte dalla s.s. n. 287 denominata «Maremonti» all'altezza del bivio con la s.s. 124 «Siracusana», percorre quest'ultima verso nord-est, per imboccare sulla sinistra, poco prima del km. 91, il bivio per Cassaro e Ferla, percorre la strada provinciale n. 59 e, dal km 1+500 circa, coincidendo con il preesistente vincolo della Media valle dell'Anapo, ne ricalca il perimetro e, fra il km. 2 ed il km. 3, devia sulla destra seguendo un sentiero, avente direzione ovest-est, che, scendendo progressivamente di quota, riprende di nuovo la suddetta provinciale poco prima del ponte sul fiume Anapo e la percorre fin oltre il ponte medesimo; da qui devia sulla destra in direzione di Ferla per circa un chilometro, gira ancora a destra e segue un sentiero che corrisponde con il confine comunale di Ferla, fino a che questi non si innesta nella s.p. Ferla-Sortino in prossimità del km. 4; segue questa strada fin poco oltre il km. 8, per deviare in coincidenza della linea dell'alta tensione dell'Enel in direzione nord-nord-est, al punto in cui la suddetta linea

incrocia un sentiero in contrada Prita, nei pressi di case S. Antonio. Il perimetro devia sulla sinistra, abbandonando il tracciato del predetto vincolo della media valle dell'Anapo, percorrendo il sentiero citato fino a contrada Cugni e si innesta a sinistra sulla s.p. Sortino-Buccheri; segue questa strada fino al km 11 circa, dove gira intorno al monte Santo Venere deviando sulla destra in prossimità di case Taruddu, in direzione nord, lungo la strada per Pedagaggi-Francofonte, per quasi 1 chilometro e mezzo circa. Il perimetro imbocca un sentiero sulla sinistra, che arriva a case Ceusa e da qui, percorrendo un altro sentiero che segue le linee di livello, passa sotto Costa Castagna e Cozzo Castagna, si reinnesta sulla s.p. Sortino-Buccheri, all'altezza del km. 13+500 circa e percorre questa strada in direzione Buccheri fino all'incrocio con la «Maremonti», oltrepassa quest'ultima in direzione Giarratana fino a poco oltre il km. 4, sotto il monte Lauro, dove la suddetta strada incrocia il confine provinciale Siracusa-Ragusa. Il perimetro segue in direzione sud sino a toccare nuovamente la strada Buccheri-Giarratana poco oltre il km. 9, in contrada Liequa, e, seguendo una linea retta ideale avente direzione sud-est, incontra un sentiero, un tempo sede della ferrovia per Vizzini, e lo segue fino alla strada Palazzolo-Garratana, poco oltre il km. 1; segue quest'ultima verso nord-est e, poco prima che questa si innesti sulla Maremonti, gira a destra lungo un sentiero che la raccorda con la vecchia strada Palazzolo-Noto; arriva a quest'ultima, devia sulla sinistra fino a raccordarsi con la Maremonti, che percorre sino all'incrocio con la s.s. n. 124.

Dalla presente perimetrazione restano escluse le aree urbane di Ferla e Buscemi e le aree di espansione di questi ultimi e di Cassaro, così come definite dagli strumenti urbanistici in vigore e/o *in itinere* ed individuate nell'allegata planimetria e nella planimetria tematica allegata al verbale della commissione BB.NN.PP. di Siracusa del 7 ottobre 1996, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Ritenuto che la imposizione di un vincolo di paesaggio ai sensi della legge n. 1497/1939, non determina la imposizione di limiti specifici se non per quanto riguarda i criteri generali del mantenimento delle caratteristiche originali, dei materiali e delle tecniche costruttive e, in questo caso, della cultura materiale.

Ritenuto sulla scorta degli atti anzidetti, delle motivazioni della proposta avanzata dalla commissione provinciale BB.NN.PP. di Siracusa, delle controdeduzioni rese dalla Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Siracusa avverso le opposizioni prodotte contro la proposta medesima, di dovere respingere, in quanto infondate, dette opposizioni e di dovere quindi ratificare la dichiarazione di notevole interesse paesaggistico, ai sensi dell'art. 1, numeri 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sussistendone i presupposti, del territorio dell'Alta valle dell'Anapo, descritto e delimitato come nei verbali della commissione provinciale anzidetta, che si allegano al presente atto, unitamente alla cartografia, quale parte integrante e sostanziale.

Per quanto sopra esposto;

Decreta:

Art. 1.

Al fine di garantire le migliori condizioni di tutela, sono dichiarate di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, numeri 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, come bellezze di insieme e panoramiche, la porzione di territorio comprendente i comuni di Buccheri, Buscemi, Carlentini, Cassaro, Ferla, Palazzolo Acreide e Sortino, ricadente all'interno del perimetro visualizzato nell'allegata cartografia; carta d'Italia dell'I.G.M. scala 1:25.000 (allegato 1), secondo i limiti descritti in premessa, per le motivazioni anche riportate nei verbali delle sedute del 18 aprile 1996, 30 maggio 1996, 11 giugno 1996, 27 giugno 1996 e del 7 ottobre 1996 della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Siracusa (allegato 2), che si allegano al presente atto come parte integrante, rigettata, sulla scorta delle controdeduzioni rese dalla Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Siracusa, ogni opposizione presentata avverso detto vincolo paesaggistico.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana, unitamente alle planimetrie, allegate, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 1497/1939 e dell'art. 12 del regio decreto n. 1357/1940.

Una copia della Gazzetta Ufficiale della regione siciliana, contenente il presente decreto, sarà trasmessa, entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente Soprintendenza, ai comuni di Buccheri, Buscemi, Carlentini, Cassaro, Ferla, Palazzolo Acreide e Sortino perché venga affissa per tre mesi naturali e consecutivi all'albo pretorio dei comuni stessi.

Altra copia della predetta Gazzetta, assieme agli allegati planimetrici delle zone vincolate, sarà depositata presso gli uffici degli stessi comuni, ove gli interessati potranno prenderne visione.

La soprintendenza competente comunicherà a questo assessorato la data dell'effettiva affissione del numero della Gazzetta sopracitata all'albo del comuni di Buccheri, Buscemi, Carlentini, Cassaro, Ferla, Palazzolo Acreide e Sortino.

Art. 3.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso innanzi al giudice amministrativo entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana del provvedimento medesimo, ovvero, ricorso gerarchico, ai sensi dell'art. 4, u.c., della legge n. 1497 del 1939.

Palermo, 12 maggio 1998

L'assessore: CROCE

98A8376

VB WB
VB WB

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 24 settembre 1998

Dollaro USA	1659,13
ECU	1941,18
Marco tedesco	988,46
Franco francese	294,78
Lira sterlina	2798,45
Fiorino olandese	876,55
Franco belga	47,914
Peseta spagnola	11,638
Corona danese	259,59
Lira irlandese	2470,94
Dracma greca	5,727
Escudo portoghese	9,638
Dollaro canadese	1098,98
Yen giapponese	12,144
Franco svizzero	1194,05
Scellino austriaco	140,49
Corona norvegese	221,75
Corona svedese	209,66
Marco finlandese	324,67
Dollaro australiano	966,94

98A8490

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

2ª Pubblicazione Elenco n. 4

È stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1 Mod. 241 D.P. — Data: 10 ottobre 1997. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del Tesoro di Agrigento. — Intestazione: Tirrito Biagio, nato il 2 luglio 1942 a San Biagio Platani. — Titoli del debito pubblico: al portatore 7; capitale L. 4.700.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

98A8157

UNIVERSITÀ «FEDERICO II» DI NAPOLI

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso questo Ateneo è vacante il posto di professore universitario di ruolo di prima fascia sottoindicato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

settore scientifico-disciplinare: B01A «Fisica generale» per la disciplina: «laboratorio di fisica generale».

L'indicazione della disciplina è valida unicamente ai fini di cui all'art. 15, comma 3, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Gli aspiranti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le istanze dovranno essere corredate — per i soli docenti di altro Ateneo — di un certificato di servizio attestante:

a) la retribuzione in godimento e la data di assegnazione alla successiva classe di stipendio;

b) l'indicazione del settore scientifico-disciplinare cui il docente risulta assegnato in applicazione dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

98A8415

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima e seconda fascia da coprire mediante di trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma sono vacanti posti di professore universitario di ruolo di prima e seconda fascia, per i sottoelencati settori:

Facoltà di economia:

prima fascia:

N01X - Istituzioni di diritto privato (un posto) comprendente la omonima disciplina (per il corso di laurea di Latina);

P01B - Politica economica (un posto) comprendente la disciplina: «politica economica agraria»;

seconda fascia:

P01A - Economia politica comprendente la omonima disciplina (per il corso di laurea di Latina).

Gli aspiranti ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà di questo Ateneo entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'indicazione della disciplina non costituisce un vincolo rispetto alle successive possibilità di utilizzazione del docente nell'ambito dello stesso settore.

98A8417

UNIVERSITÀ DI MODENA E REGGIO EMILIA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso le sottoindicate facoltà dell'Università di Modena e Reggio Emilia sono vacanti sette posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per i settori sottospecificati, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di lettere e filosofia (sede di Modena):

settore scientifico-disciplinare: L16B Linguistica francese (disciplina lingua francese);

settore scientifico-disciplinare: L19B Linguistica tedesca (disciplina lingua tedesca);

settore scientifico-disciplinare: M05X Discipline demoetnoantropologiche (disciplina antropologia culturale).

Per le esigenze didattiche del corso di laurea in Scienze della comunicazione attivato presso la sede di Reggio Emilia:

settore scientifico-disciplinare: M07E Filosofia del linguaggio (disciplina semiotica).

Facoltà di ingegneria (sede di Reggio Emilia):

settore scientifico-disciplinare: A01C Geometria (disciplina geometria e algebra);

settore scientifico-disciplinare: B01A Fisica generale (disciplina fisica generale);

settore scientifico-disciplinare: I04B Macchine a fluido (disciplina macchine).

Gli aspiranti al trasferimento ai suddetti posti dovranno presentare le proprie domande, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, direttamente ai sottoindicati indirizzi:

facoltà di lettere e filosofia - al preside della facoltà di economia, via Berengario, 51 - 41100 Modena.

facoltà di ingegneria - al presidente del Comitato tecnico istituito presso l'Università di Modena, via Università, 4 - 41100 Modena.

I docenti di altro ateneo dovranno allegare all'istanza un certificato di servizio attestante il periodo di effettivo servizio nella qualifica; la classe retributiva in godimento, nonché il settore scientifico-disciplinare di appartenenza.

98A8445

UNIVERSITÀ DI LECCE

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto n. 1592 del 31 agosto 1933, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale n. 238 del 5 aprile 1945, e dell'art. 5, comma 9, della legge n. 537 del 24 dicembre 1993, si comunica che presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Lecce è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia del settore scientifico-disciplinare sotto specificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di giurisprudenza:

N01X Diritto privato.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si precisa che la presa di servizio effettiva del candidato prescelto è subordinata alla verifica della disponibilità finanziaria dell'Ateneo, ai sensi dell'art. 51, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

98A8444

UNIVERSITÀ DI MILANO

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso l'Università degli studi di Milano è vacante un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze politiche:

settore scientifico-disciplinare: S01A - Statistica per la disciplina: «statistica».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In base all'art. 5, comma 10, della legge n. 537/1993, si potrà procedere al trasferimento solo dopo aver accertato la disponibilità finanziaria sul bilancio dell'Ateneo.

98A8416

POLITECNICO DI MILANO

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto il 31 agosto 1933, n. 1592 e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso il Politecnico di Milano è vacante un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere per trasferimento:

Facoltà di architettura Milano Leonardo:

settore scientifico-disciplinare: H09C - Disciplina di disegno industriale.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare la propria domanda, corredata con ogni documentazione che i candidati ritengano utile (pubblicazioni, *curriculum vitae*, ecc.), al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il trasferimento del professore chiamato sarà comunque subordinato alla disponibilità del finanziamento previsto dal Politecnico nel proprio bilancio.

98A8388

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'ordinanza del Dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 1998 recante: «Primi interventi urgenti per fronteggiare i danni conseguenti alle avversità atmosferiche e agli eventi franosi che nei giorni 5 e 6 maggio 1998 hanno colpito il territorio delle province di Salerno, Avellino e Caserta». (Ordinanza pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 120 del 26 maggio 1998).

Nel titolo relativo all'ordinanza citata in epigrafe, riportato nel sommario e alla pag. 13 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale,* deve intendersi aggiunto: «(Ordinanza n. 2787)».

98A8419

Comunicato relativo al decreto ministeriale 14 agosto 1998 concernente: «Graduatorie regionali per il 1º bando 1998 delle iniziative ammissibili alle agevolazioni concernenti le domande di agevolazione». (Decreto ministeriale pubblicato nel supplemento ordinario n. 149 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 207 del 5 settembre 1998).

Nel decreto ministeriale citato in epigrafe, riportato nel suindicato supplemento ordinario, sono da apportarsi le seguenti correzioni in corrispondenza delle sottoelencate pagine:

a pag. 3 e 4 del sommario, dall'allegato n. 2/1 all'allegato 2/20 compreso, dove è scritto: «Graduatoria *area di crisi*:», leggasi: «Graduatoria *regione*:»;

a pag. 21, nell'allegato 1, dopo l'indicatore n. 4, dove è scritto: «indicatore n. *3*:», leggasi: «indicatore n. *5*:»;

a pag. 23, primo rigo, dove è scritto: «Graduatoria *Area di crisi* Piemonte», leggasi: «Graduatoria *Regione* Piemonte»;

a pag. 37, primo rigo, dove è scritto: «Graduatoria *Area di crisi* Valle d'Aosta», leggasi: «Graduatoria *Regione* Valle d'Aosta»;

a pag. 38, primo rigo, dove è scritto: «Graduatoria *Area di crisi* Lombardia», leggasi: «Graduatoria *Regione* Lombardia»;

a pag. 43, primo rigo, dove è scritto: «Graduatoria *Area di crisi* Trentino Alto Adige», leggasi: «Graduatoria *Regione* Trentino Alto Adige»;

a pag. 55, primo rigo, dove è scritto: «Graduatoria *Area di crisi* Liguria», leggasi: «Graduatoria *Regione* Liguria»;

a pag. 59, primo rigo, dove è scritto: «Graduatoria *Area di crisi* Emilia Romagna», leggasi: «Graduatoria *Regione* Emilia Romagna»;

a pag. 62, primo rigo, dove è scritto: «Graduatoria *Area di crisi* Toscana», leggasi: «Graduatoria *Regione* Toscana;

a pag. 77, primo rigo, dove è scritto: «Graduatoria *Area di crisi* Umbria», leggasi: «Graduatoria *Regione* Umbria»;

a pag. 86, primo rigo, dove è scritto: «Graduatoria *Area di crisi* Marche», leggasi: «Graduatoria *Regione* Marche»;

a pag. 94, primo rigo, dove è scritto: «Graduatoria *Area di crisi* Lazio», leggasi: «Graduatoria *Regione* Lazio»;

a pag. 98, primo rigo, dove è scritto: «Graduatoria *Area di crisi* Abruzzo», leggasi: «Graduatoria *Regione* Abruzzo»;

a pag. 108, primo rigo, dove è scritto: «Graduatoria *Area di crisi* Molise», leggasi: «Graduatoria *Regione* Molise»;

sempre a pag. 108, all'indicatore I4, dove è scritto: «*7,2718446601*», leggasi: «*17,2718446601*»;

a pag. 111, primo rigo, dove è scritto: «Graduatoria *Area di crisi* Campania», leggasi: «Graduatoria *Regione* Campania»;

sempre a pag. 111, all'indicatore I4, dove è scritto: «*0,1435284066*», leggasi: «*10,1435284066*»;

a pag. 156, primo rigo, dove è scritto: «Graduatoria *Area di crisi* Puglia», leggasi: «Graduatoria *Regione* Puglia».

98A8390

Comunicato relativo alla circolare del Ministro per le politiche agricole 17 giugno 1998, n. 4, recante: «Legge 8 agosto 1991, n. 252, di modifica della legge 9 aprile 1990, n. 87, concernente interventi a favore della zootecnia. Risposta a quesiti e precisazioni circa alcune modalità attuative». (Circolare pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 215 del 15 settembre 1998).

Nella circolare citata in epigrafe, riportata nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, sono da apportarsi le seguenti rettifiche in corrispondenza delle sottoelencate pagine:

a pag. 22, prima colonna, al quarto destinatario, dove è scritto: «Al gruppo *esercenti* c/o il Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali», leggasi: «Al gruppo *esperti* c/o il Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali»;

a pag. 23, seconda colonna, al punto: «3. Interventi in società di capitali.», lettera a), dove è scritto: «a) *ai* soggetti che hanno beneficiato di agevolazioni ...», leggasi: «a) *i* soggetti che hanno beneficiato di agevolazioni ...»;

infine, a pag. 23, seconda colonna, dove è scritto: «Il Ministro: VISCO», leggasi: «Il Ministro: PINTO».

98A8389

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.